



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Emilio Brotto

LE ORGANIZZAZIONI FORESTALI NELLO STATO



Dipartimento Risorse
forestali e montane

Emilio Brotto

LE ORGANIZZAZIONI FORESTALI NELLO STATO

© Giunta della Provincia autonoma di Trento – 2008
Dipartimento Risorse forestali e montane

Tesi di laurea *Le organizzazioni forestali nello Stato*,
a.a. 2006-2007 (testo aggiornato a luglio 2008),
relatore prof. Fabrizio Figorilli, laureando Emilio Brotto,
Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza

Collaborazione

Ufficio Stampa – Provincia autonoma di Trento

Coordinamento editoriale

Silvia Vernaccini

Progettazione grafica e impaginazione

Graficomp – Pergine Valsugana

Stampa

Centro Duplicazioni – Provincia autonoma di Trento

In copertina

Rovere (*Quercus petraea*), foto di Mauro Zorer

Finito di stampare nel mese di luglio 2008



Ci fa molto piacere pubblicare questo lavoro di Emilio Brotto - molto completo ed esauriente in ogni sua parte - sia perché esso valorizza l'esperienza del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento, nel contesto più generale dello Stato italiano, e quindi un una prospettiva comparata, sia anche perché esso esce a ridosso del nuovo regolamento di settore, recentemente varato dalla Provincia.

Un passaggio, quest'ultimo, particolarmente atteso, che tocca in particolare tre snodi fondamentali, la definizione delle funzioni del Corpo Forestale, i criteri di appartenenza, ruoli e responsabilità interne.

La precedente revisione dell'organizzazione del Corpo Forestale risale ormai a sette anni fa. Nel frattempo il settore è cresciuto, rinnovando progressivamente il suo modo di operare anche in risposta alle domande, sempre più complesse, provenienti dal territorio.

Le novità organizzative che abbiamo introdotto garantiranno un servizio ancora migliore a tutta la popolazione, da parte di una realtà che - come è facile constatare scorrendo queste pagine - è tra quelle che maggiormente riempiono d'orgoglio il Trentino dell'Autonomia, un Trentino le cui basi poggiano sullo spirito di corpo, sul rispetto dell'ambiente, sulla capacità di fare assieme.

Lorenzo Dellai

Presidente della Provincia autonoma di Trento



Un ambiente ben custodito e adeguatamente valorizzato è non solo una garanzia di sicurezza ma anche una risorsa importante sul piano economico.

Turismo, agricoltura di montagna e produzioni tipiche, infatti, si legano inscindibilmente alla qualità del territorio nel suo complesso, un territorio coperto di foreste per più del 50 per cento della sua superficie e rispetto al quale la Provincia autonoma di Trento è riuscita con successo ad impedire lo spopolamento delle sue valli, problema molto presente in altre regioni dell'arco alpino.

Se ciò è vero, un merito importante va ascritto al prezioso lavoro svolto dal Corpo Forestale. È infatti in primo luogo grazie all'impegno e alla dedizione dei nostri forestali, unite a non comuni capacità tecniche, che il Trentino costituisce un esempio di buona gestione del territorio per tutto il Paese.

Nel presente libro, scritto da una persona che conosce il Corpo Forestale "dal di dentro", tutto ciò emerge con particolare chiarezza e vigore.

Al tempo stesso, le pagine che seguono lasciano trasparire un amore per questa delicata e importante missione che costituisce, in fondo, il vero "marchio di fabbrica" dell'operato dei forestali del Trentino.

Tiziano Mellarini
*Assessore all'Agricoltura, Commercio e Turismo
della Provincia autonoma di Trento*



Il territorio è elemento costitutivo della storia, della cultura e dell'identità stessa della Provincia autonoma di Trento.

Il rapporto tra l'ambiente naturale e la popolazione segna e contraddistingue le comunità di montagna che per secoli hanno tratto proprio dall'ambiente, prima, la loro fonte di sostentamento e, più recentemente, di benessere.

E' del tutto naturale, quindi, che nella gente di montagna sia forte l'attenzione all'utilizzo ragionato della risorsa ambiente e una particolare cura nella sua conservazione.

In quest'opera un presidio importante è rappresentato dal Corpo Forestale, una realtà articolata e presente capillarmente a tutela della natura e delle persone.

Il Corpo Forestale è portatore delle migliori tradizioni della nostra terra ma nello stesso tempo è pienamente consapevole della necessità di aggiornare costantemente la propria capacità operativa per rendere un servizio sempre adeguato ai tempi. Questo aggiornamento non si limita alle dotazioni strumentali ma comprende anche l'investimento in formazione.

Il traguardo della laurea conseguito dall'Ispettore forestale capo Brotto, valido e disponibile collaboratore, va proprio in questa direzione, affrontando con questo lavoro accurato e documentato tematiche di sicuro rilievo per il settore forestale.

dott. Romano Masè
Comandante del Corpo Forestale
della Provincia autonoma di Trento



Sommario

Introduzione	pag. 11
Polizia amministrativa e polizia di sicurezza	pag. 12
Le Forze di polizia	pag. 16
Polizia forestale e Corpo forestale	pag. 26
Il Corpo forestale dello Stato	pag. 28
- Cenni storici e fonti normative	pag. 28
- Il riordino del Corpo tra spinte di decentramento e valorizzazione	pag. 33
- Natura giuridica e compiti istituzionali	pag. 35
- Funzioni	pag. 35
- Organizzazione	pag. 37
- Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni	pag. 39
- I rapporti con le regioni e con gli enti locali	pag. 49
Le funzioni del Corpo forestale dello Stato alla luce del riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia	pag. 53
La materia «corpo forestale» negli Statuti speciali	pag. 57
Il Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia	pag. 59
- Cenni storici e fonti normative	pag. 59
- Natura giuridica	pag. 64
- Funzioni istituzionali	pag. 64
- Organizzazione	pag. 65
- Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni	pag. 66
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda	pag. 70
- Cenni storici e fonti normative	pag. 70
- Natura giuridica	pag. 72
- Funzioni istituzionali	pag. 72
- Organizzazione	pag. 73
- Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni	pag. 75
Il Corpo forestale della Regione Sicilia	pag. 78
- Cenni storici e fonti normative	pag. 78
- Natura giuridica	pag. 81
- Funzioni istituzionali	pag. 81
- Organizzazione	pag. 82
- Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni	pag. 83

Il Corpo forestale della Regione Valle d'Aosta	pag. 86
- Cenni storici e fonti normative	pag. 86
- Natura giuridica	pag. 88
- Funzioni istituzionali	pag. 89
- Organizzazione	pag. 89
- Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni	pag. 90
I Corpi forestali delle Province autonome di Trento e Bolzano. Cenni storici sulla Regione Trentino Alto-Adige e fonti normative sui Corpi forestali	pag. 94
Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento	pag. 100
- Natura giuridica	pag. 100
- Funzioni istituzionali	pag. 101
- Organizzazione	pag. 102
- Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni	pag. 103
Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano	pag. 108
- Natura giuridica	pag. 108
- Funzioni istituzionali	pag. 108
- Organizzazione	pag. 109
- Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni	pag. 109
I Servizi forestali	pag. 114
Le modifiche costituzionali del 2001	pag. 116
Il caso del Corpo forestale della Regione Lombardia: le questioni di illegittimità costituzionale	pag. 119
- Premessa	pag. 119
- Lesione dello statuto regionale vigente	pag. 122
- Lesione del principio di autonomia degli enti locali	pag. 123
- Lesione di competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza e di giurisdizione e norme processuali, riservate esclusivamente allo Stato	pag. 125
- Altre questioni di legittimità costituzionale	pag. 127
Le funzioni di polizia nelle Organizzazioni forestali: confronto tra il Corpo forestale dello Stato e i Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano	pag. 129
- Le qualifiche di sostituto ufficiale e di agente di pubblica sicurezza	pag. 129
- Le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria	pag. 132
Conclusioni	pag. 138
Bibliografia	pag. 146



Introduzione

Partendo da un inquadramento generale delle funzioni e Forze di polizia, con il presente lavoro si concentrerà l'attenzione sull'organizzazione forestale statale, ovvero sul Corpo forestale dello Stato, facendo riferimento alla storia, ai passaggi normativi salienti, alle funzioni, all'organizzazione, alle modalità di accesso, allo sviluppo delle carriere e alle mansioni del personale, nonché ai rapporti con le regioni e con gli enti locali.

Si tratterà successivamente delle funzioni del Corpo forestale dello Stato alla luce del riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, recentemente disposto dal Ministero dell'Interno.

Si passerà di seguito ad esaminare le tematiche connesse alle organizzazioni forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, trattando, anche per i sei corpi forestali delle realtà a statuto speciale (quattro regionali - Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta - e due provinciali - Trento e Bolzano -), i passaggi normativi di rilievo, le funzioni, l'organizzazione, le modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni del personale.

Quindi, si prenderanno in considerazione le strutture forestali comuni alle regioni sia a statuto ordinario che speciale, ovvero i Servizi forestali regionali, con riferimento alla Regione Veneto.

Si esaminerà di seguito una serie di problematiche, che vengono in rilievo ai fini del presente elaborato, connesse alle modifiche apportate alla Costituzione nel 2001.

Proprio perché strettamente connessa ai vari argomenti trattati, particolare attenzione sarà dedicata alla legge con cui nel 2002 la Regione Lombardia ha istituito il proprio Corpo forestale e alle connesse questioni di illegittimità costituzionale, emerse a seguito del ricorso presentato dal Governo.

La panoramica sarà completata con un approfondimento delle funzioni di polizia connesse alle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con riferimento sia al Corpo forestale dello Stato che ai corpi forestali delle realtà autonome.

Nelle conclusioni sarà considerato il cambiamento di ruolo del forestale alla luce delle evoluzioni verificatesi e saranno evidenziate alcune differenze tra le organizzazioni forestali, in particolare tra quella statale e quelle delle realtà autonome, mettendo anche in rilievo gli aspetti attualmente problematici. Accanto a quest'ultimi saranno infine indicati dei possibili interventi di miglioramento.



Polizia amministrativa e polizia di sicurezza

Per *polizia amministrativa* si intende l'insieme delle attività della pubblica amministrazione dirette a far osservare le limitazioni imposte dalle leggi o dai regolamenti alle attività dei privati, in modo da preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e quindi fare in modo che tali attività non causino danni alla società.

L'autorità amministrativa ha quindi il compito di tutelare l'ordine, la tranquillità sociale, la sicurezza delle persone, la proprietà e la moralità contro eventuali comportamenti illeciti.

L'attività di prevenzione può essere svolta in vari settori che si distinguono a seconda dell'oggetto della tutela e dell'autorità a cui la legge affida il compito di esercitare la stessa; ad ogni settore corrisponde una branca della polizia amministrativa¹.

Nel suo insieme, la polizia amministrativa è «attività di regolamentazione, vigilanza e controllo di determinati settori dello sviluppo economico-sociale» (come il commercio, il turismo, l'urbanistica, l'industria alberghiera); in senso più restrittivo e tecnico, le sue funzioni si possono definire “strumentali” rispetto alle funzioni “principali” esercitate dalle autorità amministrative nelle materie attinenti allo sviluppo economico, alla sicurezza sociale, all'assetto e all'utilizzazione del territorio².

Dalla polizia amministrativa si distingue la *polizia giudiziaria*, che ha invece carattere repressivo, essendo deputata alla repressione dei reati e all'assicurazione dei responsabili alla giustizia. La polizia giudiziaria è posta sotto le dipendenze dell'autorità giudiziaria³.

La *polizia di sicurezza* è quella branca della polizia amministrativa che è chiamata a vigilare sull'ordine pubblico e a garantire la pubblica sicurezza: «è precisamente quella che la legge commette all'autorità di pubblica sicurezza»⁴.

Lo svolgimento dell'attività di polizia di sicurezza si esplicita con l'adozione dei provvedimenti e delle misure previsti dalla legge, che possono essere preventivi (con lo scopo cioè di rimuovere comportamenti antiggiuridici) o repressivi (per impedire che attività illecite abbiano seguito), nonché con una generale attività di vigilanza sulla popolazione per assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato,

¹ SANDULLI ALDO M., *Manuale di diritto amministrativo*, XV Edizione, 1 vol., Jovene Editore, Napoli, 1989, pag. 980. CALESINI GIOVANNI, *Leggi di pubblica sicurezza, illeciti amministrativi, con prontuario dei controlli di polizia*, XVI edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2005, pagg. 31-32. INGLETTI VITO, *Diritto di polizia giudiziaria, diritto penale, procedura penale, diritto di polizia*, VIII Edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2006, pagg. 501-502.

² DI RAIMONDO MARCO, *Pubblica sicurezza Manuale per le forze di polizia*, III edizione, Maggioli Editore, Rimini, 1997, pag. 26. Al riguardo, l'autore fa espresso riferimento al D.P.R. n. 616/1977, contenente le norme delegate in attuazione della L. n. 382/1975.

³ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 31. SANDULLI ALDO M., op. cit., pag. 980.

⁴ SANDULLI ALDO M., op. cit., pag. 980.

delle regioni e degli locali⁵.

Oltre alla polizia di sicurezza, la polizia amministrativa comprende la polizia forestale, la polizia demaniale, la polizia sanitaria, la polizia stradale, la polizia di frontiera, la polizia postale, ecc.⁶

Mentre le regioni, le province, i comuni e le comunità montane esercitano funzioni di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza in base a quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*), la polizia di sicurezza è di esclusiva competenza dello Stato, con le uniche eccezioni riscontrabili in alcune regioni a statuto speciale⁷.

In tali realtà, infatti, sono attribuite particolari forme di autonomia dagli statuti, adottati con leggi costituzionali (art. 116 Cost.). Ad eccezione del Friuli Venezia Giulia, in cui non è conferita alcuna competenza in materia di pubblica sicurezza ad organi regionali⁸, gli statuti demandano ad autorità non statali determinate competenze in materia di pubblica sicurezza:

1. in Sicilia le funzioni sono attribuite al presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (*Statuto della Regione Siciliana*)⁹;
2. in Valle d'Aosta, ove manca il prefetto, in base alla previsione contenuta nell'art. 44 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*) alla funzione sovrintende il presidente della Regione, secondo le disposizioni del Governo, anche se quest'ultimo ha la facoltà, per ragioni di sicurezza dello Stato, di assumere direttamente la tutela dell'ordine pubblico¹⁰;
3. in Sardegna il Governo può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico, a norma dell'art. 49 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (*Statuto speciale per la Sardegna*);
4. in Trentino-Alto Adige, secondo quanto stabilito dall'art. 77 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (*Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige*), la funzione compete al commissario del Governo, presente in ciascuna delle due Province autonome di Trento e Bolzano¹¹.

Il concetto di *ordine pubblico* lo si ritrova in vari provvedimenti normativi: in diritto privato, ad esempio, nel codice civile vigente, all'art. 31 delle preleggi e in vari articoli (634, 647, 1229, 1343, 1354, 2332, ecc.); in diritto penale, già nel codice penale del 1889 erano previsti i reati contro l'ordine pubblico ed il vigente codice penale, al titolo V, ha confermato tale impostazione.

⁵ INGLETTI VITO, op. cit., pagg. 506-507.

⁶ SANDULLI ALDO M., op. cit., pag. 980. CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 31. INGLETTI VITO, op. cit., pagg. 501-502. In particolare, Sandulli osserva che si tratta di classificazioni convenzionali e approssimative.

⁷ SANDULLI ALDO M., op. cit., pag. 982. CALESINI GIOVANNI, op. cit., pagg. 31-32.

⁸ Lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (L.Cost. 31-01-1963, n. 1) non contiene infatti alcun riferimento a competenze regionali in questa materia.

⁹ Convertito in L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (*Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*).

¹⁰ Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545 (*Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*), al Presidente spettano, tra le altre, tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto.

¹¹ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 49.

La Costituzione cita l'«ordine pubblico e sicurezza» all'art. 117 e ammette poi una serie di limitazioni a talune libertà fondamentali¹², elencando altrettanti contenuti per una possibile ricostruzione della nozione di ordine pubblico. Secondo la Corte Costituzionale, per ordine pubblico si intende l'insieme dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale (v. Corte cost. 25-02-1988 n. 218¹³).

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, pone la nozione di tutela dell'ordine pubblico al centro della materia della pubblica sicurezza. Anzi, nel nostro ordinamento i due termini (sicurezza pubblica e ordine pubblico) sono strettamente connessi: trattasi infatti di un settore, riservato come detto alla competenza statale, che concerne le misure di mantenimento dell'ordine pubblico o la prevenzione dei reati, da considerare contrapposto ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale (v. Corte cost. 25-07-2001 n. 290¹⁴ e Corte cost. 26-07-2002 n. 407¹⁵).

La distinzione tra i due concetti non si presenta quindi agevole: la Corte di Cassazione ha affermato che per certi aspetti si può dire che la sicurezza pubblica è la percezione concreta da parte dei cittadini della retta tutela dell'ordine pubblico (Cass. 14-4-1951, in *Giust. Pen.* 1951, II, 1118)¹⁶.

L'art. 159 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*) riporta alcune importanti definizioni in tema di ripartizione delle competenze di polizia, dalle quali si evince che:

- a) spettano esclusivamente allo Stato le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'art. 1, comma 3, lettera l), della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*); queste concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni;
- b) spettano alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale; queste concernono le misure dirette

¹² Il riferimento deve ritenersi alla libertà personale (art. 13 Cost.), di domicilio (art. 14 Cost.), di comunicazione (art. 15 Cost.), di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17), di associazione (art. 18 Cost.), di religione (art. 19 Cost.), di pensiero (art. 21). CALESINI GIOVANNI, op. cit., pagg. 89-97. INGLETTI VITO, op. cit., pagg. 503-506. In *Elementi di Legislazione e Ordinamento della Pubblica Sicurezza*, ed. rivista nel testo dalla dott.ssa Mariarosa Rumore, Collana Timone, Edizioni Simone, Napoli, 2005, pag. 25, si osserva come «l'assenza di una clausola generale di ordine pubblico rispetto alle singole libertà tutelate dalla Carta costituzionale, la riserva di giurisdizione per alcune libertà fondamentali (ad esempio la libertà personale) affermano il primato della libertà rispetto ai poteri di intervento dello Stato».

¹³ In *Giur. cost.*, 1988, pag. 849.

¹⁴ In *Giur. cost.*, 2001, pag. 2392.

¹⁵ In *Giur. cost.*, 2002, pag. 2940.

¹⁶ FRAGOLA SAVERIO PAOLO, ATZORI PIERFRANCESCO, *Lineamenti del diritto di polizia*, ed. Cedam, Padova, 1990, pag. 2.

ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica¹⁷.

¹⁷ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pagg. 33-35.



Le Forze di polizia

Con l'espressione *forze dell'ordine* si fa riferimento all'insieme degli organismi pubblici che svolgono compiti di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni di legge. Trattasi generalmente di corpi con ordinamenti autonomi e con struttura gerarchica, che svolgono sia funzioni di polizia amministrativa che funzioni di polizia giudiziaria (ma potrebbero avere anche una sola delle due funzioni). Attualmente il numero di questi corpi è elevato e accanto a organi con competenze generali operanti su tutto il territorio nazionale, ci sono molte amministrazioni con specifici compiti di polizia e con competenza limitata in quanto a territorio e materia¹⁸.

La legge 1 aprile 1981, n 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*) prevede, all'art. 16, quali siano le varie componenti delle Forze di polizia legittimate allo svolgimento delle specifiche funzioni a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sotto il diretto controllo governativo.

La norma stabilisce che «ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica».

La norma prevede anche che «fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia¹⁹ e il Corpo forestale dello Stato».

Le Forze di polizia, sancisce infine il medesimo art. 16, intervengono inoltre per prestare alla popolazione il pubblico soccorso in occasione di eventi gravi e calamità naturali.

Dalla precitata norma si deduce che in Italia le Forze di polizia sono quindi cinque: la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo di Polizia Penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato²⁰.

Dall'esame del dettato normativo, si ricava, altresì, che le prime due, ovvero la Polizia di Stato e l'Arma di Carabinieri, sono da ritenersi in servizio permanente di pubblica sicurezza, mentre il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo di Polizia Penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato svolgono servizi di ordine e di sicurezza pubblica esclusivamente

¹⁸ MORGIGNI ALDO, *L'attività della polizia giudiziaria*, Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 2002, pagg. 61-62.

¹⁹ Leggasi Polizia Penitenziaria: la nuova denominazione è stata prevista dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 395 (*Istituzione del Corpo di Polizia penitenziaria*).

²⁰ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 39.

in concorso con le altre Forze di polizia²¹.

Dettagliando ulteriormente, si può sottolineare che è la Polizia di Stato la principale, specifica e funzionale struttura di polizia. Tutte le altre Forze sono chiamate a svolgere funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, pur essendo sottoposte ad ordinamenti autonomi²².

La presenza di cinque Forze di polizia e la complessità della struttura amministrativa del sistema necessitano di un coordinamento, affidato all'Autorità di pubblica sicurezza; la necessità è emersa dai lavori parlamentari che hanno portato alla L. n. 121/81, che hanno fatto emergere «la piena consapevolezza, da cui scaturisce lo stesso successo dell'idea di coordinamento, dell'essenzialità democratica di questo pluralismo delle Forze di polizia»²³.

Le Forze di polizia sono infatti organizzate dall'Autorità di pubblica sicurezza, che dirige i servizi di pubblica sicurezza e ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. può emanare dei provvedimenti di polizia, quali ordinanze, ordini e decreti, e rilasciare licenze e autorizzazioni²⁴.

Il Ministro dell'Interno è l'Autorità nazionale di pubblica sicurezza²⁵ ed è pertanto il responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica. Gli altri organi centrali sono il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che è una struttura del Ministero, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il Consiglio Nazionale di Polizia²⁶. Al Ministro è devoluto il coordinamento di tutte le Forze di polizia²⁷.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza attua la politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, provvede al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, dirige e amministra la Polizia di Stato, dirige e gestisce i supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno²⁸.

Sono invece organi periferici (provinciali e locali) di pubblica sicurezza il prefetto, che è il rappresentante del Governo nel suo complesso, il comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, il questore e le varie autorità locali di pubblica sicurezza (funzionari preposti ai Commissariati di Polizia o, in mancanza, i sindaci)²⁹.

Con l'istituzione dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica - organi ausiliari di consulenza per l'autorità di P.S. a cui sono sottoposte le questioni generali relative alla

²¹ INGLETTI VITO, op. cit., pag. 507 e DI RAIMONDO MARCO, op. cit. pag. 74. Quest'ultimo autore evidenzia che il Corpo di Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato concorrono solamente ai citati servizi, in quanto in genere svolgono attribuzioni diverse.

²² In *Elementi di Legislazione e Ordinamento della Pubblica Sicurezza*, op. cit., pag. 28.

²³ MOSCA CARLO, *Il coordinamento delle Forze di polizia teoria generale*, ed. Cedam, Padova, 2005, pag. 138.

²⁴ INGLETTI VITO, op. cit., pagg. 508, 519 e 520.

²⁵ L'innovazione è stata introdotta dalla L. n. 121/81 (art. 1). In precedenza il T.U.L.P.S. distingueva esclusivamente due categorie: autorità provinciale di pubblica sicurezza e autorità locale di pubblica sicurezza. CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 38.

²⁶ INGLETTI VITO, op. cit., pagg. 510. CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 38.

²⁷ INGLETTI VITO, op. cit., pag. 510.

²⁸ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 40.

²⁹ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pagg. 41-45 e INGLETTI VITO, op. cit., pag. 512.

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - il legislatore ha disciplinato il coordinamento dell'attività delle diverse Forze di polizia.

Il Comitato nazionale è istituito presso il Ministero dell'Interno, è presieduto dal Ministro dell'Interno ed è composto da un sottosegretario di Stato per l'Interno, dal Capo della Polizia, dai Comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria³⁰.

Il comitato provinciale è organo di consulenza del prefetto, che lo presiede, ed è costituito dal Questore, dal Sindaco del comune di capoluogo, dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo forestale dello Stato (altre autorità possono essere chiamate dal Prefetto in relazione ai problemi da trattare)³¹.

I servizi di ordine pubblico sono diretti dagli ufficiali di pubblica sicurezza, in esecuzione degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza. Gli agenti di pubblica sicurezza, invece, hanno compiti esecutivi e ricevono gli ordini dagli ufficiali di pubblica sicurezza³².

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza sono contemplati, rispettivamente, ai capi I e II del R.D. 31 agosto 1907, n. 690 (*Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza*). Ai sensi dell'art. 73 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*), essi portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti; tale facoltà è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

Sono ufficiali di pubblica sicurezza:

1. i dirigenti e i commissari della Polizia di Stato;
2. gli ufficiali dei Carabinieri;
3. il sindaco nei comuni che sono sprovvisti di un ufficio di pubblica sicurezza.

Sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza:

1. i dirigenti e commissari del Corpo forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria;
2. gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dei Carabinieri.

Sono agenti di pubblica sicurezza:

1. gli ufficiali della Guardia di Finanza;
2. gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della Polizia di Stato;
3. gli appartenenti ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
4. gli appartenenti ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente della Polizia Penitenziaria;
5. i sottufficiali (ruolo brigadieri e marescialli) e gli appartenenti al ruolo di accesso dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
6. i Vigili del Fuoco;

³⁰ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 41.

³¹ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 45.

³² CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 49 e INGLETTI VITO, op. cit., pag. 508.

7. i Vigili urbani (quando la qualifica è conferita dal prefetto a norma dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*));
8. altre categorie di operatori (guardie campestri, daziarie, boschive, guardie telegrafiche e di strade ferrate, cantonieri, agenti destinati alla vigilanza su speciali normative statali - art. 18 del R.D. n. 690/1907), riconosciute dal Prefetto;
9. i militari a disposizione dei prefetti e gli appartenenti ad alcune categorie del Ministero della Difesa³³.

Le attribuzioni degli agenti e degli ufficiali di pubblica sicurezza sono previste all'art. 34 del R.D. n. 690/1907: «gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni».

Nell'ambito dell'attività di servizio e per accertare il rispetto delle disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza o comunque per prevenire turbative all'ordine pubblico, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono quindi accedere ai locali in cui si svolgono attività soggette ad autorizzazione, esercitare i controlli previsti dal T.U.L.P.S. o altre leggi speciali (es. per la prevenzione dei delitti di riciclaggio o ricettazione o di armi ed esplosivi), richiedere la visione dei registri previsti dalle autorizzazioni di polizia, ordinare la sospensione o la cessazione di spettacoli pubblici e in caso di tumulti, disordini, pericoli e offese alla morale e al buon costume lo sgombero dei locali, accedere alle sale ove si svolgono giochi leciti per svolgere i controlli³⁴.

Accanto alle funzioni di pubblica sicurezza e più in generale di polizia amministrativa, gli appartenenti alle Forze di polizia svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

Le citate funzioni interferiscono normalmente tra loro in quanto nella pratica è frequente che si passi dall'attività di polizia amministrativa a quelle di polizia giudiziaria, quando vengono scoperti indizi di reato durante attività di vigilanza o ispezione³⁵.

La polizia giudiziaria, come già affermato, cura la repressione dei reati ed è soggetto del procedimento penale, pur non essendone parte; dispone di proprie specifiche funzioni ma non costituisce uno specifico organismo, né i titolari dei poteri di polizia giudiziaria sono tutti appartenenti ad uno stesso corpo. L'art. 10 della Costituzione prevede una diretta

³³ Per la classificazione vedasi CALESINI GIOVANNI, op. cit., pagg. 49-50 e INGLETTI VITO, op. cit., pagg. 508-509. La stessa è stata adattata da chi scrive in relazione alla nuova qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza attribuita ai dirigenti e i ai commissari del Corpo forestale dello Stato (D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155, *Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78*) e della Polizia Penitenziaria (D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, *Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266*).

³⁴ CALESINI GIOVANNI, op. cit., pag. 50.

³⁵ MORGIGNI ALDO, op. cit., pag. 66.

disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono quindi alle effettive dipendenze, seppur solo funzionali, dei singoli uffici giudiziari ed in particolare dell'ufficio del pubblico ministero che è il gestore delle indagini³⁶.

Tale dipendenza si differenzia da quella gerarchica essendo legata alle funzioni svolte dalla polizia giudiziaria e non alla posizione ricoperta nella struttura di appartenenza, che comporta il dovere di eseguire gli ordini provenienti dal soggetto gerarchicamente sovraordinato: la dipendenza funzionale vincola l'operatore con le qualifiche di polizia giudiziaria ad eseguire l'ordine che proviene dall'autorità giudiziaria, che è esterna al corpo di appartenenza³⁷.

Vi sono comunque anche sezioni di polizia giudiziaria, ovvero uffici interni alle procure della Repubblica costituiti da appartenenti alle Forze di polizia alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria e servizi di polizia giudiziaria, ovvero uffici delle singole Forze di polizia che svolgono in via esclusiva funzioni di polizia giudiziaria³⁸.

Si è più volte fatto riferimento alle funzioni di polizia giudiziaria. Esse sono contemplate all'art. 55 c.p.p.: la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati (anche di propria iniziativa), impedire che gli stessi vengano portati a ulteriori conseguenze, deve ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. La polizia giudiziaria, inoltre, svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

La polizia giudiziaria, pertanto, partecipa direttamente alla funzione giudiziaria e svolge sostanzialmente un'attività di repressione, intervenendo quando le violazioni della legge penale sono già state commesse ed eventualmente per impedirne gli ulteriori effetti (in questo senso si differenzia, come già visto, dall'altra tipica funzione di polizia ovvero quella di polizia amministrativa)³⁹.

Con riferimento a tali funzioni, l'art. 57 del c.p.p.⁴⁰ definisce gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1. i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
2. gli ufficiali superiori e inferiori, i marescialli e i brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza;
3. il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza;

³⁶ INGLETTI VITO, op. cit., pag. 279. L'autore, a pag. 82, osserva peraltro che il nostro sistema processuale esclude che venga istituito un corpo di polizia giudiziaria separato e alla diretta dipendenza dalla magistratura.

³⁷ MORGIGNI ALDO, op. cit., pag. 78.

³⁸ MORGIGNI ALDO, op. cit., pagg. 105 e 112.

³⁹ AMATO GIUSEPPE, D'ANDRIA MARIO, Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1990, pag. 23.

⁴⁰ L'art. 57 dell'attuale c.p.p. corrisponde all'art. 221 del codice del 1930 (AMATO GIUSEPPE, D'ANDRIA MARIO, op. cit., pag. 24).

4. gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente al periodo in cui hanno il comando di una stazione (Legge 11 gennaio 1945, n. 30), gli assistenti capo della Polizia di Stato (art. 3 della Legge 21 novembre 1987, n. 387), della Polizia Penitenziaria (art. 4 Legge 30 ottobre 1992, n. 443) e del Corpo forestale dello Stato (art. 3 della Legge 21 novembre 1987, n. 387) e gli appuntati scelti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con determinati requisiti (di anzianità nel grado o nel servizio e il superamento di apposito corso di qualificazione)⁴¹;
5. i responsabili del servizio del corpo di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e al controllo, quando sono in servizio, limitatamente all'ambito dell'ente territoriale di appartenenza (art. 5, primo comma, lett. a L. n. 65/1986)⁴²;
6. nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del c.p.p.⁴³

Non rivestono le qualità di ufficiale di polizia giudiziaria gli ufficiali generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (L. n. 368/1940), i questori, i primi dirigenti che svolgono le funzioni di vice questore vicario, i dirigenti superiori e i dirigenti generali della Polizia di Stato (art. 39 L. n. 121/81).

Sono *agenti di polizia giudiziaria*:

1. gli agenti e assistenti della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
2. i carabinieri e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri, i finanzieri e gli appuntati della Guardia di Finanza;
3. le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
4. nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del c.p.p.

Dall'art. 57 c.p.p. si deduce, anzitutto, che è distinta la figura dell'agente di polizia giudiziaria da quella dell'ufficiale di polizia giudiziaria: questa distinzione è essenziale ai fini dell'individuazione degli atti del procedimento che possono essere compiuti solo dagli ufficiali, da quelli che possono essere compiuti anche dagli agenti. In sostanza, gli ufficiali esercitano tutte le funzioni di cui all'art. 55 del c.p.p., mentre gli agenti possono compiere

⁴¹ INGLETTI VITO, op. cit., pag. 285. Riguardo le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria degli assistenti capo e degli appuntati scelti, l'autore osserva che si tratta di personale transitato in un ruolo ad esaurimento in seguito ai decreti legislativi 197, 198, 199, 200 e 201 del 12 maggio 1995, poiché non è più previsto che il personale con tali qualifiche sia ufficiale di polizia giudiziaria.

⁴² INGLETTI VITO, op. cit., pag. 285.

⁴³ La disposizione è contenuta al comma 3 dell'art. 57 del c.p.p., con riguardo sia agli ufficiali che agli agenti di polizia giudiziaria. MORGIGNI ALDO, op. cit., pag. 96, osserva che si tratta di un numero elevato di organi, poiché la legge ha attribuito le funzioni di polizia giudiziaria con specifico riferimento agli illeciti di competenza di ciascun ente di appartenenza. Lo scopo del legislatore, per il citato autore, è di evitare la sospensione dell'attività di accertamento e l'intervento della polizia giudiziaria, qualora l'organo precedente svolga solo funzioni amministrative (art. 220 disp. att. c.p.p.). Inoltre, l'autore distingue tra forze di polizia giudiziaria locale, alle quali appartengono i corpi di polizia municipale e provinciale e forze di polizia con competenza speciale, alle quali appartengono i funzionari con compiti di polizia giudiziaria limitati alle materie di competenza dell'ente e la cui tipologia è eterogenea ed in continua evoluzione.

solo gli atti di indagine stabiliti dalle norme di procedura penale⁴⁴.

Chi scrive sottolinea che ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono compiere, in misura maggiore degli «organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro», tutti gli atti di accertamento previsti per le sanzioni amministrative (cioè, oltre ad assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica, «possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione»).

Essendoci una subordinazione gerarchica all'interno delle organizzazioni di appartenenza, gli ufficiali hanno dei poteri direttivi nei confronti degli agenti⁴⁵. Spesso si trovano ad operare sul campo ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti a corpi diversi: in questi casi, di norma, il pubblico ministero risolve la situazione privilegiando criteri di competenza territoriale o di specializzazione per materia o lasciando gli accertamenti a chi è intervenuto per primo⁴⁶.

Le figure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 57 del c.p.p., appartenenti alle Forze di polizia dello Stato, sono munite di una «competenza generale» nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e questo legittima la prevenzione, la repressione e l'accertamento di qualsiasi reato⁴⁷.

Di esse, a svolgere in via prevalente e continuativa compiti di polizia giudiziaria sono la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, quest'ultima con particolare riguardo alla repressione della criminalità economica; tali Forze compongono ordinariamente le sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici del pubblico ministero. La Polizia Penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato svolgono, per tradizione e ordinamento, compiti di polizia giudiziaria rispettivamente presso istituti penitenziari e presso aree naturali di particolare rilievo⁴⁸.

Determinate categorie di soggetti individuate secondo la previsione del comma 2

⁴⁴ INGLETTI VITO, op. cit., pag. 284. Si osserva comunque che l'art. 113 delle *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.*, prevede che «nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 (leggasi perquisizioni) e 354 commi 2 e 3 (leggasi accertamenti urgenti e sequestri) del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria». MORGIGNI ALDO, op. cit., pag. 90, osserva che la ragione giuridica di tale disposizione è quella di agevolare l'attività operativa della polizia giudiziaria e poiché i provvedimenti precitati devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria a garanzia di chi li ha subiti non c'è ragione di escludere l'applicazione dell'art. 113 citato anche nelle numerose ipotesi, previste da leggi speciali, con solo riferimento agli ufficiali di polizia giudiziaria.

⁴⁵ INGLETTI VITO, op. cit., pag. 284.

⁴⁶ MORGIGNI ALDO, op. cit., pag. 86. L'autore osserva che ci sono anche casi in cui a causa del disaccordo degli intervenuti si verifica la cd. duplicità delle indagini, quando cioè vengono trasmesse al pubblico ministero due distinte comunicazioni di reato con allegati verbali.

⁴⁷ INGLETTI VITO, op. cit., pag. 286.

⁴⁸ MORGIGNI ALDO, op. cit., pagg. 92-93. L'autore evidenzia, con riguardo alla Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, che l'attribuzione di compiti di polizia giudiziaria con competenza generale deriva dal fatto che normalmente sono le uniche Forze di polizia presenti nei luoghi dove si trovano i loro uffici, ovvero rispettivamente istituti di pena e aree protette.

dell'art. 57 del c.p.p. («le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio») e del comma 3 del medesimo art. 57 («nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni») hanno invece una “competenza limitata” in materia di polizia giudiziaria. La competenza è cioè piena in quanto a funzioni ma si può esercitare solo con riferimento ai reati accertati nell'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge⁴⁹. Se tali soggetti agiscono fuori dal servizio, dal territorio o dalle materie affidate dalla legge alla loro competenza, operano in carenza di potere e, conseguentemente, gli atti compiuti sono inesistenti e in alcuni casi addirittura illeciti⁵⁰.

Trattando più ampiamente il Corpo forestale dello Stato, nella parte dedicata, merita ora di esser fatto un cenno alle altre Forze di polizia⁵¹.

La Polizia di Stato è la Forza di polizia ad ordinamento civile⁵² che, come precedentemente evidenziato, dipende direttamente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, sollecitandone la collaborazione. I suoi compiti, previsti dall'art. 24 della L. n. 121/81, sono: tutelare l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini, vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità, tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, provvedere alla prevenzione e alla repressione dei reati e prestare soccorso in caso di calamità ed infortuni.

L'Arma dei Carabinieri è una delle quattro Forze Armate (con Esercito, Marina e Aeronautica) ed ha pertanto compiti militari, esercitando funzioni di polizia militare, concorrendo alla difesa della Patria e alle operazioni militari in Italia e all'estero, e compiti di polizia. Dipende dal Ministero della Difesa. I compiti dell'Arma sono elencati nell'art. 2 del R.D. 14 giugno 1934, n. 1169 (*Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali*) e sono quelli di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

La Guardia di Finanza è una speciale Forza di polizia dello stato italiano nata come “polizia di frontiera” ed è un corpo ad ordinamento militare dipendente direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Svolge compiti di polizia giudiziaria, polizia tributaria e pubblica sicurezza legati all'ambito economico e finanziario. L'art. 1 della L. 23 aprile

⁴⁹ INGLETTI VITO, op. cit., pag. 286.

⁵⁰ MORGIGNI ALDO, op. cit., pag. 92.

⁵¹ Per la sintetica individuazione delle caratteristiche e dei compiti delle Forze di polizia si è fatto riferimento alle fonti normative citate per ciascuna e alle informazioni disponibili sui siti internet istituzionali delle singole Forze di Polizia. Per la Guardia di Finanza anche a TINELLI GIUSEPPE, *Istituzioni di Diritto Tributario*, ed. CEDAM, Padova, 2004, pagg. 124-127.

⁵² La locuzione individua lo stato giuridico del personale della Polizia di Stato e allude ad uno dei due grandi gruppi di dipendenti dello Stato (civili e militari), ovvero quello civile. La specialità emerge in tutte le disposizioni di legge che si applicano a tale personale, che si discostano da quelle applicate al personale militare ma spesso anche dalle norme applicate agli impiegati civili dello Stato (T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamenti collegati). MONE LUIGI, *L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l'Ordinamento del Personale*, VIII edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2000, pag. 118. Ad avviso di chi scrive, le stesse considerazioni sono valide per la Polizia Penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.

1959, n. 189 (*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*), prevede in dettaglio i compiti della Guardia di Finanza: prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie, eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione, vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico, concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari, concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

La Polizia Penitenziaria è un corpo di polizia ad ordinamento civile dipendente dal Ministero della Giustizia e svolge compiti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza legati al settore penitenziario ed alla gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale. In particolare, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 395/1990, il Corpo di Polizia Penitenziaria assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza, partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati, espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

Alle Forze di polizia statale si affianca la polizia locale dipendente dagli enti amministrativi locali.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 65/1986 spettano ai comuni i compiti di *polizia locale* (urbana e rurale): l'art. 18 del D.P.R. n. 616/1977 ha esteso il concetto fino a ricomprendere tutte «le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali». L'art. 19 del citato Decreto ha ulteriormente esteso i compiti dei comuni, indicando tassativamente quali, che sembrano così, almeno in gran parte, esercitati per «delega dello Stato» (v. C. cost. 23-3-1987 n. 77, in *Giur. cost.*, 1987, pag. 622, CdS, IV, 30-9-1987 n. 556, in *Cons. di Stato*, 1987, pag. 1233): «Tutti i compiti in tal modo decentrati hanno perduto, laddove lo possedevano, il carattere di pubblica sicurezza»⁵³.

Oltre alla polizia municipale la polizia locale ricomprende anche la polizia provinciale. Si assiste sempre più diffusamente alla nascita di questi corpi, con compiti di vigilanza sulle competenze amministrative della province. La competenza dei corpi di polizia provinciale, nell'ambito della polizia amministrativa, è circoscritta a settori di competenza dell'ente di appartenenza.⁵⁴

I corpi e i servizi di polizia provinciale, presenti in oltre il 70 per cento delle province italiane, svolgono prevalentemente compiti di polizia ambientale (su rifiuti, acque, caccia e pesca) ma anche i nuovi compiti di polizia amministrativa locale (trasferiti con il D.Lgs. n. 112/1998) e di polizia stradale, attribuiti con le nuove disposizioni del Codice della strada⁵⁵.

⁵³ SANDULLI ALDO M., op. cit. pag. 981.

⁵⁴ *Elementi di Legislazione e Ordinamento della Pubblica Sicurezza*, ed. rivista nel testo dalla dott.ssa Mariarosa Rumore, Collana Timone, Edizioni Simone, Napoli, 2005, pag. 23.

⁵⁵ Pubblicato in http://www.upinet.it/contributo.asp?id_contributo=376&canale=15&id_tema=70

Sostanzialmente, la differenza tra polizie municipali e polizie provinciali, oltre all'ambito territoriale di competenza riguarda le competenze amministrative, in quanto mentre per le prime esiste una specifica normativa di riferimento, ovvero la L. n. 65/1986, per le seconde si fa momentaneamente riferimento a tale normativa, anche per quanto concerne il profilo strutturale del corpo di polizia provinciale⁵⁶.

Dopo le modifiche del Titolo V della Costituzione, di cui si tratterà in seguito, la polizia locale è chiamata ad un nuovo ruolo nella costruzione di politiche integrate per la sicurezza⁵⁷ ed in particolare è chiamata nelle città a fornire un contributo determinante ai fini del governo complessivo della sicurezza, in sinergia con i soggetti istituzionali competenti in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico^{58 59}.

Le modifiche al Codice della strada cui ci si riferisce sono quelle apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (*Modifiche ed integrazioni al codice della strada*).

⁵⁶ In *Elementi di Legislazione e Ordinamento della Pubblica Sicurezza*, op. cit., pag. 23.

⁵⁷ Così si deduce dalla premessa alle *Disposizione per l'area di vigilanza e della polizia locale*, contenute nel *Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003*, sottoscritto in data 22 gennaio 2004.

⁵⁸ MEZZETTI LUCA (a cura di), *La Costituzione delle autonomie - Le riforme del Titolo V, Parte II della Costituzione*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2004, pag. 456.

⁵⁹ La Corte Costituzionale, in argomento, nella sentenza 17 marzo 2006 n. 105, in *Giur. cost.*, 2006, pag. 1035, afferma, anche richiamando precedenti pronunce, che «nella prospettiva di una completa ed articolata attuazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni regionali e locali ed istituzioni statali ... non può escludersi «che l'ordinamento statale persegua opportune forme di coordinamento tra Stato ed enti territoriali in materia di ordine e sicurezza pubblica» (v. sent. 5 marzo 2001 n. 55, in *Giur. cost.*, 2001, pag. 342) «volte, evidentemente, a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, "auspicabili" e suscettibili di trovare il loro fondamento anche "in accordi fra gli enti interessati", oltre che nella legislazione statale» (v. sent. 7 maggio 2004 n. 134, in *Giur. cost.*, 2004, pag. 1471) - cfr. con pag. 127.



Polizia forestale e Corpo forestale

Da quanto emerso nella parte dedicata alla polizia amministrativa e alla polizia di sicurezza, si può dedurre che per *polizia forestale* si intende quella branca della polizia amministrativa che tutela le foreste in senso stretto e l'ambiente in senso lato, affidata agli agenti di vigilanza incaricati delle rispettive funzioni.

L'art. 1 del D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 (*Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato*)⁶⁰ disponeva che il Corpo forestale dello Stato svolgesse compiti di «polizia forestale».

L'art. 10 della cd. Legge Forestale, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*) detta delle norme per la compilazione a approvazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F), mediante le quali vengono dettate le regole per l'utilizzo dei territori particolarmente vulnerabili, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, che «per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9⁶¹ possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque» (art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923).

Più in generale, le P.M.P.F. costituiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale nonché di altri usi del suolo per terreni di qualsiasi natura e destinazione che siano sottoposti al vincolo idrogeologico⁶².

Queste prescrizioni hanno avuto una importante parte per la salvaguardia della montagna italiana; inizialmente in vigore provincia per provincia, poi a livello regionale, con differenziazioni connesse alle caratteristiche ambientali, nella prima parte contengono delle disposizioni di natura tecnica cui attenersi e nella seconda le norme di polizia forestale che sanzionano le violazioni a dette disposizioni⁶³.

Venendo al significato attribuito alla locuzione *corpo forestale*, va esplicitato che, notoriamente, la parola *corpo* nelle forze armate o di polizia rappresenta una unità o una specialità; altrettanto noto è che il termine *forestale* deriva da *foresta*, ovvero concerne le foreste: mettendo assieme le due parole possiamo indicare un ente (o come vedremo in seguito, più enti) organizzato con un sistema gerarchico di tipo militare, posto a tutela delle foreste e più in generale dell'ambiente⁶⁴.

⁶⁰ Il Decreto è stato abrogato, ad eccezione del primo comma dell'art. 30, dall'art. 5, comma 2, della L. 6 febbraio 2004, n. 36.

⁶¹ Leggasi R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

⁶² Pubblicato in REGIONE SARDEGNA, http://www.regione.sardegna.it/corpoforestale/pmpf/pmpf_gen.htm

⁶³ Pubblicato in REGIONE EMILIA ROMAGNA, http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ambiente/corpo_forestale_stato/appr_pmpf.htm

⁶⁴ Per le varie definizioni vedasi ZINGARELLI NICOLA, *Lo Zingarelli 2007, vocabolario della lingua italiana*,

Strutture o corpi con compiti forestali si possono rintracciare più o meno in tutte le epoche storiche, dalla Roma monarchica al tardo Impero, dai tempi del feudalesimo a quelli dei liberi Comuni, fino ad arrivare alle monarchie del XVIII secolo. L'evoluzione di questi enti, delle loro forme di organizzazione e dei loro compiti, come si potrà constatare dalle pagine che seguono, è un interessante capitolo della vasta e complessa storia dell'economia forestale, dei sistemi politici e dei rapporti sociali del mondo rurale⁶⁵.

dodicesima edizione, ed. Zanichelli, Bologna, 2006.

⁶⁵ AA.VV., *Il Corpo forestale dello Stato*, Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, Roma, 1989, pag. 11 e documentazione pubblicata in CORPO FORESTALE DELLO STATO, http://www2.corpoforestaledellostato.it/portal/template/viewTemplate?templateId=sifh1oxbl8_layout_65n625xbm11.psm1



Il Corpo forestale dello Stato

Cenni storici e fonti normative⁶⁶

Sulle foreste l'uomo è da sempre intervenuto riducendone la superficie, per procurarsi legname, combustibili, spazi per l'agricoltura ed il pascolo del bestiame. Per contenere questa continua opera di deforestazione si è reso ben presto necessario intervenire con l'imposizione di divieti e limitazioni. In antichità si attribuì alla foresta una sua sacralità ed inviolabilità proprio per proteggerla, destinando alla sua custodia degli appositi incaricati, elevati a rango di sacerdoti (nella Roma monarchica si chiamavano *frates arvaes* e nelle Gallie *sacerdoti druidici*).

Il forestale del passato svolgeva in prevalenza un servizio di sorveglianza, a tutela dei diritti patrimoniali del Signore, come guardiaboschi e soprattutto come guardiacaccia; la vigilanza era quindi tesa ad assicurare i prodotti ed i redditi interessanti l'economia della corte e dello Stato. Del tutto assente o comunque modesta era la difesa della stabilità idrogeologica montana, anche in quegli Stati che, invece, in pianura realizzavano organiche opere di ingegneria idraulica. La tecnica interessava soltanto il taglio delle piante, la preparazione degli assortimenti legnosi, il loro trasporto ai centri commerciali, mentre di operazioni selvicolturali si può parlare solo per poche grandi foreste, proprietà di monasteri o di grossi istituti.

Una effettiva azione pubblica di intervento positivo, di gestione razionale e di miglioramento di tutto l'ambiente forestale e montano, si realizzò soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, quando ebbe inizio una lenta maturazione della legislazione forestale, e di conseguenza anche delle strutture operative pubbliche. Nei Paesi Europei, infatti, i primi decenni del XIX secolo videro il manifestarsi di un generale interesse per le foreste.

La rivoluzione francese ed il successivo periodo di conquiste napoleoniche avevano sconvolto le tradizioni feudali che regolavano la vita nelle campagne, lasciando più spazio ai diritti delle popolazioni, con conseguenze negative sulle finanze pubbliche. Nel giro di pochi anni la pressione sui boschi era diventata critica a causa dei dissodamenti per fronteggiare le frequenti carestie, di eccezionale gravità, come quelle del 1815-16 e 1845-47.

Il Congresso di Vienna (1814-1815) aveva riportato l'ordine tra le nazioni e

⁶⁶ La parte storica è stata costruita sulla base della seguente documentazione: GIORDANO NICOLÒ, SANCHIOLI CLAUDIO, *Il Corpo forestale dello Stato. Origini, evoluzione storica e uniformi*, ed. Ministero delle politiche agricole e Forestali, Roma, 2002, pagg. 13-62; GIORDANO NICOLÒ, SANCHIOLI CLAUDIO, *La Milizia Nazionale Forestale 1926-1945, Storia, uniformi e immagini*, Editori Associati per la Comunicazione s.r.l., Giuliano di Roma (FR), 2005, pagg. 19-38; AA.VV., *Il Corpo forestale dello Stato*, Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, Roma, 1989, pagg. 9-19 e documentazione pubblicata in CORPO FORESTALE DELLO STATO, (http://www2.corpoforestaledellostato.it/portal/template/viewTemplate?templateId=033saxxb17_layout_hd3jzuxbm10.psm1)

l'equilibrio tra l'Inghilterra e la Russia era stato ottenuto mediante l'isolamento della Francia e la costituzione di un'ampia fascia di territori sotto il dominio austriaco. La suddivisione dell'Europa sancita dal Congresso ebbe conseguenze significative anche per il nostro Paese, ove tornarono ad insediarsi le case regnanti scacciate dalle armate francesi.

In Italia, l'attuazione dei risultati del Congresso aveva determinato l'annessione al Regno di Sardegna di Genova, della Liguria, della Savoia, l'occupazione da parte dell'Austria di Milano e del Lombardo Veneto ed il controllo indiretto, mediante combinazioni dinastiche, della Toscana, del Ducato di Parma e di Piacenza. Il meridione, area di influenza britannica per la sicurezza delle rotte commerciali del Medio Oriente, veniva lasciato ai Borboni.

La principale preoccupazione dei sovrani fu quella di ristabilire lo *status quo*, imponendo norme e leggi diverse da quelle in vigore durante il periodo napoleonico. In questo periodo anche il settore forestale fu oggetto di un'intensa attività normativa il cui scopo essenziale era quello di garantire la difesa del patrimonio boschivo (soprattutto attraverso prescrizioni e divieti) e di permetterne al contempo l'utilizzazione per gli scopi sanciti dallo Stato.

Negli Stati italiani preunitari erano presenti dei Corpi di vigilanza sui boschi e sulle attività silvopastorali. Senza entrare nel dettaglio della normativa vigente in ogni Stato dell'epoca è importante fare un richiamo al Regno Piemontese che, a seguito delle vicende belliche e storiche del periodo risorgimentale, ha costituito la base politico amministrativa del futuro Regno d'Italia.

In Piemonte, con le *Regie Patenti* del 15 ottobre 1822, Carlo Felice stabiliva la costituzione dell'*Amministrazione forestale*. In esse si legge, infatti: «Abbiamo pure riputato conveniente di creare un'Amministrazione per la custodia e vigilanza de' boschi». Questa dichiarazione di intenti era supportata dalle norme relative alla gestione ed ai vincoli sui boschi del Regno, particolarmente rigidi, e trovò concreta applicazione con la definizione degli organici e dei compiti affidati all'Amministrazione nel relativo regolamento applicativo. Per la prima volta veniva costituita un'organizzazione articolata territorialmente in cui i forestali erano incaricati di «invigilare sui boschi» e di garantire la loro protezione. Per questo motivo l'annuale di fondazione del Corpo viene fatto risalire alle Regie Patenti.

Le *Regie Patenti* del 1833 furono emanate da Carlo Alberto e abrogarono quelle del 1822, stabilendo un regime meno vincolistico per la gestione e difesa dei boschi ed ebbero vita molto lunga (circa quarant'anni), venendo utilizzate anche dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Le attività cui erano chiamati gli amministratori per la vigilanza dei boschi in Piemonte riguardavano essenzialmente le modalità per garantire la conservazione, il miglioramento del patrimonio forestale e le operazioni relative al taglio ed alla vendita dei prodotti legnosi.

L'organizzazione istituita da Carlo Alberto prevedeva la suddivisione dei *Regi Stati di terra-ferma* in ventuno circondari (composti di una o più province) a loro volta distinti in distretti. Ogni circondario era curato da un Ispettore, ogni distretto aveva un Capo guardia. Il numero delle guardie era stabilito in base alla natura, estensione e situazione dei boschi. Le Regie patenti del 1833 stabilirono, quindi, una struttura organizzativa piuttosto articolata e capillare, meglio definendo i rapporti gerarchici ed i compiti assegnati al personale.

A partire dalla proclamazione del Regno d'Italia, nel 1861, fu avviato il processo di unificazione della legislazione in materia forestale vigente negli Stati preunitari. La Legge 20

giugno 1877, n. 3917 (*Legge forestale*), fu la prima legge che individuava indirizzi unitari per regolare i tagli e le opere consentite sui terreni collinari e montani e le prescrizioni cui i proprietari terrieri dovevano attenersi: lo Stato iniziava a prendere coscienza della necessità di adottare misure adeguate per contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico.

Con la Legge 2 giugno 1910, n. 277 (*Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura*), chiamata *Legge Luzzatti*, veniva creato il *Corpo Reale forestale*, con la Direzione generale delle foreste e il Consiglio superiore delle acque e foreste, parte dell'Amministrazione forestale, e veniva dato impulso all'acquisto di boschi e terreni per la costituzione del demanio forestale. L'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali iniziava un lento e prezioso lavoro di preservazione di aree naturali di importante valenza ambientale.

Il R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267, conferì unitarietà alla materia forestale: il provvedimento rappresenta infatti il primo e vero strumento normativo di tutela del territorio rurale e montano, attraverso la previsione del vincolo idrogeologico, la regolamentazione dell'utilizzo dei boschi e dei pascoli, il controllo dei dissodamenti e dei movimenti dei terreni, l'apertura delle strade e delle costruzioni. Il R.D. è poi seguito dal Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (*Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*).

Con R.D. 16 maggio 1926, n. 1066 (*Istituzione della milizia nazionale forestale*), viene soppresso il Corpo Reale delle Foreste e viene istituita la *Milizia Nazionale Forestale* che, durante il regime proseguirà l'opera di incremento del patrimonio boschivo, soprattutto con finalità a carattere produttivo. Negli anni '30 vengono creati i primi parchi nazionali e proseguono le opere idraulico forestali in numerose aree del paese.

Con la caduta del fascismo, il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16 (*Scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali*) decretò fra l'altro: «la Milizia Forestale passa a costituire con i suoi quadri il *Real Corpo delle foreste*... Con decreto Reale ... saranno determinate le modalità di attuazione per il ripristino del Real Corpo delle foreste e i compiti allo stesso assegnati...» (art. 17).

L'attuazione di quanto previsto dal suddetto decreto avvenne solo il 12 marzo 1948, con il D.Lgs. n. 804, che ha sancito la nascita del *Corpo forestale dello Stato* (C.F.S.), naturale prosecuzione dell'Amministrazione forestale, facente capo all'Ispettorato Generale delle Risorse forestali montane ed idriche presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali. Al personale del Corpo (composto da ispettori e sottufficiali di vario grado, guardie scelte e guardie forestali) vennero affidati i compiti di salvaguardare il patrimonio boschivo nazionale, di proseguire l'opera di sistemazione dei versanti e di vigilare sulle buone pratiche selvicolturali. Era quindi un Corpo tecnico con funzioni di polizia⁶⁷.

⁶⁷ Infatti, accanto a molteplici compiti tecnici o meglio tecnico-amministrativi (rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse; sistemazioni idraulico-forestale ed idraulico agrarie dei bacini montani e le sistemazioni idraulico-forestale dei comprensori di bonifica; incoraggiamenti alla selvicoltura ed all'alpicoltura, tutela tecnica ed economica dei boschi; tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici; tutela e il miglioramento dei pascoli montani; addestramento del personale forestale; ricerche ed applicazioni sperimentali forestali; statistica e catasto forestale; propaganda forestale; gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del demanio forestale dello stato; nonché, con una formula ampia, «quant'altro

Con la Legge 25 luglio del 1952, n. 991 (*Provvedimenti in favore dei territori montani*), denominata *Legge della Montagna*, venne avviata una politica organica di sviluppo delle zone montane, finalizzata a garantire migliori condizioni di vita attraverso la realizzazione di infrastrutture (strade, opifici, aziende agricole, sistemazione dei pascoli).

La Legge 18 febbraio 1963, n. 301 (*Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*), stabilisce la nuova organizzazione delle strutture e delle carriere del personale del Corpo forestale dello Stato.

Negli anni '70, con le Leggi 16 maggio 1970, n. 281 (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*) e 22 luglio 1975, n. 382 (*Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione*), con i relativi decreti delegati (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), vennero attribuite alle regioni molte competenze del C.F.S., come i criteri di gestione, i vincoli sui boschi, le autorità responsabili del settore forestale sia per la parte attiva sia per quella passiva, le provvidenze e sanzioni che variano da una regione all'altra. Per le regioni a statuto speciale, invece, la devoluzione di competenze era già avvenuta da qualche decennio, attraverso i rispettivi Statuti.

È a partire da quegli anni che lentamente viene meno l'aspetto tecnico ed inizia a prendere maggior peso l'attenzione nei confronti dei reati in materia ambientale. A partire dalla metà degli anni '70 il C.F.S. potenzia il sistema di lotta agli incendi boschivi, sperimentando, per la prima volta in Italia, l'impiego di aeromobili ad ala rotante nello spegnimento degli incendi. In questo periodo di circa vent'anni, mentre gradualmente nascevano ed entravano in funzione i consorzi di bonifica montana, e poi i consigli di valle e le comunità montane, il C.F.S. fu in molte zone il primo ed unico strumento di recupero fisico e di ripresa economica della montagna.

Nel 1981 il Corpo forestale dello Stato è stato incluso, con la Legge n. 121, tra le cinque Forze di polizia con compiti anche di protezione civile. L'art. 43 della citata Legge n. 121/1981 estende il trattamento economico del personale della Polizia di Stato al personale del Corpo forestale dello Stato, al quale si applicano, da questo momento, le norme della legge previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

Con la Legge 8 luglio 1986, n. 349 (*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*) il C.F.S. è stato chiamato espressamente a difendere le aree naturali.

Il nuovo Codice di procedura penale, approvato il 22 settembre 1988,⁶⁸ ha conferito al personale del Corpo forestale le qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (art. 57).

La Legge 1 febbraio 1989, n. 3 (*Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei*

sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste, in genere, e dell'economia montana»), era previsto qualche compito di polizia (precisamente si trattava di compiti di polizia forestale e di sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e sulle trazzere). CORPO FORESTALE DELLO STATO, *Sinossi forestale*, libro di testo per allievi della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Cittaducale (RI), 1949, pagg. 539-540.

⁶⁸ Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, concerne infatti l'*Approvazione del codice di procedura penale*.

carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), contiene alcune norme di accesso e avanzamento nelle carriere del personale del C.F.S., in armonia con quelle dettate per la Polizia di Stato.

Con la L. 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) fu attribuita al C.F.S. la sorveglianza dei territori nelle aree protette di importanza nazionale ed internazionale.

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*), attribuì ulteriori compiti all'Amministrazione forestale, inserendo il Corpo come struttura operativa nazionale nell'ambito del servizio di Protezione civile. Il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi venne potenziato e il personale del C.F.S. venne impiegato in soccorso delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Con il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 (*Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*), vengono disciplinate le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e con il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 (*Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato*), vennero introdotte significative innovazioni per lo status del personale: vennero infatti riordinate significativamente le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, in parallelo a quelle del personale della Polizia di Stato⁶⁹.

Nel 2000 sono entrate in vigore importanti norme che hanno avuta rilevanza per il Corpo forestale dello Stato, con la nuova Legge quadro in materia di incendi boschivi (Legge 21 novembre 2000, n. 353), con la Legge che individua il Corpo forestale quale struttura che concorre allo svolgimento di monitoraggio per la prevenzione del dissesto idrogeologico (Legge 11 dicembre 2000, n. 365) e con il decreto legislativo in materia di controllo sulle acque (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258)⁷⁰.

Con le Leggi 31 marzo 2000, n. 78 (*Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia*) e 26 marzo 2001, n. 128 (*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*), viene rafforzato l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato all'interno del comparto sicurezza e il riordino delle carriere dei funzionari dell'Amministrazione e del personale non direttivo e non dirigente del C.F.S.

Il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, sancito dalla Legge 6 febbraio 2004, n. 36, ha ribadito i compiti di polizia ambientale e forestale, nonché quelli di pubblica sicurezza e di protezione civile affidati al Corpo forestale dello Stato e ha ridisegnato il nuovo

⁶⁹ Cfr. con pag. 44.

⁷⁰ I tre provvedimenti citati concernono, rispettivamente, *Legge-quadro in materia di incendi boschivi; Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000; Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128.*

assetto organizzativo e funzionale del Corpo, rivedendo completamente la legge istitutiva⁷¹. I pilastri della nuova legge di riordino sono la sicurezza ambientale e agroalimentare e il C.F.S. viene così riconosciuto come moderna e specializzata Forza di polizia dello Stato⁷².

Il riordino del Corpo tra spinte di decentramento e valorizzazione

La Legge n. 36/2004 è il traguardo di un percorso difficile. A partire dal riconoscimento ottenuto con la Legge n. 121/1981, più volte il Parlamento aveva affrontato il tema del riordino del Corpo⁷³, ma senza successo, perché nessuna iniziativa politica aveva mai concluso l'iter legislativo.

Nel contempo, invece, il processo di decentramento di funzioni alle Regioni iniziato negli anni '70 aveva avuto una progressiva accelerazione, culminata nel maggio 2001 nel cd. decreto Bassanini, che disponeva la parziale regionalizzazione e quindi il potenziale smembramento del Corpo⁷⁴.

Dapprima, infatti, con il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 (*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*) era stato previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*), si doveva provvedere all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale (art. 4, comma 1).

In attuazione di quanto disposto da tale previsione normativa è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 (*Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143*). Con gli artt. 3 e 4 di tale Decreto, è stato previsto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, rispettivamente del personale e dei beni non necessari all'esercizio delle funzioni statali.

In particolare, è stato previsto che venisse trasferito alle regioni il 70 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data del 31 dicembre 1998, ripartito tra le regioni prioritariamente con i dipendenti in servizio in ciascuna. Il restante 30 per cento del personale, che sarebbe rimasto nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, sarebbe stato individuato a seguito di domanda degli interessati da presentare secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica⁷⁵. La norma prevedeva, altresì, che per assicurare

⁷¹ La Legge n. 36/2004, disciplina, infatti, il *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato* - cfr. con pag. 26.

⁷² ALEMANNI GIANNI, *Futuro nuovo per le sentinelle della natura*, articolo pubblicato in *Il Forestale, periodico di cultura ambientale*, rivista ufficiale del Corpo forestale dello Stato, anno V, n. 20, gennaio/febbraio 2004.

⁷³ Si citano i seguenti progetti di legge della XIV Legislatura: 559, 583, 748, 883, 897, 1478, 1480, 1486, 1535, 1590, 1660 (<http://www.camera.it>).

⁷⁴ MARTINELLI FAUSTO, *Dal sentiero alla vetta*, articolo pubblicato in *Il Forestale, periodico di cultura ambientale*, rivista ufficiale del Corpo forestale dello Stato, anno V, n. 20, gennaio/febbraio 2004.

⁷⁵ Il provvedimento doveva essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale.

l'unitarietà operativa del Corpo forestale sarebbero rimaste di competenza dello Stato le funzioni di formazione e addestramento anche del personale forestale regionale.

Per quanto riguarda i beni, la norma ha previsto che sarebbero stati trasferiti in proprietà alle regioni, dal 1 gennaio 2002, tutti i beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle regioni stesse ai sensi del D.Lgs. n. 143/1997, in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Corpo forestale dello Stato, compresi i beni mobili costituenti pertinenze dei predetti beni immobili; sarebbero rimasti in proprietà allo Stato e assegnati in uso al Ministero delle Politiche agricole e forestali i beni immobili statali necessari all'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato. In allegato al Decreto era contenuta una serie di tabelle con un elenco dettagliato, per ufficio e per regione, dei beni trasferiti e di quelli che sarebbero rimasti in proprietà dello Stato.

Nelle modalità stabilite dalla L. n. 59/1997 (art. 3, comma 1 lett. d e art. 7, comma 3), la norma prevedeva altresì il riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti attribuiti ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 143/1997 (art. 4, comma 2). In attuazione di quanto disposto da tale previsione normativa è stato previsto, dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*), il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'Ambiente, contestualmente all'emanazione del D.P.C.M. previsto dal comma 1 del D.Lgs. n. 143/1997 (art. 55, comma 8, ultimo periodo).

Dal quadro delineatosi, erano quindi state poste tutte le basi per un drastico ridimensionamento sia in termini di risorse strumentali che di risorse umane del Corpo forestale dello Stato, che, così ridotto, sarebbe passato alle dipendenze di un nuovo Ministero.

E già si erano posti dei problemi per assicurare l'unità operativa del Corpo forestale dello Stato e di quelle che venivano definite come «analoghe strutture regionali», tanto che con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di data 18 gennaio 2001, erano state stabilite le modalità di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e quelle che sarebbero state poste in essere dalle analoghe strutture regionali, attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di Segreteria, di un Comitato tecnico permanente e paritetico⁷⁶.

C'erano quindi tutte le premesse affinché ogni Regione istituisse un proprio Corpo forestale⁷⁷: sulla scorta di questi presupposti si è mossa la Regione Lombardia, come si

⁷⁶ Il citato provvedimento prevedeva che il Comitato, composto da dieci componenti forniti di competenze tecniche in materia ambientale e forestale, di cui cinque designati da membri del Governo e cinque dai Presidenti delle Regioni e Province autonome, veniva incaricato di curare il raccordo e il supporto necessari a perseguire gli obiettivi del provvedimento, che partiva dalla considerazione della necessità di garantire lo svolgimento unitario dell'attività di formazione e addestramento del Corpo forestale dello Stato e delle analoghe strutture regionali, di porre in essere un'adeguata attività di monitoraggio in materia ambientale e forestale tra Amministrazioni statali e regionali e di assicurare un adeguato interscambio di dati ed informazioni sulle materie di competenza del Corpo forestale dello Stato e delle analoghe strutture regionali.

⁷⁷ In alcuni progetti di legge per il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, come il n. 1590 Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, presentata in data 18 settembre 2001, si prevedeva che le regioni a statuto ordinario potevano costituire corpi forestali regionali (art. 6).

vedrà di seguito.

Questo processo di decentramento è stato fermato dalla L. n. 36/2004, che ha rivisto le disposizioni anzidette come segue:

- a) all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1997, sono state soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato» (art. 5, comma 3);
- b) all'art. 55, comma 8, del D.Lgs. n. 300/1999, è stato soppresso l'ultimo periodo (art. 5, comma 4).

È stato così rispettivamente evitato il trasferimento delle risorse del Corpo forestale dello Stato alle regioni e il passaggio al Ministero dell'Ambiente.

Natura giuridica e compiti istituzionali

La natura giuridica e i compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato sono definiti all'art. 1 della L. n. 36/2004. Dal dettato normativo emerge anzitutto che il Corpo è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema.

Questi i compiti istituzionali del C.F.S.:

- a) a) concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della Legge 1 aprile 1981, n. 121;
- b) b) concorrere al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
- c) c) svolgere attività di polizia giudiziaria e vigilare sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi;
- d) d) essere struttura operativa nazionale di protezione civile.

Dal quadro citato si deduce quindi la specializzazione del Corpo, tutta incentrata sulla tutela della natura. Non solo quindi delle foreste, ma, in generale, dell'ambiente e del territorio.

Il Corpo diventa una Forza di polizia che vuole essere paladina della natura. Non a caso ai forestali è spesso associata l'espressione «sentinelle della natura» e vengono indicati come «custodi consapevoli dell'ambiente e della qualità della nostra vita»⁷⁸, che diventa anche uno slogan della campagna di divulgazione condotta dal C.F.S.

Funzioni

Le funzioni del Corpo sono oggi dettagliatamente elencate all'art. 2 della Legge n. 36/2004 e sono quelle di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti:

- a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
- b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,

⁷⁸ ALEMANNI GIANNI, art. cit.

- con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 300/1999;
- c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione C.I.T.E.S.⁷⁹ e della relativa normativa comunitaria;
 - d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
 - e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
 - f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
 - g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
 - h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
 - i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
 - l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;
 - m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'art. 24 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (*Nuove disposizioni per le zone montane*).
 - n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

⁷⁹ Trattasi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con Legge 19 dicembre 1975, n. 874 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973*).

- o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;
 - p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
- Le precitate funzioni, specifica infine la norma, sono svolte fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

Organizzazione⁸⁰

L'organizzazione del Corpo è disciplinata dall'art. 3 della legge n. 36/2004. Anzitutto, è previsto che il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle Politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero.

È prevista nel contempo una dipendenza funzionale dal Ministro dell'Interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile e la possibilità, per il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, di avvalersi della collaborazione del C.F.S. per le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

A capo del C.F.S. è preposto un dirigente generale⁸¹ che assume la qualifica di Capo del Corpo forestale dello Stato. Il Capo del C.F.S. è nominato ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (*Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo*).

Gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti sono individuati con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155 (*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78*); con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 12 gennaio 2005 (*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato*) sono stati individuati gli Uffici dirigenziali di livello generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del C.F.S. Il capo III del precitato decreto è stato recentemente abrogato e sostituito con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 9 febbraio 2007 (*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato*).

L'assetto organizzativo attuale prevede che dal Capo del Corpo dipenda una Segreteria

⁸⁰ Questa parte è stata sviluppata sulla base della norma di riferimento, delle informazioni contenute sul volume di GIORDANO NICOLÒ, SANCHIOLI CLAUDIO sulle origini, evoluzione storica e uniformi del C.F.S. cit., pagg. 63-67 e sulla documentazione pubblicata su CORPO FORESTALE DELLO STATO, (http://www2.corpoforestaledellostato.it/portal/template/viewTemplate?templateId=1964jxxbkj_layout_a5s1y9xbmo.psml)

⁸¹ L'unità dirigenziale di livello generale è stata individuata presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni.

del Capo del Corpo, l'Ufficio studi e legislazione, l'Ufficio per la Biodiversità, l'Ufficio sistemi informativi automatizzati e telecomunicazioni e i 15 Comandi regionali, istituiti nelle regioni a statuto ordinario con sede nei capoluoghi di regione, cui sono preposti dirigenti superiori che assumono la denominazione di Comandanti regionali. I Comandi regionali operano sotto la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'Ispettorato generale, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da specifiche disposizioni.

Dai Comandi regionali dipendono 83 coordinamenti provinciali, cui sono preposti primi dirigenti che assumono la denominazione di Comandanti provinciali, 17 coordinamenti distrettuali e circa 1.150 comandi stazione, che rappresentano la parte più conosciuta del Corpo sul territorio.

Dal Capo del Corpo dipendono anche sei servizi di livello centrale: Servizio I (polizia ambientale, forestale, agro-alimentare e di protezione civile), Servizio II (politica forestale, per l'ambiente e per il territorio), Servizio III (affari generali, per la programmazione e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali), Servizio IV (gestione delle risorse umane), Servizio V (Scuola del Corpo forestale dello Stato), Servizio VI (ispettivo). Ogni Servizio è articolato in Divisioni. Dal Vice Capo del Corpo forestale dello Stato dipende infine l'Ufficio Relazioni sindacali.

Tra i servizi e reparti speciali del C.F.S. si ricordano quelli di:

- Protezione civile; il C.F.S. è infatti presente in caso di terremoti e altre calamità naturali;
- Servizio Antincendio Boschivo (A.I.B.); l'intervento avviene per via terrestre e per via aerea;
- Centro Operativo Aereo (C.O.A.), che è parte integrante del Servizio Aereo-Navale del Corpo forestale dello Stato;
- Servizio Nautico, facente parte anch'esso del Servizio Aereo-Navale del C.F.S.: ha compiti di salvaguardia dell'ambiente costiero, marino, fluviale e lacustre;
- Servizio Meteomont, che elabora previsioni relative alla situazione della neve per prevenire i rischi provocati dalle valanghe;
- Servizio Antibracconaggio, per l'accertamento delle infrazioni in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia;
- 18 Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente e 76 Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.); svolgono attività repressiva dei reati relativi ad incendi, aree protette, discariche, inquinamento ambientale e controlli agroalimentari;
- 30 Uffici territoriali per la biodiversità, per la gestione, conservazione e miglioramento delle riserve naturali;
- Gruppo Rocciatori,
- Soccorso Alpino Forestale (S.A.F.), per portare soccorso in ambienti impervi quali la montagna e le forre;
- Servizio sulla Convenzione Internazionale sulla Tutela delle Specie minacciate di Estinzione - C.I.T.E.S.;
- Gruppo Cinofilo, per la ricerca di persone travolte da macerie e detriti o valanghe o di persone in operazioni di polizia o di animali appartenenti a specie protette portati illegalmente in Italia;

- Reparto a Cavallo, che svolge opera di sorveglianza nei Parchi Nazionali, nei più importanti parchi urbani e nelle Riserve naturali;
- Centro sportivo, che vanta diverse medaglie ai giochi olimpici.

Ad assicurare la formazione, l'addestramento l'aggiornamento e la specializzazione del personale del C.F.S. (e a richiesta quello di altre pubbliche amministrazioni, tra cui quello dei servizi tecnici forestali regionali e altri operatori dell'ambiente) provvede la Scuola del Corpo forestale dello Stato, che ha sede a Cittaducale (RI).

L'art. 3 della L. n. 36/2004 prevede, infine, che il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

L'organico complessivo del C.F.S. che svolge funzioni di polizia ammonta a circa 9.000 unità di personale.

Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni

La cd. privatizzazione del pubblico impiego, iniziata con la Legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (*Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale*), attuata con D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (*Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*) e completata dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*) e dai relativi decreti legislativi di attuazione⁸² ⁸³, esclude dal novero dei rapporti di lavoro assoggettati al contratto collettivo quello del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare⁸⁴, che rimane pertanto in regime di diritto pubblico (art. 3, comma 1)⁸⁵: «permane la funzionalizzazione dell'azione amministrativa alla cura di interessi pubblici come risulta dallo stesso art. 1, comma 1 del d.Lgs. n. 165»⁸⁶.

La L. 6 marzo 1992, n. 216 (*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7*

⁸² Trattasi dei Decreti Legislativi nn. 396/1997, 80/1998 e 127/1998.

⁸³ Le disposizioni previste dai precitati atti normativi sono state riunite nel testo unico adottato con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che contempla le *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

⁸⁴ Il personale che ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 165/2001 rimane soggetto al regime di diritto pubblico è il seguente: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari (quest'ultimi in attesa della specifica disciplina che regoli il rapporto di lavoro in modo organico ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria).

⁸⁵ SANTORO PASSARELLI GIUSEPPE, *Diritto dei lavori*, II edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004, pag. 217.

⁸⁶ SANTORO PASSARELLI GIUSEPPE, op. cit., pag. 218.

gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), ha previsto le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (art. 2).

La norma citata è stata attuata con il D.Lgs. n. 195/1995, che ha stabilito le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi il personale di leva nonché quello ausiliario di leva e i dirigenti civili e militari delle predette Forze. L'art. 1 del Decreto prevede infatti che il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resti disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le citate procedure si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. I decreti recepiscono le ipotesi degli accordi sindacali, definite dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

Il personale del C.F.S. che esplica funzioni di polizia è strutturato su più ruoli che si possono ricondurre nelle due seguenti categorie:

1. Ruoli del personale direttivo e dirigente (ovvero dei funzionari del C.F.S.), che comprende un ruolo direttivo speciale (artt. 1 e 7 D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155 - *Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78*);
2. Ruoli degli agenti ed assistenti, ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli ispettori (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 201/1995 - *Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato*).

I ruoli sono equiparati a quelli corrispondenti del personale appartenente alla Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 155/2001 e art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 201/1995).

La gerarchia fra gli appartenenti a tali ruoli è determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari e ruolo direttivo speciale, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli agenti ed assistenti (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 201/1995).

In appositi ruoli, fa altresì parte del C.F.S. il personale che esplica attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa (artt. 25-48 D.Lgs. n. 201/1995).

Ruoli del personale direttivo e dirigente del C.F.S.

La disciplina dei ruoli, delle qualifiche, delle funzioni, delle dotazioni organiche del personale, dei concorsi, dello sviluppo delle carriere e - parzialmente - del trattamento economico dei

funzionari del C.F.S. è prevista nel D.Lgs. n. 155/2001.

La carriera del personale appartenente ai ruoli del personale direttivo e dirigente del C.F.S. si articola nel seguente modo:

- a) personale del ruolo direttivo, articolato nelle qualifiche di commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione, commissario capo forestale e vice questore aggiunto forestale (art. 1, co. 1 D.Lgs. n. 155/2001)⁸⁷;
- b) personale del ruolo dirigente, articolato nelle qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore (art. 7, co. 1, D.Lgs. da ult. cit.) e dirigente generale - Capo del Corpo (art. 25 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748).

Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S. riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Tale personale esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del C.F.S. che implicano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresì, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilità ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema (art. 2, co. 1, D.Lgs. cit.). I commissari capo forestali ed i vice questori aggiunti forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; partecipano all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono quest'ultimi in caso di assenza o impedimento (art. 2, co. 2, D.Lgs. cit.). I commissari capo forestali ed i vice questori aggiunti forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresì funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attività ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico (art. 2, co. 3, D.Lgs. cit.)

Il C.F.S. bandisce dei concorsi pubblici, articolati per profili professionali, ai quali possono partecipare i cittadini italiani di età non superiore ai 32 anni, rispondenti alle idoneità psicofisica ad attitudinale e alle qualità morali e di condotta e agli altri requisiti indicati nei bandi di arruolamento, anche per il riconoscimento delle qualifiche di polizia⁸⁸, in possesso di una laurea specialistica a contenuto giuridico-economico o tecnico-scientifico. Lo specifico diploma di laurea, il numero di posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalità di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio. I vincitori del concorso

⁸⁷ La carriera comprende anche il ruolo direttivo speciale - cfr. con pag. 42.

⁸⁸ Le qualità morali e di condotta richieste sono quelle previste dal citato D.Lgs. n. 165/2001. Gli altri requisiti richiesti sono sostanzialmente quelli richiesti anche per l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente (rif. a ultimo bando di concorso per la nomina di n. 119 commissari forestali, pubblicato in data 9-7-2004).

frequentano un corso di formazione presso l'Istituto Superiore di Polizia, della durata di due anni, finalizzato anche al conseguimento di un master universitario di secondo livello. Dopo un tirocinio tecnico-operativo presso una delle strutture del Corpo, gli allievi sostengono un esame finale, superato il quale dovranno prestare giuramento per essere confermati nel ruolo dei funzionari del C.F.S., con la qualifica di commissario capo forestale. Non può partecipare ai concorsi chi è obietto di coscienza, chi è stato escluso dall'elettorato o chi è stato destituito da un impiego presso una pubblica amministrazione⁸⁹.

Con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2006, n. 301 (*Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155*), sono state disciplinate le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

La promozione a vice questore aggiunto forestale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo⁹⁰, a ruolo aperto⁹¹. Allo scrutinio è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica (art. 6 D.Lgs. cit.).

Nell'ambito dei ruoli del personale del C.F.S. che espleta funzioni di polizia è anche stato istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato, corrispondente al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche: a) vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione, b) commissario forestale del ruolo direttivo speciale, c) commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale, d) vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale (art. 12 D.Lgs. cit.). Il personale del ruolo direttivo speciale del C.F.S. riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale dipendente del Corpo forestale dello Stato (art. 13, co. 1, D.Lgs. cit.).

I commissari forestali del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo quest'ultimi in caso di assenza o impedimento con le connesse responsabilità per le direttive impartite. Inoltre, ai medesimi è affidato il coordinamento di più unità organiche non aventi rilevanza esterna con le connesse responsabilità per i risultati conseguiti. I commissari capo forestali

⁸⁹ Art. 3 D.Lgs. da ult. cit. e doc. pubblicato in CORPO FORESTALE DELLO STATO, <http://www2.corpoforestale-dellostato.it/portal/page/categoryItem?contentId=17037>

L'art. 5 del D.Lgs. cit. prevede le cause di dimissione dal corso per la nomina a commissario forestale.

⁹⁰ Lo scrutinio per merito comparativo consiste nella comparazione dei titoli o delle qualità di tutti gli aspiranti alla promozione, confrontandoli tra loro in modo oggettivo e formando una graduatoria di merito. La graduatoria indica anche l'idoneità o meno alla promozione. MONE LUIGI, op. cit., pag. 135.

⁹¹ Promozione a ruolo aperto significa che tutti gli idonei della graduatoria di merito, ottenuta dallo scrutinio per merito comparativo, vengono promossi alla qualifica superiore, anche se il loro numero è superiore alle vacanze previste. Trattasi della promozione tipica di quelle qualifiche la cui dotazione organica è data dalla somma di qualifiche dello stesso ruolo e non è quindi predisposta per la singola qualifica. MONE LUIGI, op. cit., pag. 135.

ed i vice questori aggiunti forestali del ruolo direttivo speciale collaborano direttamente con i commissari capo forestali ed i vice questori aggiunti forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. I vice questori aggiunti forestali del ruolo direttivo speciale dirigono, inoltre, uffici o servizi con organizzazione autonoma con le connesse responsabilità (art. 13, co. 2-3, D.Lgs. cit.).

Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede - nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica - mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (art. 14 D.Lgs. cit.). I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso l'Istituto Superiore di Polizia, della durata di diciotto mesi, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali è sostenuto l'esame finale (art. 15 D.Lgs. cit.⁹²).

La promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale si consegue - nel limite dei posti disponibili - mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica (art. 17 D.Lgs. cit.).

La promozione a vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. A titolo onorifico, i vice questori aggiunti forestali del ruolo direttivo speciale conseguono la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito (art. 18 D.Lgs. cit.).

Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti del C.F.S. rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I dirigenti superiori sono preposti anche a servizi centrali per sovrintendere a più divisioni (art. 7, co. 5, D.Lgs. cit.).

L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del C.F.S. avviene nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica. Nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, l'accesso avviene mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, commi 1 e 2 del

⁹² L'art. 16 del D.Lgs. cit. prevede le cause di dimissione dal corso per la nomina a commissario forestale del ruolo direttivo speciale.

D.Lgs. n. 155/2001, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale (artt. 8 e 9 D.Lgs. cit.).

La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica (art. 10 D.Lgs. cit.).

La nomina a dirigente generale - Capo del C.F.S. è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche agricole e forestali⁹³.

A tutto il personale dirigente è applicato il trattamento contrattuale del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate⁹⁴.

Al personale del ruolo direttivo e del ruolo direttivo speciale del C.F.S. è applicato il sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotto con il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 (*Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86*⁹⁵).

Ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del C.F.S.

La disciplina dei ruoli, delle qualifiche, delle funzioni, delle dotazioni organiche del personale, dei concorsi, dello sviluppo delle carriere e, in misura parziale, del trattamento economico del personale non dirigente e non direttivo del C.F.S. espletante funzioni di polizia è prevista nel D.Lgs. n. 201/1995.

Il ruolo degli agenti ed assistenti comprende le qualifiche di: a) agente, b) agente scelto, c) assistente e d) assistente capo (art. 2 D.Lgs. cit.). Tale personale riveste le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Il personale citato svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento (art. 3 D.Lgs. cit.).

⁹³ Cfr. con pag. 37.

⁹⁴ Con D.P.C.M. 29 maggio 2001 è stata attuata la *Definitiva perequazione del trattamento economico del personale dirigente dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

⁹⁵ L'applicazione del sistema dei parametri retributivi ha comportato che dal 1 gennaio 2005 sono confluiti nello stipendio così rideterminato i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, all'indennità integrativa speciale, agli scatti gerarchici e aggiuntivi e agli emolumenti pensionabili. Vengono corrisposte a parte la specifica indennità delle Forze di polizia, definita *indennità pensionabile*, connessa alle funzioni di pubblica sicurezza e commisurata alla qualifica di inquadramento e l'indennità, parimenti pensionabile, definita *assegno funzionale*, commisurata all'anzianità di servizio (17 anni e 29 anni) e alla qualifica di inquadramento. Per le due citate indennità v. MONE LUIGI, op. cit., pag. 145.

Il concorso pubblico per la nomina di allievi agenti del C.F.S. viene bandito a scadenza non fissa e la relativa domanda di partecipazione può essere validamente presentata unicamente nel periodo indicato nel singolo bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale. Dal 1 gennaio 2006 possono partecipare ai concorsi banditi dal C.F.S. i cittadini italiani, di entrambi i sessi e di età non superiore a 30 anni, che svolgono (o abbiano già svolto) il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata annuale (V.F.P.A.). L'interessato all'assunzione nel C.F.S. dovrà pertanto innanzitutto partecipare al concorso per l'arruolamento come V.F.P.A., il cui bando viene annualmente pubblicato dal Ministero della Difesa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie concorsi. I requisiti richiesti per l'arruolamento nelle Forze armate come V.F.P.A. sono: 1) cittadinanza italiana, 2) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 25 anni, 3) diploma di istruzione secondaria di primo grado (o titolo equipollente), 4) statura minima di metri 1,65 (uomini) o 1,61 (donne), 5) specifica idoneità fisio-psico-attitudinale⁹⁶, 6) specifiche qualità morali e di condotta⁹⁷, 7) gli altri requisiti indicati nei bandi di arruolamento, anche per il riconoscimento delle qualifiche di polizia⁹⁸. Il 55 per cento dei V.F.P.A. vincitori del concorso bandito dal C.F.S. viene subito nominato allievo agente del Corpo (comunque dopo il completamento dell'anno di ferma nelle Forze armate, se non già completato), mentre il restante 45 per cento potrà essere nominato allievo agente solamente dopo aver prestato servizio per altri quattro anni come volontario in ferma prefissata nelle Forze armate⁹⁹.

Si evidenzia che un'altra possibilità di accesso nella carriera iniziale del Corpo forestale dello Stato è prevista per coloro che abbiano partecipato a progetti per lo svolgimento del servizio civile di cui al D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (*Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64*). Infatti, l'art. 13, co. 4, del citato Decreto prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2006 nei concorsi relativi all'accesso ad agente, sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato¹⁰⁰.

⁹⁶ L'accertamento avviene in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132 (*Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia*) e nel D.P.C.M. 4 marzo 1991, n. 138 (*Regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato*) (rif. a ultimi bandi di concorso per la nomina di n. 119 commissari forestali e a ultimo bando di concorso per la nomina di n. 500 agenti, entrambi pubblicati in data 9-7-2004).

⁹⁷ Si fa notare che i candidati devono possedere le qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della L. 1 febbraio 1989, n. 53 (rif. a ultimo bando di concorso per la nomina di n. 500 agenti, pubblicato in data 9-7-2004).

⁹⁸ In particolare, i candidati non devono essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza, non devono essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, non devono essere stati espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o destituiti dai pubblici uffici, non devono aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi e non devono essere stati sottoposti a misura di prevenzione (rif. a ultimo bando di concorso per la nomina di n. 500 agenti, pubblicato in data 9-7-2004).

⁹⁹ Pubblicato in CORPO FORESTALE DELLO STATO, <http://www2.corpoforestedellostato.it/portal/page/categoryItem?contentId=17038>

¹⁰⁰ Si fa notare che la stessa possibilità è prevista per l'accesso alla carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La nomina ad allievo agente del C.F.S. comporta l'ammissione al corso di formazione presso la Scuola del Corpo, della durata di un anno. Al superamento degli esami finali del corso è effettuata la nomina ad agente e l'assegnazione ad una delle sedi di servizio presenti su tutto il territorio nazionale, con l'esclusione delle cinque regioni a statuto speciale, ove, come si vedrà, operano autonomi Corpi forestali¹⁰¹.

La promozione da agente ad agente scelto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto¹⁰² e presuppone cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente e allievo agente. Analogamente, quella ad assistente presuppone cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto e quella ad assistente capo cinque anni nella qualifica di assistente; il servizio prestato come allievo agente è compreso per intero nella qualifica di agente (art. 6 D.Lgs. cit.).

Il ruolo dei sovrintendenti comprende le qualifiche di: a) vice sovrintendente, b) sovrintendente e c) sovrintendente capo (art. 7 D.Lgs. cit.). Con l'accesso al ruolo dei sovrintendenti si acquisisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria: pertanto, al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale appartenente a questo ruolo svolge, anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori, attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento. Il personale provvede anche alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso e, in relazione alla professionalità posseduta, può svolgere anche compiti di addestramento (art. 8 D.Lgs. cit.).

A tale ruolo - qualifica di vice sovrintendente - si accede unicamente tramite procedure concorsuali interne riservate a coloro che già appartengono al ruolo degli agenti e assistenti; tali procedure concorsuali contemplano una prova scritta ed un corso di durata non inferiore a tre mesi¹⁰³. La promozione a sovrintendente presuppone sette anni di effettivo servizio nella qualifica di vice sovrintendente e si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per

¹⁰¹ Art. 4 D.Lgs. cit. e doc. pubblicato in sito internet cit. L'art. 5 del D.Lgs. cit. prevede le cause di dimissione dal corso per la nomina ad agente.

¹⁰² In questo tipo di scrutinio il merito del dipendente non viene comparato a quello degli altri aspiranti alla promozione, in quanto la valutazione è assoluta, ovvero riferita solo ad alcune condizioni minime oggettive prestabilite con le quali la posizione del dipendente deve confrontarsi. MONE LUIGI, op. cit., pag. 135.

¹⁰³ Art. 9 D.Lgs. cit. In dettaglio, l'accesso avviene: a) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni; b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto. L'art. 10 del D.Lgs. cit. prevede le cause di dimissione dal corso per la nomina a vice sovrintendente.

merito assoluto; la promozione a sovrintendente capo presuppone sette anni nella qualifica di sovrintendente e si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo (artt. 11 e 12 D.Lgs. cit.).

Il ruolo degli ispettori si articola sulle qualifiche di: a) vice ispettore, b) ispettore, c) ispettore capo e d) ispettore superiore (art. 13 D.Lgs. cit.). Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. Nell'ambito di compiti istituzionali, gli ispettori possono essere preposti ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite¹⁰⁴. Coordinano e promuovono l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collaborano alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali, sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvedono ove occorra alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Svolgono inoltre, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione (art. 14 D.Lgs. cit.).

Alla qualifica di vice ispettore si può accedere mediante concorso pubblico per esami, seguito da un corso di quindici mesi, aperto a tutti i cittadini italiani, di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché della prescritta idoneità psico-fisica ed attitudinale. Tale concorso pubblico riguarda solo la metà dei posti disponibili. La restante metà è infatti riservata ad un distinto concorso interno per titoli di servizio, seguito da un corso di sei mesi, al quale possono partecipare solo appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti¹⁰⁵.

La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto nella stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso (art. 19 D.Lgs. cit.).

¹⁰⁴ Si ritiene che si tratti, in particolare, dei Comandi stazione.

¹⁰⁵ Art. 15 D.Lgs. cit. In dettaglio, l'accesso avviene: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di quindici mesi. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del C.F.S. con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito, l'appartenenza al C.F.S. costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente e b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. Gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. cit. prevedono, rispettivamente, le cause di dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore con concorso interno e con concorso esterno.

La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa (art. 20 D.Lgs. cit.).

La promozione da ispettore capo ad ispettore superiore può aversi in due modalità: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a prescindere dall'anzianità di qualifica (art. 21 D.Lgs. cit.).

Gli ispettori superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli per il riconoscimento della denominazione di «scelto», con decorrenza dalla data del 1 gennaio, ferma restando la qualifica rivestita (art. 21 ter D.Lgs. cit.).

Va infine evidenziato che il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del C.F.S. il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito. Tale qualifica è concessa a titolo onorifico (art. 19 D.Lgs. cit.).

Anche al personale del ruolo degli ispettori, del ruolo dei sovrintendenti e del ruolo degli agenti ed assistenti è applicato il sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotto con il D.Lgs. n. 193/2003¹⁰⁶.

Ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa

Per esigenze organizzative del Corpo, intrinsecamente coordinate con quelle del personale munito delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, sono inoltre istituiti, all'interno del D.Lgs. n. 201/1995¹⁰⁷ e nell'ambito del personale del C.F.S., dei ruoli del personale che esplica attività tecnico- scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.

Detti ruoli si articolano in:

- a) ruolo degli operatori (operatore, operatore scelto) e dei collaboratori (collaboratore, collaboratore capo);
- b) ruolo dei revisori (vice revisore, revisore, revisore capo);
- c) ruolo dei periti (vice perito, perito, perito capo, perito superiore).

Tutti questi ruoli sono sottordinati a quelli dei funzionari ed anche in questo caso l'equiparazione è ai ruoli del corrispondente personale della Polizia di Stato.

I profili professionali, con i relativi contenuti di professionalità, i requisiti culturali

¹⁰⁶ Cfr. con nota n. 95, pag. 44.

¹⁰⁷ Cfr. con pag. 44.

di accesso, i casi di mobilità e le dotazioni organiche di tali ruoli sono stati previsti con Decreto del Ministero per le Politiche agricole di data 22 dicembre 1997 (Individuazione dei profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale e amministrativa).

Con Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali di data 7 ottobre 2005, n. 228 (*Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato*), sono stati previsti i casi di trasferimento (per inidoneità e per anzianità) e le corrispondenze delle qualifiche, dai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori a quelli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di ruoli di altre amministrazioni dello Stato.

I rapporti con le regioni e con gli enti locali

L'art. 4 della L. n. 36/2004 disciplina i rapporti con le regioni e con gli enti locali. La norma prevede la possibilità per il Corpo forestale dello Stato di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento, al medesimo C.F.S., di compiti e funzioni propri delle regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*).

Per il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali viene istituito un apposito Comitato di coordinamento, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dal Capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e dell'Interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle Politiche agricole e forestali e del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle Politiche agricole e forestali e dell'Ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'art. 2, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*), siano trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonchè tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato. Con tale decreto, viene previsto che la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti

in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'art. 9 della L. n. 394/1991; i beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

Con il medesimo Decreto viene previsto il trasferimento alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, del personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della Legge 5 aprile 1985, n. 124 (*Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 36/2004, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 15 dicembre 2005 ha adottato un provvedimento¹⁰⁸ con cui è approvato uno schema di Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni. Tale Accordo disciplina i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le singole regioni ed individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo forestale dello Stato pone in essere con le regioni interessate.

L'Accordo si applica esclusivamente per la stipula delle singole convenzioni con cui le regioni interessate intendono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento dei compiti elencati nell'art. 3, fermo restando l'autonomia, l'unitarietà e l'organizzazione gerarchica del Corpo forestale dello Stato, la sua natura giuridica ed ordinamentale di Forza di polizia dello Stato nonché i compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla Legge n. 36/2004 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.

È previsto che le funzioni ed i compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dalla regione saranno espletate, nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla giunta regionale o dall'assessorato competente per materia e che il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri decreti, può individuare le strutture ed il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto di convenzione.

Ciascuna convenzione prevede l'istituzione di una commissione paritetica, formata da quattro persone - di cui due scelte tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo forestale dello Stato in servizio nella regione convenzionata e due scelte tra i dirigenti ed i funzionari in servizio nella medesima regione - avente funzioni di verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.

Ciascuna convenzione deve altresì prevedere: a) l'elenco completo dei compiti regionali affidati al Corpo forestale dello Stato, la cui lista viene concordata a livello periferico individuando i singoli compiti tra quelli indicati nell'art. 3 dell'Accordo stesso; b) gli obiettivi

¹⁰⁸ Il Provvedimento 15 dicembre 2005 si intitola *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397).*

di massima da raggiungere; c) gli oneri finanziari o qualsiasi altro onere a carico della regione da corrispondere al Corpo forestale dello Stato per l'espletamento delle funzioni affidate; gli oneri attinenti alle spese per il personale da porre a carico della regione sono limitati al solo trattamento accessorio.

L'art. 3 dell'Accordo prevede che al Corpo forestale dello Stato possono essere affidati dalle singole regioni, tramite apposita convezione stipulata ai sensi del presente accordo-quadro nazionale, uno o più dei seguenti compiti regionali:

- a) collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*), nonchè direzione delle operazioni di spegnimento;
- b) organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attività A.I.B. con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;
- c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando tecnologie innovative messe a disposizione dalla regione (rilevamenti con GPS, aerei, ecc.);
- d) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi urbani di maggior pregio naturalistico;
- e) attività di vigilanza e controllo in materia di foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali;
- f) attività di monitoraggio e di rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;
- g) attività di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria;
- h) attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali e al demanio forestale della regione;
- i) adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del D.Lgs. n. 386/2003 (*Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*), riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- j) attuazione di progetti di cooperazione internazionale nel settore forestale finanziati dalla regione e/o da specifici regolamenti comunitari;
- k) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- l) formazione iniziale, addestramento operativo ed aggiornamento professionale per il personale appartenente ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

È anche previsto che il Corpo forestale dello Stato, con apposita convenzione, può autorizzare le strutture operative dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate ad utilizzare, nell'ambito territoriale di propria competenza e per i propri fini istituzionali, il numero telefonico di pubblica utilità 1515 per le emergenze

ambientali.

Sul piano istituzionale, l'art. 4 dell'Accordo prevede che i rapporti intercorrono tra il Ministro delle politiche agricole e forestali o un suo delegato ed il Presidente della giunta regionale o un suo delegato, mentre sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato ed il referente regionale individuato nell'ambito della convenzione. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni non risolvibili dalla commissione paritetica di cui all'art. 2, la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale.

L'Accordo prevede, infine, che ciascuna convenzione stipulata tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione interessata ai sensi del citato accordo-quadro nazionale ha durata almeno triennale ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della stipula ed è tacitamente rinnovata salvo formale disdetta di una delle parti da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. Gli oneri finanziari per le attività convenzionate sono annualmente sostenuti dalle regioni firmatarie delle convenzioni; la gestione dei fondi necessari per le spese di cui al precedente comma è affidata ai comandanti regionali del Corpo forestale dello Stato.

Tornando all'art. 4 della L. n. 36/2004, il comma 7 e successivi prevedono che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La norma ha previsto che i criteri di tali trasferimenti sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato (non risulta ancora adottato), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Contestualmente, in relazione al personale richiedente il trasferimento, è stato previsto il mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al D.Lgs. n. 201/1995 e alle tabelle A, B e C allegate al D.Lgs. n. 155/2001. È previsto che il trasferimento dei beni e del personale ai sensi della Legge n. 36/2004 avvenga senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 10 della L. n. 36/2004 fa infine salve le competenze attribuite in materia di corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione¹⁰⁹.

¹⁰⁹ La norma, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere stata inserita *ad abundantiam* posto che gli statuti speciali hanno posizione preminente, rispetto alle leggi, nella gerarchia delle fonti, in quanto adottati con legge costituzionale (art. 116 Cost.).



Le funzioni del Corpo forestale dello Stato alla luce del riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia

Con Decreto del Ministro dell'Interno di data 28 aprile 2006 (*Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia*) sono state fissate le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia. Il provvedimento del Ministro fa seguito a precedenti Decreti volti al medesimo scopo (di data 12 febbraio 1992 e di data 12 febbraio 2001) e muove dalla necessità di riconsiderare l'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia. Ciò, si deduce dalla premessa, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di settore, nella cornice unitaria della responsabilità generale in materia di ordine e sicurezza pubblica affidata al Ministro dell'Interno dalla Legge n. 121/81 e al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze che assicuri la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto per le finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per quanto riguarda il C.F.S., in particolare, deve tenersi conto, si legge nelle direttive, della circostanza che la Legge n. 36/2004 ha attribuito nuove funzioni al Corpo nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema.

Il citato D.M. 28 aprile 2006 precisa che nella ridefinizione dell'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale e nella connessa individuazione di ulteriori ambiti di intervento rimessi alla competenza esclusiva o prevalente di singole Forze di polizia occorre valorizzare, in coerenza con gli assetti normativi, la presenza di strutture operative che abbiano sviluppato una particolare qualificazione in specifici ambiti di indagine e che si pongano, dunque, come referenti principali per lo svolgimento delle attività di polizia afferenti a tali specifici settori. Il principio sancito dal provvedimento è che all'attribuzione di un comparto di specialità e alla individuazione di ambiti di intervento rimessi (per legge o ai sensi della direttiva stessa) alla competenza esclusiva o prevalente di una Forza di polizia deve conseguire (come già stabilito nella direttiva del 1992) che solo la Forza di polizia prescelta ha facoltà di creare strutture deputate all'esercizio di quella funzione e che essa, inoltre, costituisce per le altre Forze di polizia il fondamentale polo di gravitazione informativa e di analisi.

La direttiva precisa che resta fermo, in sinergia con il sistema organico delle banche dati specializzate costituite in forza dei sopra enunciati principi, il quadro di sistema unitario rappresentato dal Centro elaborazione dati interforze e dal Servizio analisi criminale, per le informazioni e i dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, e rafforzato dagli obblighi di comunicazione previsti dalle norme vigenti nei confronti di specifiche strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, nonché degli ufficiali e degli agenti di polizia tributaria o dei comandi della Guardia di finanza per le violazioni tributarie.

A questi principi le Forze di polizia dovranno adeguare, prosegue la direttiva, la rispettiva attività istituzionale, nel rigoroso rispetto del dovere di tempestiva informazione, ai

sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 121/81, delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza su quanto abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Tutto ciò in un ambito di coordinato sviluppo delle relazioni a livello europeo e internazionale e nel quadro di un'incisiva collaborazione internazionale di polizia rimessa alla competenza unitaria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno, e per essa al Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della menzionata L. n. 121/81. Inoltre, la direttiva prevede che le Forze di polizia, nel predisporre i propri programmi di potenziamento, terranno conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei comparti di specializzazione o, comunque, dei settori di intervento ad esse rimessi.

In quattro di tali comparti è chiamato ad operare anche il C.F.S., al quale il Decreto riconosce un ruolo importante nel complesso settore della sicurezza¹¹⁰.

- 1) Rispetto al comparto denominato *Sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti*, la cui titolare è individuata nell'Arma dei Carabinieri, il Decreto prevede che questa assicurerà, tramite il Comando Carabinieri per la tutela della salute, il suo impegno istituzionale nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, mentre il C.F.S. è stato incaricato di orientare la propria attività istituzionale nell'ambito dell'area di gravitazione ad esso rimessa dalla legge, che concerne il concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere.
- 2) Nel comparto della *Sicurezza nel settore agroalimentare* con il Decreto si è posta una esigenza di armonizzazione della direttiva del Ministro dell'Interno di data 12 febbraio 1992 (nella parte in cui ha individuato fra i comparti di specialità quello dei Carabinieri per l'agricoltura e foreste, poi denominato Comando carabinieri politiche agricole, per effetto del recente D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79 -Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali), con il più recente assetto normativo che riconosce al Corpo della Guardia di finanza specifiche funzioni in materia di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie (D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 - *Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78*). Da questo quadro, emerge come nel settore delle frodi comunitarie va riconosciuto a quest'ultima un ruolo di preminenza, anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari relativi al settore agricolo e della pesca, mentre l'Arma dei Carabinieri continuerà a svolgere un ruolo preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni di alimenti e bevande; inoltre, precisa il Decreto, l'Arma dei Carabinieri assolverà anche ai compiti devoluti dalla normativa vigente allo speciale reparto istituito presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali, ferme restando le funzioni in materia agroalimentare attribuite al Corpo forestale dello Stato dal medesimo Dicastero. Il D.M. prevede anche che ai fini del coordinamento ispettivo del settore potrà farsi riferimento all'apposito Comitato istituito presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali.

¹¹⁰ CEROFOLINI ALESSANDRO, *Più coordinamento tra le Forze di polizia*, pubblicato in *Il Forestale, periodico di cultura ambientale*, rivista ufficiale del Corpo forestale dello Stato, anno VII, n. 35, luglio/agosto 2006.

- 3) Il comparto di specialità *Sicurezza in materia ambientale* è stato invece istituito per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti in materia ambientale, ed è stato rimesso alla competenza dell'Arma dei Carabinieri che si avvale, a tal fine, del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, il quale ha da tempo definito una politica di sicurezza ambientale caratterizzata da una integrazione sinergica dell'attività del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente con i compiti istituzionali di quel dicastero. In conseguenza di ciò, il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente si è da tempo affermato come organismo qualificato per l'attuazione di attività di rilevanza strategica nel settore del controllo della sicurezza ambientale. Ma, rileva il Decreto, in epoca successiva alla direttiva del Ministro dell'Interno del 12 febbraio 1992 vi è stata una radicale evoluzione normativa, con l'adozione da ultimo della L. n. 36/2004, per effetto della quale le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, sono divenute parte significativa della primaria funzione istituzionale del C.F.S. Da qui la necessità di un intervento di coordinamento che, in un'ottica di integrazione sinergica delle attività delle Forze di polizia interessate, ai fini di una strategica azione di difesa della legalità ambientale in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ridefinisca l'attuale assetto di competenze del comparto di specialità dell'Arma dei Carabinieri e preveda l'attivazione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroambientale. Il citato intervento prevede la seguente suddivisione dei compiti. L'Arma dei Carabinieri, prevede il D.M., curerà le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con riguardo alle attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a: lotta alla gestione ed al traffico illecito dei rifiuti urbani speciali e industriali, soprattutto quando attuate in forma organizzata; controllo e monitoraggio dei rifiuti di origine urbana e industriale; controllo delle attività di gestione dei rifiuti e segnatamente degli impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento, incenerimento, nonché di depurazione; prevenzione e repressione delle violazioni connesse con le attività produttive; tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento nelle aree di non diretto interesse agro-forestale e in particolare dalle aggressioni agli ecosistemi (suolo, acqua ed aria) sviluppate in forma organizzata e non; violazioni connesse con le attività produttive; concorso nella tutela della biodiversità e della biosicurezza soprattutto se sviluppate in forma organizzata; compiti di vigilanza in materia di produzione e di impiego degli organismi geneticamente modificati; tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, segnatamente attraverso il contrasto alle violazioni connesse con le attività produttive, soprattutto a carattere industriale; tutela paesaggistico-ambientale nelle aree di non diretto interesse agro-forestale; vigilanza sull'impiego di sostanze pericolose ed a rischio di incidente rilevante; inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e da sostanze radioattive. Il C.F.S. è stato invece incaricato di curare le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con riguardo alle attività di: tutela degli ecosistemi agro-forestali attraverso l'attività di prevenzione e repressione delle violazioni in danno all'ambiente e al paesaggio nonché di contrasto di specifiche forme di inquinamento connesse anche con il ciclo

dei rifiuti e delle acque; monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico; prevenzione e contrasto degli incendi boschivi; tutela delle foreste e della biodiversità delle specie vegetali ed animali in attuazione di norme nazionali e internazionali; tutela degli animali dai maltrattamenti; sorveglianza delle aree naturali protette e tutela del patrimonio naturalistico nazionale; concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo; esercizio di attribuzioni demandate dal Ministero delle Politiche agricole e forestali derivanti dalla normativa comunitaria. Infine, la Guardia di Finanza è stata incaricata di continuare nell'azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali da tempo intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche.

- 4) Nel comparto della *Sicurezza stradale*, il C.F.S., alla pari delle altre Forze di polizia individuate nell'art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - *Nuovo codice della strada*), è chiamato ad assicurare un concorso nei servizi di polizia stradale, da attuarsi in relazione alla sua dislocazione sul territorio e in relazione ai compiti d'istituto.

L'attuazione del Decreto, nel suo insieme, è stata affidata al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, mentre è stato previsto che ulteriori specifiche direttive saranno emanate, nell'ambito di rispettiva competenza, a cura del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del dirigente generale - Capo del Corpo forestale dello Stato e dei prefetti.

Nella stessa direzione del provvedimento in parola, ovvero quella della valorizzazione dello specifico patrimonio di professionalità e di esperienza acquisito, è, infine, in materia di tutela degli animali, il recente Decreto del Ministro dell'Interno di data 23 marzo 2007 (*Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali*), con cui è stato disposto che le attività di prevenzione dei reati di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 189 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*) sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.



La materia «corpo forestale» negli Statuti speciali

L'art. 116 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che alle cinque Regioni a statuto speciale - Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta - sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo gli statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Le norme statutarie sono state successivamente attuate con una consistente legislazione ordinaria dello Stato (le cd. norme di attuazione)¹¹¹.

Gli statuti speciali di 4 Regioni autonome furono adottati dalla stessa Assemblea costituente nel 1948: in Sicilia e Sardegna, visti i forti movimenti autonomistici (se non addirittura separatistici come in Sicilia), in Valle d'Aosta, per proteggere la minoranza francofona, in Trentino-Alto Adige per la tutela dei germanofoni in applicazione dell'Accordo di Parigi. Nel 1963 fu attivata l'autonomia speciale anche per il Friuli Venezia Giulia, transitoriamente considerata come regione ordinaria a causa dell'incertezza sulla definitiva italianità di Trieste e sull'estensione del confine nord-orientale. Nel 1972 entrò in vigore in nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige¹¹².

Come precisato, lo statuto speciale è adottato e modificato tramite legge costituzionale; si tratta quindi di norme sovraordinate alle leggi ordinarie statali e a quelle regionali¹¹³.

Tale statuto garantisce una più ampia autonomia (legislativa, amministrativa e finanziaria) rispetto alle regioni ordinarie, in virtù delle specifiche condizioni storiche, geografiche, linguistiche e culturali esistenti in queste regioni, anche se le Leggi costituzionali n. 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*) e, soprattutto, 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*) hanno notevolmente ridotto il divario, estendendo i poteri delle regioni ordinarie.

Ogni Regione ad autonomia speciale e ognuna delle due Province autonome di Trento e Bolzano ha una potestà legislativa esclusiva o piena, ovvero può emanare norme nelle materie indicate nello statuto secondo i dettami ed i limiti dello stesso, della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Oltre a tale competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale hanno ulteriori attribuzioni legislative in altre materie, sempre indicate negli statuti, ove debbono rispettare anche i principi fondamentali stabiliti dalle leggi ordinarie dello Stato (potestà legislativa concorrente o

¹¹¹ Pubblicato in MINISTERO DELL'INTERNO, <http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=15904>

¹¹² Pubblicato in http://www.bassilo.it/area_alumni/appunti_diritto/regione.htm e in http://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_regionale

¹¹³ Sul piano dell'autonomia statutaria, MEZZETTI LUCA, op. cit., pag. 53, fa notare che le «forme e condizioni particolari di autonomia» delle regioni a statuto speciale sono custodite da statuti adottati con legge costituzionale.

ripartita)¹¹⁴.

Tra le competenze legislative esclusive delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, oltre alla materia «foreste» rientra di norma anche quella del «corpo forestale»¹¹⁵.

Inoltre, negli originari statuti delle Regioni a statuto speciale, eccezion fatta per la Valle d'Aosta, era previsto, con varie formulazioni, che attraverso specifici decreti legislativi attuativi dello statuto venissero trasferiti alle Regioni il personale e gli uffici statali che esercitavano funzioni non più di competenza statale¹¹⁶.

Si appurerà di seguito che ogni realtà autonoma ha istituito il proprio corpo forestale, definendone l'assetto istituzionale, organizzativo e funzionale e che, per alcuni anni, pur con la competenza in materia, questi enti non hanno formalizzato l'istituzione del proprio corpo forestale, avvalendosi sostanzialmente di personale del C.F.S. in posizione di comando.

L'istituzione dei corpi forestali è infatti avvenuta cronologicamente come segue: 1968 Valle d'Aosta, 1969 Friuli Venezia Giulia, 1972 Sicilia, 1973 Provincia autonoma di Bolzano, 1985 Sardegna, 1997 Provincia autonoma di Trento.

Parimenti, si appurerà che essi esercitano nei territori di competenza le funzioni del Corpo forestale dello Stato, nonché quelle ad essi demandate da leggi e regolamenti degli enti di appartenenza e che si identificano sostanzialmente con dei corpi che in campo forestale e ambientale esercitano contemporaneamente sia compiti tecnici che di polizia: in particolare, essi svolgono quelle funzioni tecniche che il Corpo forestale dello Stato ha progressivamente perso, in quanto trasferite alle regioni.

¹¹⁴ AMATO GIULIANO, BARBERA AUGUSTO (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, IV edizione, Soc. ed. il Mulino, Bologna, 1994, pagg. 166-167; v. pag. internet cit. del Ministero dell'Interno. Gli autori fanno notare che la potestà legislativa concorrente o ripartita è la più diffusa e spetta anche a tutte le regioni a statuto ordinario, mentre tra quelle a statuto speciale non spetta alla Valle d'Aosta. Chi scrive osserva che, tuttavia, deve oggi tenersi conto delle modifiche apportate con L.Cost. n. 3/2001 (cfr. con pag. 116).

¹¹⁵ Come si vedrà di seguito, con riferimento ad ogni singola realtà autonoma, la materia «corpo forestale» è attribuita espressamente o implicitamente. In questo secondo caso, si può ritenere, ad avviso di scrive, strettamente connessa al trasferimento delle competenze nelle materie previste dagli statuti (questa tesi è emersa anche dal confronto con le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta, per la parte riferita a ciascun corpo forestale).

¹¹⁶ MEZZETTI LUCA, op. cit. pagg. 126-127. L'autore fa notare che per la Valle d'Aosta la previsione è stata inserita solo con l'art. 3 della L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (*Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige*), che ha introdotto l'art. 48 bis dello statuto speciale.



Il Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia¹¹⁷

Lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia prevede, all'art. 4, che in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle materie: «1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», «2) agricoltura e foreste ... corpo forestale» e «3) caccia e pesca».

Con l'osservanza dei limiti generali precitati ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha altresì potestà legislativa nella materia «13. polizia locale, urbana e rurale».

Cenni storici e fonti normative¹¹⁸

Il succedersi nel corso dei secoli di amministrazioni forestali facenti capo agli stati dominanti in Friuli Venezia Giulia è stato particolarmente frenetico e a questo si deve aggiungere il fatto che vicende storiche notevolmente diverse hanno differenziato il territorio delle attuali province di Udine e Pordenone da quello di Gorizia e Trieste.

In periodo pre romano e romano non vi è traccia di regolamentazione dell'utilizzo dei boschi, probabilmente perchè l'abbondanza delle selve e l'esigenza di creare spazi all'agricoltura ha fatto sì che i boschi siano considerati soltanto come ostacolo alla coltivazione. Una labile traccia del rapporto del mondo romano con le foreste il ritrovamento a Zuglio (*Julium carnicum*) di una lapide dedicata a Ercole silvano, nume tutelare dei dendrofori, cioè di coloro che, in un primo tempo, erano deputati alla tutela delle selve sacre agli dei, e che, successivamente, si trasformarono in coloro che più laicamente si occupavano del taglio e del trasporto del legname a usi militari o civili, costituendosi in corporazione.

Dalla caduta dell'impero romano si avvicendano molti secoli caratterizzati da invasioni, distruzioni, devastazioni, spopolamento, arretramento delle colture e abbandono del territorio. Gli invasori (Goti, Bizantini, Unni, Longobardi, Avari, Slavi, Franchi, Ungari) sono popoli nomadi e quindi di certo non impegnati a regolamentare lo sfruttamento del

¹¹⁷ Il capitolo è stato costruito sulla base della documentazione normativa di riferimento, della documentazione pubblicata su REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, CORPO FORESTALE, (<http://regione.fvg.it/asp/corpoforestale>) e delle informazioni assunte direttamente presso la Regione, tramite il dott. Ercole Carletti, preposto alla posizione organizzativa per la trattazione degli affari riguardanti il Corpo forestale regionale. Tutto il materiale raccolto e le informazioni reperite sono stati liberamente rielaborati e coordinati da chi scrive.

¹¹⁸ La parte storica è stata ricavata dalla tesi di laurea in scienze forestali del dott. Carletti, intitolata *Rassegna delle politiche ed istituzioni forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento al C.F.R. - Corpo forestale regionale*, a.a. 2000/2001, alla cui bibliografia si fa riferimento.

bosco, che è invece risorsa fondamentale della scarsa popolazione residente, non soltanto per la legna, ma anche e soprattutto per la selvaggina, i frutti selvatici, il miele.

Dall'anno 1077 inizia una nuova fase di sviluppo economico, con la consacrazione del potere temporale del Patriarcato di Aquileia da parte dell'Impero e il riconoscimento della funzione politica che già da tempo la Chiesa rappresentava. È comunque sempre una fase di conflitti continui fra la nobiltà feudale, prevalentemente tedesca, ed i Patriarchi di Aquileia, anch'essi inizialmente in gran parte tedeschi, che provocherà la diversità di costumi, di mentalità e addirittura di paesaggio, ancor oggi percepibile. In quel periodo si registra uno scarso interesse per il bosco come formazione vegetale, come spazio naturale o curato dall'uomo; il bosco è percepito come spazio da trasformare, sfruttare e "domesticare".

Dal 1150, a Trieste gli statuti del Comune contengono invece severe disposizioni per il buon governo del patrimonio forestale esistente alle spalle della città, lungamente rivendicato contro il potere feudale, proibendo il pascolo, il taglio, l'incendio e il dissodamento, suddividendolo in *vene*, boschi riservati alla caccia, farneti e cerreti. La custodia viene affidata ai *saltuari*, cittadini eletti dal Consiglio maggiore del Comune in numero di 34, con incarico annuale retribuito; ad essi si affiancano i *guardaboschi* (*custodes silvarum*) in numero di 4 per ogni contrada, eletti fra i cittadini possidenti ogni 4 mesi, a turno; sono comandati da sei ufficiali forestali, anch'essi eletti, ma soltanto fra gli appartenenti al Consiglio maggiore. Dal 1340 si forma un nuovo corpo di custodi, detti *illi de centum* che si aggiunge ai precedenti e che sono direttamente eletti dai giudici del Comune, 25 per ciascuno dei quattro quartieri della città, per un totale di 100, da cui il nome¹¹⁹.

Il Tarvisiano (Val Canale) è stato possedimento del Vescovado di Bamberga dal 1007 al 1759. L'autorità giudiziaria in Tarvis è rappresentata dal *Waldmeister*, il maestro delle foreste (*praefectus silvarum*) con vasti poteri di rappresentanza del Signore, ma soprattutto di applicazione del severo ordinamento forestale con assegno delle aree autorizzate al taglio e marcatura delle piante, del diritto di pascolo, la raccolta di piante medicinali, dei diritti di servitù e, naturalmente, delle relative tasse e imposte. Quando nel 1506 se ne ravvisa la necessità, a causa dei troppi incontrollabili abusi, la normativa viene riformata con l'emanazione del *Waldordnung* e viene emanato un nuovo regolamento di 42 articoli, ancor più severo, e forse origine del desiderio delle popolazioni di sottrarsi alla dipendenza del Vescovado.

La funzione di cuscinetto e la tollerata autonomia che la Patria del Friuli ha svolto fra la Repubblica di Venezia e l'Impero hanno fine nel 1420, quando Udine e gran parte delle città del Patriarcato pongono i loro Comuni sotto la Signoria di Venezia. La Signoria accorda il mantenimento dei privilegi e degli Ordinamenti della Patria e invia un Luogotenente. Iniziano così i quattro secoli di dominazione veneziana. Già dalla fine del secolo (1470, 1475), la Repubblica di Venezia si dota di un complesso di leggi e di provvedimenti amministrativi in materia di boschi che, ancor oggi, costituiscono un esempio valido di gestione attiva, finalizzata allo sfruttamento ed alla perpetuazione della foresta, legislazione di gestione boschiva unica al tempo in Europa.

Fino a che la Serenissima mantiene un reale controllo sul territorio, comunque, anche i boschi si mantengono al meglio, sia come provvigione che come qualità di assortimenti.

¹¹⁹ De Rossetti, *Storie e Statuti delle antiche selve triestine*, 1831.

Questo controllo viene esercitato da una struttura gerarchica complessa e specializzata: dal *collegio dei Provveditori sopra boschi*, massimo organo tecnico dell'Arsenale nelle materia della tutela e della Polizia dei boschi, dai *Provveditori dei Comuni*, dai *Provveditori di terraferma*, dai *Capitani dei boschi*, dai *Provveditori sopra le legne*, dai *Guardiani dei boschi* e dai *Saltari*; i compiti di ciascuno vengono precisati nei particolari, con requisiti degli incaricati, obblighi e eventuali pesanti sanzioni in caso di mancanze. Nel 1536 fu decisa da parte del Consiglio dei Dieci la redazione del *Catasto forestale dei boschi pubblici*, cui seguì la decisione di riservarne un terzo alle esigenze dell'Arsenale, e di affidarne la custodia a «Sopraprovveditori, Provveditori ordinari, Misuratori, Stimatori e Custodi». Nel 1556 venne istituito il *Magistrato dei provveditori dei beni incolti* con lo scopo di occuparsi di rimboschimento.

Con questa rigida regolamentazione i boschi della Patria del Friuli conoscono un periodo di condizioni sempre migliori dal punto di vista selvicolturale, che raggiunge il suo apice nel XVII° secolo. Ma, fin dall'inizio del '700, la decadenza economica e politica della Serenissima trova riscontro anche nella gestione delle foreste, nonostante il tentativo di riordino del *Corpo dei custodi, guardiani e difensori dei boschi* e la ridefinizione dei compiti di «Inquisitori Sopraprovveditori, Provveditori, Patroni, Rettori, Capitani del bosco». La presenza di funzionari corrotti e inetti, il disinteresse del Consiglio dei dieci, lo scoordinamento di diverse Magistrature nella direzione dei boschi pubblici, la vendita ai privati dei boschi ritenuti superflui provoca, nel volgere di pochi decenni, un generale disboscamento attuato anche dai Comuni su pressione delle popolazioni afflitte dalla penuria di combustibile e dall'esigenza di pascolo.

L'ultimo tentativo della Serenissima di far fronte alla situazione fu una serie di leggi emanate dal 1782 al 1796, con le quali tutto il personale forestale veniva ricondotto ad un'unica *Direzione centrale del governo dei boschi*, riorganizzando l'intera normativa forestale e individuando 3 classi di boschi (Arsenale, Opera e Legna da ardere); veniva altresì stabilito che per il Friuli i martelli forestali dovevano essere conservati a Palmanova dal *Provveditore Generale di Palma*.

Nel Tarvisiano, dove al Vescovo di Bamberga subentra, dal 1759, la Casa d'Austria che cede alcune proprietà a famiglie nobili locali per bisogno di denaro, nel volgere di pochi decenni la foresta, passando di mano in mano, viene sfruttata irrazionalmente e di fatto saccheggata. Nel 1766 venne emanato l'Editto di Maria Teresa, con il quale veniva istituita, senza grandi risultati, un'unica Autorità statale di *Sorveglianti forestali*. Solo nel 1866 la foresta viene rivenduta al Fondo di Religione Carinziano, ritornando così di proprietà pubblica e garantendo una oculata gestione del patrimonio boschivo, con sollievo degli abitanti che avevano visto in pericolo gli antichi diritti di servitù. L'amministrazione austriaca si dimostra attenta al buon governo dei boschi, per le stesse esigenze strategiche legate alla flotta mercantile ed alla Imperial regia Marina da Guerra ed emana norme di tutela del patrimonio forestale ispirate dalla normative veneziane.

Il 1852 è l'anno di promulgazione della nuova legge forestale austriaca ma soltanto nel 1881 è adottata la *Legge provinciale concernente l'imboschimento del Carso sul territorio della Città di Trieste* e analoghe leggi riguardavano i territori di Gradisca, di Gorizia, dell'Istria e della Dalmazia. Nella Luogotenenza di Trieste, per il litorale austro-illirico presta servizio l'*Ispettore superiore provinciale* da cui dipendono un *Ispettore forestale*, 9 *Tecnici*

forestali, 18 *Sorveglianti fissi* e 5 *Ausiliari*, nonché 60 *Guardiani boschivi comunali*; da questi dipendono anche i *Custodi forestali dei Comuni*.

Alla caduta della Serenissima, nella parte della Regione ad ovest dell'Isonzo, irrompe il breve e tempestoso intervallo napoleonico; ad una prima occupazione austriaca conseguente al trattato di Campoformido (1797–1805) con caute riforme e molta attenzione al rispetto di privilegi e di forme consuetudinarie di governo della cosa pubblica, segue il Regno d'Italia - Distretto di Passariano (1806-1814), con il quale prendono avvio e rapida accelerazione un complesso di leggi "giacobine" volte all'abolizione di privilegi feudali, alla riorganizzazione del sistema tributario e del nuovo estimo, alla vendita delle proprietà dei beni dei monasteri e degli ordini religiosi soppressi, alla mobilitazione delle terre demaniali. In una cronica condizione di arretratezza, la esosità di un fisco chiamato a sostenere un continuo stato di guerra, unitamente agli eserciti che vanno e vengono, depredando o requisendo, provocano una gravissima crisi economica e sociale. Nella pianura friulana moltissimi boschi pubblici vengono depredati e dissodati, nel vuoto di potere succeduto alla caduta della Repubblica di Venezia e dei vincoli posti a difesa dei rovereti.

Nella legislazione del Regno d'Italia si cerca di porre freno a queste «...devastazioni che ogni giorno hanno luogo nè boschi reali, comunali e privati ...»¹²⁰.

Ma alla caduta del Regno d'Italia, l'Austria entra in possesso di territori dotati di un patrimonio forestale in sfacelo, salvo poche eccezioni locali. Il Governo Austriaco del Lombardo-Veneto subentra al potere in un periodo di gravissima crisi economica e sociale, ma si prodiga in modo particolare per risollevare le sorti delle foreste della regione. Nel 1828 viene riorganizzata la Polizia forestale con la creazione dei Distretti forestali; le *Guardie dei boschi* (demaniali, comunali e degli Enti) possono essere utilizzate in tutti i compiti di Polizia giudiziaria, civile e militare. I motivi sono di carattere strategico e sono gli stessi che ispirarono la Serenissima, cioè le esigenze di materiali di costruzione per la flotta mercantile e da guerra: a questo fine viene recepita e in parte modificata la normativa napoleonica.

Al migliorare della situazione economica consegue un notevole sviluppo demografico ed a questo corrisponde un aumento dell'attività agricola ed in particolare della pastorizia: questo fatto crea un serio ostacolo al miglioramento della situazione forestale, a causa della sempre più elevata richiesta di combustibile e del degrado provocato dal pascolo diffuso e incontrollato.

Nel 1852, l'emanazione della nuova legge forestale austro-ungarica promuove una serie di lavori di miglioramento dei boschi cedui, di regolamentazione dei tagli e di controllo della pastorizia effettuato da Forestali e Gendarmi. Nel 1866 la Provincia di Udine entra a far parte del Regno d'Italia e l'organizzazione dei servizi forestali per questa parte del territorio regionale fa parte da questo momento della storia forestale italiana; per le province di Trieste e Gorizia questa scadenza si colloca nel 1918, dopo la conclusione della prima guerra mondiale.

¹²⁰ All'art.1 del Decreto del maggio 1808, è stabilito che «...l'amministrazione, conservazione e sorveglianza di tutti i boschi del regno è attribuita alla direzione del Demanio ...»; nel successivo Decreto del luglio 1808 si stabiliscono le competenze dei «conservatori, ispettori e sottoispettori generali dei boschi, agenti di custodia e di sorveglianza». Successivamente, nel maggio 1811, un altro Decreto viene emanato ed è «...relativo sull'amministrazione, direzione, custodia e sorveglianza dei boschi del Regno...»; in esso il Titolo secondo tratta «... delle guardie de boschi de Comuni e stabilimenti pubblici...».

Nel quadro della lenta maturazione della legislazione forestale nazionale e della necessità di far fronte ai problemi della difesa del suolo e del regime idrogeologico montano si ha lo sviluppo delle Strutture operative pubbliche. È una fase di attivismo e di grande interesse per i rimboschimenti, le opere di difesa idrogeologica ed il sostegno della selvicoltura privata a cui segue il turbine della prima guerra mondiale, il cui fronte attraversa il Friuli Venezia Giulia. Dalle due parti contrapposte, sia per eliminazione diretta dei boschi nei pressi del fronte, sia per le esigenze di legname e combustibile enormemente aumentate dalle esigenze belliche, avviene una vera e propria distruzione del patrimonio forestale nella regione.

Nel dopoguerra, lentamente e faticosamente, il Corpo Reale forestale riprende l'impegno di riparazione dei danni e di ricostituzione dei boschi in una regione storicamente per la prima volta unificata nella parte Friulana ed in quella della Venezia Giulia (allora molto più vasta dell'attuale); il Demanio forestale italiano acquisisce una imponente quantità di foreste demaniali nella Carniola, nella Valcanale e nel Litorale (Istria).

Nel territorio dell'attuale Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'avvento della Milizia Nazionale Forestale porta ad una strutturazione sulla I^a legione, con sede a Udine. La Legione aveva giurisdizione sulle province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Treviso e Zara, su una superficie boscata di circa 500.000 ettari); dalla legione dipendevano coorti, centurie, manipoli, squadre e distaccamenti. L'organizzazione gerarchica della Legione, pur con denominazioni meno datate e con qualche semplificazione, è ancor oggi lo schema vigente per le Stazioni forestali e gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La massima parte del territorio assegnato alla Coorte ed alla Centuria di Trieste fa invece oggi parte della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia.

Con la caduta del fascismo, la regione Friuli Venezia Giulia viene occupata dai tedeschi e fa parte dell'*Adriatische Kustenland*; il personale della Milizia in parte passa alla cosiddetta Guardia Nazionale Repubblicana della Montagna e delle Foreste nella Repubblica Sociale di Salò, in parte sale in montagna con le brigate partigiane. Le vicende storiche del nord-est d'Italia in questo travagliato periodo rendono più complesso il passaggio del personale al Corpo forestale dello Stato; la provincia di Trieste, dopo la conclusione dell'occupazione jugoslava nel giugno del 1945, viene governata dal Governo Militare Alleato, che, nell'ambito della Venezia Giulia *Police Force* crea una "sezione forestale". Soltanto con la partenza degli angloamericani nel 1954 questa struttura passa alle dipendenze del Commissario del Governo e successivamente entra a far parte del Corpo forestale dello Stato.

Nel 1964, viene istituita la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con competenza primaria in materia relativa «all'agricoltura, foreste, bonifiche, economia montana e corpo forestale». Tra le materie di competenza integrativa-attuativa viene assegnata quella relativa alla tutela della flora, della fauna e della tutela del paesaggio.

Con il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici*), tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, sono trasferiti all'amministrazione regionale (art. 3).

Fino al 1968, i compiti relativi a queste materie vengono svolti dal Servizio forestale regionale dell'Assessorato dell'Agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, con personale comandato dal Corpo forestale dello Stato e proveniente dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste di Udine e Trieste, dagli Ispettorati distrettuali delle foreste di Tolmezzo e Gorizia e dall'Ispettorato circondariale delle foreste di Pordenone, tutti dipendenti dall'Ispettorato regionale delle foreste per il Veneto di Padova.

Con L.R. 28 marzo 1968, n. 22 (*Ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionali*) viene istituita la Direzione regionale delle foreste e con L.R. 10 novembre 1969, n. 36 (*Stato giuridico e trattamento economico del personale delle carriere degli Ispettori, dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale*)¹²¹ è stabilito lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo forestale regionale.

Con D.P.G.R. 16 giugno 1977 n. 01353/Pres. è stato approvato il *Regolamento del Corpo forestale regionale*.

Natura giuridica

Il Corpo forestale regionale è un corpo tecnico con funzioni di polizia, specializzato nella tutela della natura; l'attività di vigilanza e controllo del Corpo comprende tutte le attività che ricadono sotto le varie normative di tutela dell'ambiente (quindi aree protette, rifiuti, urbanistica in zone protette) ma anche di polizia idraulica, polizia veterinaria ecc., tanto che nella Regione Friuli Venezia Giulia il Corpo forestale regionale è l'unico organismo con competenza generale in materia di polizia ambientale, che svolge un servizio capillarmente organizzato e distribuito sul territorio.

Funzioni istituzionali

L'art. 1 del Regolamento prevede che il Corpo forestale regionale svolge compiti tecnici, amministrativi, di gestione, di vigilanza e di polizia nelle materie forestale e della bonifica montana, ed in particolare:

- 1) tutela tecnica ed incremento del patrimonio boschivo in generale, tutela tecnica ed economia dei beni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici; tutela della flora, difesa dei boschi dagli incendi, gestione dei vivai e boschi da seme; patologia forestale; protezione della fauna, compresa la sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e sulla caccia;
- 2) tutela e vigilanza sui terreni soggetti ai vincoli forestali, per finalità idrogeologiche;

¹²¹ La Legge, modificata dalla L.R. 20 gennaio 1971, n. 3, dalla L.R. 20 agosto 1973, n. 49 e dalla L.R. 10 maggio 1973, n. 41, è stata implicitamente abrogata dalla L.R. 5 agosto 1975, n. 48 e poi espressamente abrogata dall'art. 34, L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 in relazione all'allegato C, n. 30), della stessa Legge. Anche la composizione del Corpo, prevista dal comma 1 dell'art. 1 della presente legge ai sensi dell'art. 4, punto 2, della L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 e secondo quanto disposto dall'art. 80, L.R. 28 marzo 1968, n. 21, deve intendersi superata con l'entrata in vigore della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 (*Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*). A norma del comma 2 dell'art. 1 di quest'ultima legge, il personale del Corpo è a tutti gli effetti personale civile della Regione. (pubblicato in http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=25LX0000271251ART0&FT_CID=253196&OPERA=20).

- 3) funzioni di sistemazione e di bonifica, mediante:
 - a) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e viabilità forestale;
 - b) opere di bonifica nei comprensori montani;
 - 4) sperimentazione, studi, osservazioni, ricerche forestali e naturalistiche, cartografia e statistica forestale, istruzione, propaganda ed assistenza tecnico-forestale;
 - 5) polizia forestale;
- ed ogni altro compito previsto da leggi regionali e da leggi statali per il Corpo forestale dello Stato, queste ultime in quanto compatibili con l'ordinamento regionale nelle materie considerate.

Organizzazione

Il personale che fa parte del Corpo forestale regionale è incardinato per la maggior parte nella Direzione generale delle Risorse agricole, naturali, foreste e montagna e per la restante parte nella Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. Il Corpo forestale regionale è composto da circa 300 unità.

La struttura del Corpo forestale regionale è gerarchicamente organizzata su tre livelli: Direzione generale delle Risorse agricole, naturali, foreste e montagna, 4 Ispettorati ripartimentali dipendenti funzionalmente dalla citata Direzione, 31 Stazioni forestali, «strutture stabili di livello inferiore al Servizio»¹²², dipendenti direttamente dagli Ispettorati.

Alla Direzione generale spetta la funzione di indirizzo, di direzione e di coordinamento delle attività del Corpo forestale regionale, con particolare riguardo alle attività degli Ispettorati ripartimentali, nonché di controllo e di vigilanza sull'osservanza ed applicazione degli indirizzi e direttive emanate. Tale funzione è esercitata anche tramite i servizi dipendenti dalla Direzione stessa (Servizio Tutela ambienti naturali e fauna, Servizio Gestione forestale e antincendio boschivo e Servizio Territorio montano e manutenzioni), fermo restando il rapporto di equiordinazione esistente fra gli Ispettorati ripartimentali ed i servizi stessi, ai sensi dell'ordinamento regionale vigente. Il Direttore regionale preposto alla Direzione regionale delle foreste è anche il Capo del Corpo. All'interno della Direzione centrale e a supporto della stessa è attivata una posizione organizzativa per la trattazione degli affari riguardanti il Corpo forestale regionale (tra i quali gli adempimenti in materia di vestiario, equipaggiamento, formazione, logistica, coordinamento dell'attività di vigilanza, contenzioso e supporto giuridico).

Gli Ispettorati ripartimentali sono gli organi periferici e gli uffici decentrati della Direzione generale e svolgono le attribuzioni essenzialmente tecnico-operative, nonché di vigilanza e di polizia loro demandate dalle norme vigenti nelle materie di competenza, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento del Corpo forestale regionale.

¹²² Art. 13, comma 3, L.R. 9 novembre 1998, n. 13 (*Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate*).

Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni

L'art. 27, comma 3 della L.R. 31 agosto 1981 n. 53 (*Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*) prevede che al personale appartenente alla qualifica di guardia, maresciallo ed ispettore del Corpo Forestale Regionale siano attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, salvo quando diversamente disposto da leggi regionali.

Il personale del Corpo forestale regionale è inquadrato nel Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Il contratto collettivo 1998-2001 del personale regionale non dirigente - quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005, ha previsto l'inserimento del personale nel nuovo sistema di classificazione, strutturato per categorie e posizioni economiche. Le progressioni economiche sono quelle previste per i dipendenti del comparto. Non risulta essere corrisposta una indennità analoga a quella che nel contratto statale si configura come indennità pensionabile, ma è prevista una indennità di pubblica sicurezza di minore importo.

Per il personale del Corpo forestale regionale, il contratto è stato integrato dal Contratto di data 15 maggio 2003 (*Contratto integrativo di ente 1998-2001 - area non dirigenziale - documento stralcio*).

Ad esclusione dei dirigenti, afferenti all'area contrattuale dei dirigenti della Regione, il personale è inquadrato nelle seguenti categorie, all'interno delle quali sono diversificati i profili professionali del Corpo forestale regionale e le relative posizioni economiche (*area forestale*):

- categoria FA: profilo professionale di guardia;
- categoria FB: profilo professionale di maresciallo;
- categoria FC: profilo professionale di ispettore.

La guardia del Corpo forestale regionale svolge mansioni a carattere operativo riservate al Corpo forestale regionale da leggi e regolamenti inerenti foreste, flora, fauna, caccia, pesca e tutela dell'ambiente della Regione e riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria ed altresì può essergli attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In particolare: a) esercita le attività attribuite dalle leggi e dai regolamenti di settore in merito alla vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni delle norme regionali, statali e comunitarie con particolare riguardo alla normativa afferente la tutela del patrimonio forestale e naturale; b) esercita le attività attribuite dalla L.R. 30 settembre 1996, n. 42, in particolare la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni alle norme e regolamenti delle aree naturali protette; tutela e conoscenza della flora spontanea e della fauna selvatica, promozione, divulgazione e didattica dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale; c) esercita le funzioni connesse con la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, al rilevamento e valutazione del danno procurato alle superfici percorse dal fuoco; d) effettua attività di soccorso sulle piste da sci, collabora nel rilevamento di nevi e valanghe nonché alla raccolta dei dati delle stazioni meteorologiche; assistenza e soccorso in caso di pubblica calamità e di interventi di protezione civile; e) nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari presta assistenza tecnica e vigilanza sulle utilizzazioni

boschive; collabora nella rilevazione e segnalazione di eventuali danni prodotti a boschi, soprassuoli e terreni sottoposti a vincolo; collabora alla sorveglianza ed al monitoraggio dei dissesti, nonché al controllo fitopatologico delle foreste, collabora in forma subordinata all'eventuale assistenza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, o di bonifica montana e di forestazione. Vigila sull'osservanza alle norme in materia di tutela dell'ambiente naturale e della difesa del suolo; f) esegue la vigilanza e l'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti sulla pesca e sull'ittica, promuovendo iniziative con particolare riguardo all'attività di difesa delle acque dall'inquinamento, nonché collabora ad attività didattico-divulgative; g) presta collaborazione ai lavori per le semine e ripopolamenti, nonché ai lavori per studi, esperimenti e sorveglianza sui lavori eseguiti; interviene nei casi di inquinamenti, asciutte di corsi o specchi d'acqua, rilevando e segnalando i danni prodotti alla fauna ittica; h) interviene, in caso di particolari esigenze, nei centri di allevamento ittico; esegue il rilevamento dei dati relativi alle acque ed alla pesca nelle acque medesime.

Ai sensi del D.P.G.R. 6 novembre 1990, n. 558/Pres. (*Regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica*), a tale profilo (ex qualifica funzionale di guardia del C.F.R.) si accede mediante pubblico concorso per prova scritta anche a risposta sintetica, prova tecnico attitudinale e titoli. I vincitori del concorso effettuano un periodo di prova di sei mesi durante il quale frequentano, a spese dell'Amministrazione regionale, un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi. Il corso è organizzato dalla Regione anche in collaborazione con altre Amministrazioni regionali e il superamento del periodo di prova è subordinato al superamento del corso.

Il maresciallo del Corpo forestale regionale svolge le mansioni a carattere operativo a livello specializzato riservate al Corpo forestale regionale, anche con riferimento all'attività di coordinamento previste da leggi e regolamenti di settore (in particolare a tale profilo è affidata la responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali).

Adempie ai compiti tecnici e di vigilanza inerenti le foreste, la flora, la fauna, la caccia la pesca e la tutela dell'ambiente della Regione e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed altresì può essergli attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In particolare: a) esercita le attività specificatamente attribuite dalle leggi di settore in merito alla vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme regionali, statali e comunitarie con particolare riguardo alla normativa afferente alla tutela del patrimonio forestale, naturale ed ambientale; b) cura la gestione e la responsabilità dell'andamento amministrativo e dell'organizzazione di una stazione forestale o di un centro di allevamento ittico, sovrintende e coordina l'attività del personale delle strutture cui è preposto ed il servizio delle guardie, anche volontarie, secondo le disposizioni e gli orientamenti stabiliti dai competenti organi superiori; c) cura la partecipazione all'attività di coordinamento e mantenimento dei contatti con i servizi di sorveglianza nel settore, esercitati da vari enti ed organi della Regione, della Provincia e dello Stato; d) esercita le attività attribuite dalla L.R. n. 42/1996, in particolare la vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme e regolamenti delle aree naturali protette; collabora alla tutela e conoscenza della flora spontanea e della fauna selvatica, alla promozione, divulgazione ed alla didattica dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale; e) esercita le funzioni connesse con la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, anche con compiti di coordinamento, in caso di incendio boschivo, collabora o esegue direttamente o coordina il rilevamento

e la valutazione del danno provocato alle superfici percorse dal fuoco; *f*) cura e coordina l'attività di soccorso sulle piste da sci, presta collaborazione nel rilevamento di nevi e valanghe nonché alla raccolta dei dati delle stazioni meteorologiche; fornisce assistenza e soccorso in caso di pubblica calamità e di interventi di protezione civile; *g*) nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari presta assistenza tecnica ed opera la vigilanza sulle utilizzazioni boschive; collabora nella rilevazione e segnalazione di eventuali danni prodotti a boschi, soprassuoli e terreni sottoposti a vincolo, opera la sorveglianza ed il monitoraggio dei dissesti nonché il controllo fitopatologico delle foreste; collabora all'eventuale assistenza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, o di bonifica montana, di forestazione; coordina la vigilanza sull'osservanza alle norme in materia di tutela dell'ambiente naturale e della difesa del suolo; *h*) vigila ed accerta le violazioni a leggi e regolamenti sulla pesca e sull'ittica, promuovendo iniziative con particolare riguardo all'attività di difesa delle acque dall'inquinamento, nonché collabora ad attività didattico-divulgative; *i*) esegue il controllo del regolare svolgimento dei lavori per le semine e ripopolamenti, nonché delle sperimentazioni presso i centri di allevamento ittico; collabora agli studi ed alle sperimentazioni, provvede a segnalare le esigenze dei magazzini merci, mangimi, attrezzature ed automezzi; interviene nei casi di inquinamento, asciutte di corsi o specchi d'acqua, rilevando e segnalando i danni prodotti alla fauna ittica; *j*) cura l'intervento, in caso di particolari esigenze, nei centri di allevamento ittico; esegue il rilevamento dei dati relativi alle acque ed alla pesca nelle acque medesime; *k*) cura l'istruzione, la predisposizione e il controllo di atti e provvedimenti di contenuto tecnico; collaborazione alla stesura di provvedimenti amministrativi connessi a rilevazioni di carattere tecnico; conduzione di veicoli e natanti, anche speciali, di servizio in dotazione alla Regione.

In base all'art. 16, comma 2, della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 (*Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421*), per l'accesso a tale profilo professionale, possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella categoria FA, profilo professionale di guardia, nonché candidati esterni che, fermo restando il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre regioni o province autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla categoria FA profilo professionale di guardia.

L'ispettore del Corpo forestale regionale svolge le mansioni riservate al Corpo forestale regionale previste da leggi e regolamenti di settore. Adempie a compiti di coordinamento nel campo delle discipline forestali e naturalistiche, dell'ecologia e della difesa dell'ambiente e del patrimonio forestale, venatorio, faunistico, ittico, applicate alle foreste ed all'ambiente nonché delle opere pubbliche di bonifica montana e delle altre opere concernenti i bacini montani, delle sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico-forestali, della bonifica agraria e montana e dell'irrigazione.

Riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e può essergli attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. In particolare, svolge attività di: *a*) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme regionali, statali e comunitarie con particolare riguardo alla normativa afferente alla tutela del patrimonio forestale, naturale ed ambientale;

b) direzione dei lavori e collaudo delle opere forestali e antincendio di competenza della Regione; c) coordinamento e partecipazione all'attività di vigilanza in materia di foreste, caccia, pesca nelle acque e protezione della natura e dell'ambiente; d) direzione dei lavori e collaudo delle opere relative alla difesa fito-sanitaria forestale, del rilevamento dei fenomeni meteorologici, della sperimentazione, dell'assistenza tecnica e dimostrativa in agricoltura e selvicoltura e della produzione e valorizzazione dei prodotti forestali e della montagna; e) progettazione e realizzazione di indagini e ricerche e la relativa applicazione nei limiti della competenza professionale; f) elaborazione, in via collaborativa o d'ufficio, di pareri e di valutazioni tecniche su programmi, progetti, piani sistemazioni, procedimenti e produzioni predisposti nell'area pubblica o in quella privata sottoposta a vigilanza e controlli di varia natura, anche in relazione alla salvaguardia delle popolazioni e dei beni pubblici e privati; g) progettazione, coordinamento e attuazione, anche a livello specialistico, di attività proiettate alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi, di coordinamento del soccorso sulle piste da sci, di coordinamento rilevazione delle nevi e delle precipitazioni, elaborazione dei dati delle stazioni metereologiche e previsione delle valanghe. Coordina l'assistenza ed il soccorso in caso di pubblica calamità e negli interventi di protezione civile; h) ispezione, di accertamento, di prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e reati nel settore di competenza professionale, svolgendo altresì funzioni di collegamento e segnalazione delle violazioni concernenti la sicurezza al competente organo regionale; i) perseguimento, anche sul territorio e presso le Stazioni forestali, dei compiti demandati da leggi e regolamenti al Corpo forestale regionale e, nell'espletamento degli stessi, adempie ad attività di organizzazione e coordinamento anche apportando contributi per una migliore funzionalità dell'unità in cui opera; l) partecipazione all'attività di vigilanza e mantenimento dei contatti con i servizi di vigilanza delle Province e quelli nel settore, esercitati da vari enti e organi della Regione e dello Stato; m) conduzione di veicoli e di natanti, anche speciali, di servizio in dotazione alla Regione; n) esercita le attività attribuite dalla L.R. 30 settembre 1996, n. 42 (*Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali*) e, in particolare, coordina la vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme e regolamenti delle aree naturali protette; elabora progetti ed iniziative tese alla tutela e conoscenza della flora spontanea e della fauna selvatica, alla promozione, divulgazione ed alla didattica dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale; o) nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari presta assistenza tecnica ed opera la vigilanza sulle utilizzazioni boschive; esegue la rilevazione di eventuali danni prodotti a boschi, soprassuoli e terreni sottoposti a vincolo, coordina la sorveglianza ed il monitoraggio dei dissesti nonché il controllo fitopatologico delle foreste; dirige i lavori di sistemazione idraulico-forestale, o di bonifica montana e di forestazione.

L'accesso al profilo avviene in base alle disposizioni di cui al D.P.G.R. 29 settembre 1983, n. 0566/Pres. (*Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica superiore, di cui all'art. 24, legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 - tipologia diplomi di laurea richiesti: scienze forestali, scienze naturali, scienze agrarie, ingegneria civile, geologia*).



Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda¹²³

Lo Statuto speciale per la Sardegna, prevede, all'art. 3, che in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle materie: «a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», «c) polizia locale urbana e rurale»; «d) agricoltura e foreste» e «i) caccia e pesca».

La materia «corpo forestale», intesa come l'insieme di disposizioni con cui la Regione, in considerazione delle sue competenze statutarie e delle sue attribuzioni in materia di polizia amministrativa, ha disciplinato l'organizzazione forestale, si può considerare a parere di scrive strettamente connessa al conferimento delle funzioni in materia di foreste ai sensi dello Statuto e del D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*)¹²⁴.

Cenni storici e fonti normative

In Sardegna si trovano nel *Codice di Eleonora*, giudice d'Arborea, la *Carta de Logu* del XV secolo, le prime tracce di norme che tendevano a garantire sicurezza sociale e la tutela dei beni collettivi e individuali e, tra questi, le proprietà forestali.

Si costituisce di fatto, in ogni villaggio della Sardegna, un nucleo di persone (dieci nei villaggi più grandi, cinque nei più piccoli) scelte tra quelle più probe, cui veniva demandato l'ordine pubblico e la difesa dei beni. Al *Majore con i jurados de logu* erano affidati una molteplicità di compiti e, tra questi, quello di individuare e perseguire «gli incendiari ed i contravventori per caccia e per pesca».

Nel periodo spagnolo venne mutuato in parte l'assetto precedente: in ciascun feudo è presente il delegato feudale, affiancato dai ministri di giustizia baronali, spesso rappresentati dai capi cussorgiali o dai pastori più accreditati nella zona, col compito di amministrare la giustizia e di esigere oltre ai tributi feudali, le *machizie*, ossia le ammende per le contravvenzioni ai divieti di pascolo.

¹²³ Il capitolo è stato costruito sulla base della documentazione normativa di riferimento, della documentazione pubblicata su REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (C.F.V.A.), (<http://www.regione.sardegna.it/corpoforestale>) e delle informazioni assunte direttamente presso il C.F.V.A., tramite il dott. Davide Urrai, responsabile del Settore vigilanza e contenzioso del Corpo forestale e tramite l'Ufficio relazioni con il pubblico. Tutto il materiale raccolto e le informazioni reperite sono stati liberamente riellaborati e coordinati da chi scrive.

¹²⁴ Quanto affermato è sostenuto anche dal dott. Davide Urrai.

L'organizzazione nel primo periodo dell'epoca sabauda non fu diversa: per i problemi relativi alle campagne c'era un *Maggiore di Prato* e *Vidazzoni* per le aree più prettamente agricole e per quelle contermini al villaggio, un *Luogotenente di salto* ed i *ministri saltuari* per le aree boschive destinate più espressamente al pascolo del bestiame rude.

Si può quindi dire che in epoche diverse non mancarono dei tentativi di disciplinare in vari aspetti l'uso dei soprassuoli forestali (in particolare il taglio delle piante d'alto fusto, l'impiego del fuoco, il pascolo), ma nessuna di queste istituzioni aveva lo specifico compito di provvedere alla tutela dei boschi in quanto tali e di garantirne il corretto utilizzo, esercitando una sorveglianza mirante più spesso alla tutela di diritti patrimoniali e all'esazione di tributi che alla conservazione della risorsa forestale. Conseguentemente, le superfici boscate della Sardegna furono soggette ad abusi e, nei secoli, sottoposte ad ogni forma di arbitrio che ne minacciava la conservazione.

Fin dal 1822, per gli stati di terraferma il governo sabauda aveva provveduto ad approvare un «Regolamento per l'Amministrazione de Boschi e Selve», ma la situazione della Sardegna, che vedeva gran parte del territorio soggetta ad un forte regime feudale ed in cui era saldamente radicato l'uso comunitario delle terre, aveva fatto giudicare prematura l'estensione all'isola di una normativa che avrebbe trovato seri ostacoli sia da parte dei feudatari che del mondo rurale.

Solo a completamento delle operazioni riguardanti il riscatto dei feudi e l'assegnazione delle terre ai Comuni ed ai privati, fu possibile varare il regolamento forestale per il Regno di Sardegna, che tenne comunque conto della peculiare realtà sarda.

Il Regolamento per il governo dei boschi (n. 132 del 14 settembre 1844), in applicazione delle Regie Patenti di Carlo Alberto del 1833, entrò in vigore il 1 gennaio 1845. L'atto istituì un'Amministrazione forestale organica e articolata, preposta espressamente alla salvaguardia del patrimonio forestale isolano.

Con Regio Brevetto dell'8 ottobre 1844 venne approvato il Regolamento concernente le norme di disciplina per gli agenti forestali, che tra l'altro conteneva la disciplina sull'obbligo di vestire l'uniforme durante il servizio, il divieto di esercitare altri impieghi, di commerciare legnami e di avere interessi in attività attinenti al settore.

Con Decreto Regio del 7 ottobre 1851, Vittorio Emanuele II variò poi l'assetto organizzativo dell'Amministrazione.

L'evoluzione successiva dell'apparato è legata agli eventi della storia d'Italia; dopo l'unità d'Italia, l'Amministrazione forestale in Sardegna seguì infatti le sorti e le vicende dell'Amministrazione forestale dello Stato unitario.

L'anno di istituzione del Corpo forestale dello Stato, il 1948, è particolarmente significativo in quanto allo stesso risalgono sia la Costituzione della Repubblica che lo Statuto Speciale per la Sardegna, che attribuisce alla Regione competenza normativa primaria ed esclusiva in materia di foreste.

Fino all'anno 1971 fu però il C.F.S. ad esercitare la vigilanza nella Regione Sarda, attraverso proprio personale comandato. In armonia con la competenza statutaria, in data 11 marzo 1971 il personale del C.F.S. in servizio nell'isola è transitato nei ruoli della Regione Sarda.

Ai sensi della norma di attuazione dello Statuto (D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297 - *Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento*

della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali), al personale del Servizio forestale regionale è stata riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Ma è nell'anno 1985, soprattutto per prevenire e reprimere il drammatico fenomeno degli incendi in Sardegna, che viene emanata la L.R. n. 26¹²⁵, istitutiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda (C.F.V.A.), dando così piena attuazione alla competenza statutaria.

La Legge ha unificato le vecchie strutture forestali della regione e il personale ad esse assegnato (oltre a quello forestale, le guardie venatorie e le guardie giurate dell'Azienda foreste demaniali), ridisegnando una nuova struttura con maggiori e meglio definite competenze di tipo specialistico, con del personale avente stato giuridico ed economico omogenei.

Natura giuridica

Istituito con la L.R. 5 novembre 1985, n. 26, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è un Corpo tecnico con funzioni di polizia, deputato alla tutela dell'ambiente naturale.

Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita infatti le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 della Legge e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Funzioni istituzionali

Le funzioni ed i compiti del sono stabiliti dal primo art. della citata L.R. n. 26/85, ovvero:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione;
- tutela dei pascoli montani;
- propaganda forestale e ambientale;
- difesa del suolo dall'erosione;
- controllo dei semi e delle piantine forestali;
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie precedentemente indicate e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;
- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree

¹²⁵ La Legge disciplina infatti l'*Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda*.

- extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

La norma prevede che il Corpo esercita i precitati compiti anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile. In tal senso il Corpo interviene in caso di emergenze come le alluvioni o la ricerca di dispersi.

Rispetto ai compiti attribuiti in materia di incendi boschivi, il Corpo coordina l'apparato regionale di lotta agli incendi boschivi, contrastati con mezzi aerei e terrestri.

Al C.F.V.A. sono inoltre affidati compiti di educazione ambientale per una migliore conoscenza e rispetto della risorsa ambiente. Queste attività di sensibilizzazione sono svolte in collaborazione con strutture pubbliche e private.

Svolge, infine, funzioni di tutela della fauna e della flora ai sensi della L. n. 150/1992, relativa all'applicazione in Italia della Convenzione Internazionale di Washington (C.I.T.E.S.).

È recentemente in discussione un aggiornamento della legge istitutiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione (la più volte citata L.R. n. 26/1985), per adeguarla alle nuove e maggiori competenze assegnate al Corpo e per garantire ai dipendenti un migliore ordinamento giuridico e professionale.

Giunta regionale e sindacati hanno avviato un tavolo di confronto per concertare le proposte di riforma, prima di approvarle in Giunta e di trasmetterle all'esame del Consiglio regionale.

In particolare, la riforma propone di ampliare i compiti e le funzioni assegnate al Corpo, non più ristrette solo al settore forestale ma in generale estese alla vigilanza ambientale, all'esercizio delle competenze regionali nella Protezione civile, alla collaborazione con l'Agenzia regionale per le entrate ¹²⁶.

Organizzazione

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda si articola in:

- 1 Direzione generale;
- 2 Servizi centrali: Servizio Coordinamento e controllo degli interventi e dell'antincendio e Servizio Affari generali, personale ed economato;
- 7 Servizi territoriali degli Ispettorati ripartimentali;

¹²⁶ La notizia è stata data ad inizio del mese di maggio 2008 sul sito del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, nella sezione dedicata ai comunicati stampa, alle informazioni e agli aggiornamenti sulle attività del Corpo (in <http://www.sardegnambiente.it>).

- 80 Stazioni forestali e di vigilanza ambientale, che operano alle dipendenze dei Servizi Ispettorati, ciascuna nel proprio ambito territoriale;
- 8 Basi Logistico operative navali;
- 10 Basi Elicotteristiche antincendio.

La Direzione generale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi dei servizi territoriali e delle stazioni forestali e marittime. Si occupa di pianificazione, previsione e coordinamento in materia di antincendio boschivo e nelle campagne; di statistica antincendio e forestale. Gestisce gli impianti di comunicazione e telerilevamento. Svolge funzioni relative agli affari generali, al bilancio, all'acquisizione di beni e servizi, alla gestione del personale; si occupa di comunicazione e trasparenza amministrativa, di contenzioso, affari legali e contratti. Cura l'equipaggiamento, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale del Corpo e delle procedure di rilascio dei tesserini e delle patenti di servizio.

Il Servizio Coordinamento e controllo degli interventi e dell'antincendio si occupa di coordinamento e controllo degli interventi svolti dai servizi territoriali e dalle stazioni forestali e marittime; pianificazione, previsione e coordinamento in materia di antincendio boschivo e nelle campagne; acquisizione beni e servizi destinati all'attività antincendio boschivo e nelle campagne; acquisizione beni e servizi destinati all'attività antincendio ed alla vigilanza marittima; adempimenti amministrativi e di vigilanza in attuazione della C.I.T.E.S.; gestione impianti di comunicazione e rilevamento.

Il Servizio Affari generali, personale ed economato si occupa di affari generali; gestione del personale; rilascio tesserini e patenti di servizio; archivio, protocollo e biblioteca; economato; bilancio e legge finanziaria; contratti e ufficiale rogante; contenzioso e affari legislativi; equipaggiamento, formazione, addestramento e aggiornamento del personale del Corpo.

I Servizi territoriali degli Ispettorati ripartimentali del C.F.V.A. si occupano di riordino del vincolo idrogeologico e per altri scopi; collaudo tecnico delle opere di sistemazione idraulico-forestale; controllo e vigilanza in materia di sistemazioni idraulico-forestali e rimboschimenti; incoraggiamento a favore della selvicoltura; tutela tecnico-economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti pubblici; attuazione dei piani di difesa territoriale antincendio; concorso operativo in materia di protezione civile; pareri e autorizzazioni progetti di selvicoltura; funzioni e compiti in materia di sughericoltura; aggiornamento e inventario della cartografia forestale regionale e statistica; propaganda forestale, controllo della produzione e del commercio di sementi e di piante da rimboschimento; prevenzione, vigilanza e repressione nelle materie attribuite da leggi o regolamenti. Il C.F.V.A. è composto da circa 1.400 unità di personale.

La riforma a cui si accennava in precedenza prevede un adeguamento organizzativo del Corpo, prevedendo nuovi servizi specializzati di ambito regionale, la creazione dell'ottavo servizio provinciale, l'adeguamento delle stazioni terrestri e navali presenti nel territorio e la facoltà di istituire strutture temporanee per far fronte a casi di calamità o eventi straordinari, nonché l'istituzione di un Gruppo sportivo del Corpo.

Prevede, altresì, la creazione di una «Scuola forestale e ambientale della Sardegna» per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale del Corpo Forestale e l'istituzione di un servizio tecnico amministrativo a cui assegnare gli agenti non più idonei

allo svolgimento dei compiti d'istituto¹²⁷.

Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni

L'assunzione nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda avviene esclusivamente per pubblico concorso, secondo le disposizioni della L.R. n. 26/1985.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del C.F.V.A. è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nella legge istitutiva e da quanto disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro, all'interno del quale sono contenute specifiche disposizioni per il personale del C.F.V.A. (l'ultimo Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali contratto è stato sottoscritto in data 13 ottobre 2005).

La riforma in discussione prevede l'istituzione di un'area separata di contrattazione, all'interno del comparto regionale, per meglio corrispondere alle peculiarità operative ed organizzative del Corpo rispetto al resto dell'Amministrazione regionale¹²⁸.

L'immissione in servizio, per i vincitori di concorso, è sempre subordinata all'attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale e in difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina viene revocato.

Il Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali, Parte normativa 1998-2001 e parte economica 1998-1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001, ha disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale: il personale è stato transitoriamente inquadrato nelle seguenti 3 aree: Area A C.F.V.A. - agenti, Area B C.F.V.A. - sottufficiali e Area C C.F.V.A. - ufficiali.

All'interno di ogni area la carriera si sviluppa in più qualifiche; ciascuna qualifica corrisponde ad un livello retributivo. Nell'ambito della stessa area, il passaggio ad un livello economico superiore a quello di appartenenza avviene esclusivamente mediante selezione, nell'ambito dei contingenti stabiliti per gli organici di ciascuna area.

Le progressioni sono previste dai contratti collettivi ed in particolare in un accordo sulle progressioni professionali sottoscritto in data 4 maggio 2005 ed avvengono in base all'anzianità di servizio e al possesso di titoli di studio. Ad ogni area corrisponde l'attribuzione di un assegno di funzione, in sostituzione dell'indennità d'istituto (in sostanza dell'indennità pensionabile), che non aumenta con le progressioni all'interno della stessa area.

Le selezioni per il passaggio all'area immediatamente superiore consistono in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, è finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre. Sono valutati i seguenti titoli: anzianità di servizio, titolo di studio, livello economico all'interno della categoria di appartenenza, abilitazione all'esercizio della professione purché attinente all'area professionale per cui si concorre.

All'area della dirigenza della Regione si accede tramite apposito concorso e non ci

¹²⁷ In <http://www.sardeгнаambiente.it>

¹²⁸ In <http://www.sardeгнаambiente.it>

sono qualifiche dirigenziali specifiche per il Corpo.

Il personale appartenente al C.F.V.A. esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 della Legge e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del D.P.R. n. 297/1972. Le mansioni del personale sono state definite nell'Accordo integrativo sulla definizione delle declaratorie del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, pubblicato sul B.U.R.A.S. - Parte I e II del 2 maggio 2002.

L'assunzione del personale inquadrato nell'Area A C.F.V.A. - agenti ha luogo per pubblico concorso. I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno 5 anni.

Al concorso pubblico sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 (*Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*), del diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Nel quadro di indirizzi e procedure definite e in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, i dipendenti appartenenti all'area degli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono incaricati di svolgere attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche nei vari campi di applicazione. Detto personale, in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, svolge mansioni esecutive in attuazione delle istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento dei propri compiti, con l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature complesse di uso non specialistico, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito e in base alle proprie capacità.

All'interno dell'area A - agenti la carriera si sviluppa come segue: agente, assistente, assistente capo.

La declaratoria dell'area prevede, infine, che al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo, sostituendo in caso di impedimento e per motivi di urgenza i sottufficiali assenti nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Per l'assunzione del personale inquadrato nell'Area B C.F.V.A. - sottufficiali si applicano le disposizioni previste per le altre qualifiche. Viene effettuato un concorso al quale i vincitori vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a 6 mesi, presso la Scuola del Corpo forestale dello

Stato. I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle Stazioni forestali.

I dipendenti appartenenti all'area dei sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale svolgono attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici per il cui svolgimento è necessaria una discreta conoscenza delle complessità dei processi e delle problematiche da gestire. Detto personale, in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, può essere preposto ad unità organiche operative (per esempio: stazioni forestali); coordina e promuove l'attività del personale di qualifica inferiore attraverso l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche, con l'individuazione degli obiettivi da conseguire e con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi, di atti e provvedimenti relativi al servizio di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni anche attraverso l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature complesse.

All'interno dell'area dei sottufficiali la carriera si sviluppa come segue: ispettore, ispettore capo, ispettore superiore.

L'assunzione di personale inquadrato nell'area C.C.F.V.A. - ufficiali, precedentemente denominati, in base alla L. n. 26/1985, ispettori forestali e di vigilanza ambientale, ha luogo per pubblici concorsi ai quali sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso di laurea in scienze forestali (i due terzi del contingente degli ispettori forestali devono essere costituiti da laureati in scienze forestali), scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.

I dipendenti appartenenti all'area degli ufficiali forestali e di vigilanza ambientale svolgono attività caratterizzate da elevata responsabilità funzionale o preparazione professionale con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute, ovvero attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure standardizzate anche in contesti innovativi. Detto personale, in possesso delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza svolge attività professionale altamente qualificata con connessa responsabilità organizzativa ed esterna per i risultati conseguiti. Dirigono articolazioni organizzative di particolare rilevanza, non riservate a qualifiche dirigenziali, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Collaborano direttamente all'attività del dirigente che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

All'interno dell'area degli ufficiali la carriera si sviluppa come segue: ufficiale, ufficiale istruttore, ufficiale capo e ufficiale superiore.

Con Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/33 di data 8 aprile 2008, è stato adottato il disciplinare dei distintivi di grado degli ufficiali e dei dirigenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, con ciò sanando una carenza manifestatasi fin dall'istituzione del Corpo, in quanto gli ufficiali, i dirigenti e il comandante, a differenza del restante personale, non hanno mai potuto utilizzare l'uniforme del Corpo¹²⁹.

¹²⁹ In <http://www.sardegnaambiente.it>



Il Corpo forestale della Regione Sicilia¹³⁰

L'art. 14 dello Statuto speciale per la Sicilia prevede che l'Assemblea regionale, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva su alcune materie, tra cui «a) agricoltura e foreste», «l) pesca e caccia», «p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali», «q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato».

Come per la Regione Sardegna, la materia «corpo forestale» si può considerare strettamente connessa al conferimento delle funzioni in materia di foreste ai sensi dello Statuto e del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 789 (*Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*), modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (*Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*).

Cenni storici e fonti normative

Fino allo Statuto speciale in Sicilia la storia del Corpo forestale è quella del Corpo forestale dello Stato. Si è già visto come lo Statuto attribuisca alla Regione legislazione esclusiva nelle materie che qui vengono in rilievo.

Con L.R. 8 luglio 1948, n. 35 (*Ordinamento dei servizi dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste*), viene previsto che all'Assessorato per l'agricoltura e foreste sono devolute, nell'ambito della Regione, tutte le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quali risultano dal relativo ordinamento alla data di emanazione del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (*Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana. Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1947-48 ed altre norme di carattere finanziario*).

La norma prevede, inoltre, che gli uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Regione, sono organi dell'Assessorato per l'Agricoltura e foreste e che gli enti ed istituti, compresi quelli consorziali esistenti in Sicilia, dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, passano

¹³⁰ Il capitolo è stato costruito sulla base della documentazione normativa di riferimento, della documentazione pubblicata su REGIONE SICILIANA, CORPO FORESTALE, (<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/corpo-forestale>) e delle informazioni assunte direttamente presso il Corpo forestale citato, Servizio coordinamento Corpo forestale, tramite il dott. Vincenzo Pandolfo e la guardia for. - istruttore dir. Angela Gandolfo. Tutto il materiale raccolto e le informazioni reperite sono stati liberamente rielaborati e coordinati da chi scrive.

alla dipendenza e sotto la vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste.

Con L.R. 16 aprile 1949, n. 10¹³¹, viene istituita, alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, con un bilancio proprio e amministrata, fino a quando non diversamente stabilito, secondo le norme che regolano l'amministrazione dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, in quanto applicabili. La norma autorizza il Governo della Regione ad emanare norme per adeguare quelle in vigore per l'Azienda di Stato delle foreste demaniali alle esigenze dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, norme che saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea regionale.

Con L.R. 11 marzo 1950, n. 18¹³², viene stabilito l'ordinamento dell'Azienda, che ha personalità giuridica e gestione autonoma. L'Azienda ha i seguenti compiti: a) gestire il patrimonio forestale della Regione, migliorandolo ed ampliandolo e b) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle zone boschive. Viene stabilito che il Direttore dell'Azienda sia il Capo dei servizi forestali dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle foreste. Alle dipendenze e per l'espletamento delle funzioni dell'Azienda sono direttamente assunte delle guardie giurate.

Con Decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 (*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione Siciliana*), vengono, tra l'altro, fissate le attribuzioni degli assessorati regionali. All'Assessorato dell'Agricoltura e delle foreste sono attribuite le competenze in materia di foreste, rimboschimenti e demanio forestale, Azienda delle foreste demaniali, bonifica montana, sistemazione idraulico forestale, vincolo forestale, tutela del patrimonio silvo-pastorale e disciplina dei pascoli, programmazione e disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.

Con L.R. 23 marzo 1971, n. 7 (*Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale*) viene istituito il ruolo tecnico delle foreste (art. 35), composto dalle seguenti qualifiche: dirigente tecnico forestale, equiparato a dirigente e assistente tecnico forestale, equiparato ad assistente.

La Legge disciplina le attribuzioni e le modalità di accesso a dette qualifiche (artt. 36-37). Stabilisce, inoltre, che il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, in servizio presso uffici regionali, venga inquadrato, anche in soprannumero e a domanda, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, nel ruolo del personale amministrativo e nei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste; al personale così inquadrato è riconosciuto a tutti gli effetti il servizio di ruolo prestato presso le Amministrazioni di provenienza e ad esso viene applicato lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale (art. 85).

Per quanto riguarda l'inquadramento dei sottufficiali, delle guardie scelte, delle guardie del Corpo forestale dello Stato comandati in Sicilia alla data di entrata in vigore della precitata legge, nonché del personale appartenente al ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, è istituito un apposito ruolo, denominato «ruolo dei sottufficiali e guardie forestali».

¹³¹ La legge disciplina l'Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.

¹³² La Legge disciplina l'Ordinamento dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana.

È stabilito che finchè non sarà emanata la legge istitutiva del Corpo forestale regionale e non saranno dettate le norme sullo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento del personale, il personale optante del Corpo continuerà a svolgere le funzioni previste dalle disposizioni in vigore, mentre al personale appartenente al ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana si applica il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie di personale regionale.

Il Corpo forestale della Regione Sicilia è stato istituito con L.R. 5 aprile 1972, n. 24¹³³ e nasce dalla volontà dell'Assemblea regionale siciliana di dare piena attuazione alla competenza statutaria in materia.

La Regione, forte anche della rilevanza dell'art. 31 dello Statuto regionale, che attribuisce, unico esempio in Italia, al Presidente della Regione lo status di capo delle Forze di polizia operanti sul territorio regionale, si dota quindi di un proprio Corpo forestale, a cui vengono attribuite sul territorio regionale le stesse competenze e qualifiche giuridiche del Corpo forestale dello Stato.

Di rilievo anche la L.R. 16 agosto 1974, n. 36 (*Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione*), con la quale è previsto che il Corpo forestale regionale, ferma restando la competenza primaria del Corpo dei vigili del fuoco, adotta le misure di prevenzione, di vigilanza, avvistamento e segnalazione di incendi boschivi, organizzando gli interventi di spegnimento sulle zone boschive (art. 5). Tra l'altro, la legge prevede che gli agenti tecnici del Corpo forestale siano adibiti ai lavori citati (art. 8).

Un altro importante tassello della storia del Corpo forestale della Regione Sicilia è rappresentato dalla L.R. 29 dicembre 1975, n. 88 (*Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali*), con cui è disciplinata l'organizzazione operativa del Corpo e il personale preposto alle strutture decentrate, «per l'attuazione dei servizi di istituto e di polizia forestale» ovvero ai distaccamenti forestali (art. 24), ove opera «un contingente adeguato di sottufficiali e guardie forestali». Sovraordinati ai distaccamenti sono gli ispettorati dipartimentali (art. 29).

Le norme applicate al personale dei sottufficiali e guardie forestali sono quelle vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 24/1972 in materia di stato giuridico (art. 30).

Tutte le attribuzioni in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del Corpo forestale, compresi i corsi e i concorsi, saranno poi devolute alla Direzione regionale delle foreste, in base all'art. 17 della L.R. 21 agosto 1984, n. 52 (*Nuovi interventi nel settore forestale*). La stessa legge disciplina la soppressione del ruolo degli agenti venatori, che viene posto ad esaurimento (art. 23).

La L.R. n. 88/1975 disciplina, infine, l'istituzione del «servizio antincendi boschivi», in seno al Corpo forestale, «cui è affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi» (art. 34).

Tornando alla L.R. n. 52/1984, va anche evidenziato che la stessa ha disciplinato le modalità di assunzione dei sottufficiali e delle guardie forestali, poi superate dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16 (*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*), con la quale sono state dettate specifiche disposizioni organizzative riguardanti

¹³³ La L.R. n. 24/1972 disciplina infatti l'*Istituzione del Corpo forestale della Regione*.

il Corpo forestale della Regione.

Tra queste, le attribuzioni del Corpo forestale (art. 65), riportate di seguito nelle funzioni istituzionali, le strutture operative (art. 66), parimenti riportate nella sezione dedicata all'organizzazione e al ruolo del Corpo forestale (art. 70), riportato nella voce relativa alle modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni, tendendo conto, per quest'ultimo aspetto, delle innovazioni introdotte dalla L.R. 15 maggio 2000, n. 10 (*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*) e dalla L.R. 8 maggio 2001, n. 7 (*Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, concernente «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili»*), nonché dai contratti collettivi.

Natura giuridica

L'art. 1 della L.R. n. 24/1972 prevede l'istituzione del Corpo forestale della Regione «nelle more di una sistemazione organica della vigente legislazione in materia di boschi, di difesa del suolo e protezione della natura e della conseguente ristrutturazione dei servizi forestali».

Al Corpo forestale della Regione Siciliana vengono affidati i compiti previsti per il Corpo forestale dello Stato dal D.Lgs. n. 804/48 e si può definire un corpo tecnico con funzioni di polizia, specializzato nella tutela dell'ambiente, nella prevenzione e repressione di reati specifici sanciti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, che partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Funzioni istituzionali

Sono compiti specifici del Corpo, in analogia a quelli originariamente codificati per il personale del Corpo forestale dello Stato nel D.Lgs. n. 804/48 e ad ulteriore esplicitazione delle attribuzioni del Corpo forestale regionale, sancite dall'art. 65 della L.R. n. 16/1996:

- a) la difesa della vegetazione dagli incendi, sia sotto il profilo della azione di prevenzione e della repressione dei reati connessi agli incendi boschivi, che della repressione "fisica" dell'incendio stesso con l'ausilio specialistico di mezzi terrestri e aerei;
- b) la tutela e la vigilanza delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico;
- c) la tutela dei parchi e delle aree protette;
- d) la prevenzione e la repressione di reati ambientali quali l'abusivismo edilizio, la formazione di discariche abusive e lo smaltimento illegale di rifiuti tossici e nocivi;
- e) la protezione della flora e della fauna, inclusa la sorveglianza della applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.);
- f) la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico in aree rurali, incluso il contrasto alle attività illegali di scavo e di ricerche abusive nei siti archeologici;

- g) la tutela e il controllo sull'inquinamento delle acque fluviali e lacustri;
- h) il controllo sulla norme che regolano la pesca in acque interne e la caccia;
- i) il concorso con gli altri organi di polizia alla tutela della pubblica sicurezza;
- j) la polizia giudiziaria, attraverso indagini di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria;
- k) la Protezione civile;
- l) la divulgazione e propaganda ambientale e forestale;
- m) la rappresentanza istituzionale in occasione di cerimonie, commemorazioni, parate.

A questi compiti prettamente di polizia, forestale e non, si affiancano altri compiti più strettamente tecnici, svolti in gran parte dal personale dei ruoli tecnici che pure fa parte del Corpo e più specificamente:

- f) il rimboschimento, rinsaldamento, progettazione e realizzazione di opere costruttive connesse alla stabilizzazione dei bacini montani;
- g) la progettazione e realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali;
- h) la promozione della selvicoltura e dell'alpicoltura;
- i) la tutela tecnica ed economica dei boschi;
- j) la tutela tecnica ed economica dei beni silvopastorali degli enti locali e degli enti pubblici;
- k) la tutela e miglioramento dei pascoli montani;
- l) la ricerca e applicazione sperimentale forestale;
- m) la statistica ed inventario forestale.

La formazione del personale è affidata alle scuole del Corpo forestale dello Stato.

Organizzazione

Il Corpo forestale regionale fa capo al Dipartimento Foreste dell'Assessorato regionale Agricoltura e foreste.

La struttura organizzativa comprende:

- il Dipartimento Foreste, struttura superiore deputata alla programmazione, organizzazione e supervisione delle attività del Corpo, alla cui guida è posto un Dirigente generale, capo del Corpo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 36/1974; al Dipartimento è devoluta l'amministrazione del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale e dallo stesso dipende una apposita struttura che cura gli affari del Corpo forestale, denominata Servizio coordinamento;
- n. 9 Ispettorati ripartimentali delle Foreste, dipendenti dal Dipartimento Foreste e retti da un dirigente forestale, ubicati nei nove capoluoghi di provincia dell'isola;
- n. 3 Uffici speciali per la Difesa del Suolo, retti da un dirigente forestale;
- n. 87 Comandi distacco forestale, che rappresentano le unità operative periferiche del Corpo e sono retti da un sottufficiale forestale e ubicati in altrettanti comuni dell'isola; i Comandi hanno competenze intercomunali e sono coordinati dagli Ispettorati ripartimentali;
- n. 1 Nucleo operativo regionale, alle dirette dipendenze del Dirigente generale, con compiti di sussidio in materia di sicurezza pubblica, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, e compiti di supporto alle attività investigative delle Sezioni di

- polizia giudiziaria;
- n. 2 Nuclei di soccorso montano e di protezione civile, retti da un sottufficiale forestale,
- n. 1 Squadra di polizia giudiziaria regionale, retta da un sottufficiale forestale, alle dirette dipendenze del Dirigente generale, con compiti investigativi e giudiziari di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria;
- n. 11 Sezioni di polizia giudiziaria, rette ciascuna da un sottufficiale forestale, alle dirette dipendenze dei procuratori capo della Repubblica dei tribunali presso i quali esse sono ubicate.

Per la prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi è istituita una organizzazione territoriale antincendio che fa capo al Servizio Antincendi boschivi del Corpo forestale. Tale struttura operativa antincendio boschivo, cui è preposto un dirigente forestale, è articolata in un Centro Operativo Regionale (C.O.R.), a cui fanno capo 9 Centri Operativi Provinciali (C.O.P.), addetti al coordinamento delle comunicazioni a livello provinciale ed intercomunale e ubicati presso gli Ispettorati dipartimentali e gli 87 Comandi distacco forestale, unitamente a svariate Unità di intervento.

Completa l'organizzazione un Nucleo operativo telecomunicazioni, istituito nel 1998, che si occupa di assicurare l'efficienza delle trasmissioni degli apparati radio del Corpo e di assicurare le comunicazioni con le strutture delle Autorità deputate in occasione di eventi calamitosi, o comunque quando richiesto dalle autorità di pubblica sicurezza.

Il Corpo forestale regionale dispone anche di un Reparto ippomontato, di un Nucleo istruttori di tiro, di un Nucleo tutela patrimonio archeologico, di un Servizio C.I.T.E.S. e di una Banda musicale.

Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni

Le dotazioni organiche e i ruoli del Corpo forestale della Regione Sicilia per l'assolvimento dei compiti istituzionali sono stabiliti dalla L.R. 23 marzo 1971, n. 7 (Ordinamento degli uffici e del personale della Amministrazione regionale) e sono complessivamente determinate in 1850 unità di ruolo, ripartite in: dirigenti tecnici forestali, facenti parte del ruolo tecnico delle foreste (assieme agli agenti ed assistenti tecnici di cui si dirà di seguito), sottufficiali, guardie; sia i sottufficiali che le guardie forestali fanno parte del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali. Tale personale espleta funzioni di polizia.

I dirigenti tecnici forestali sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti regionali e costituiscono il primo livello di comando del Corpo. L'accesso a tale ruolo avviene per concorso pubblico (è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze forestali ed ambientali o in scienze agrarie nei limiti del 70 per cento dei posti di organico) e a tale personale sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.

Ai dirigenti è affidata la gestione di Aree, Servizi e Unità operative all'interno del Dipartimento Foreste e la gestione di Uffici del Corpo a livello provinciale (ovvero gli Ispettorati ripartimentali) e interprovinciali.

I sottufficiali (categoria D, ruolo funzionari direttivi in base all'Accordo sindacale recepito con Decreto presidenziale della Regione Sicilia di data 22 giugno 2001, n. 9, con

cui è stata operata la riclassificazione del personale regionale¹³⁴) costituiscono il secondo livello di comando del Corpo. Vengono selezionati attraverso un concorso pubblico e la nomina a sottufficiale avviene dopo un corso di formazione della durata minima di 6 mesi, che si svolge presso le scuole del Corpo forestale dello Stato. Durante tale corso è assunto il grado di allievo sottufficiale. Al termine del corso si consegue il grado di brigadiere. Dopo cinque anni di anzianità nel grado si consegue il grado di maresciallo. Le ulteriori progressioni avvengono dopo 7, 9 e 11 anni di anzianità nel grado di maresciallo, rispettivamente in maresciallo con 7 anni, maresciallo con 9 anni e maresciallo con 11 anni.

Ai sottufficiali è affidato il comando dei Distaccamenti forestali presenti sul territorio e di Nuclei, Aliquote o Servizi speciali. Ai sottufficiali sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.

Le guardie (categoria C, ruolo istruttori direttivi, in base al Decreto presidenziale n. 9/2001) costituiscono la parte più consistente dell'organico del Corpo e vengono selezionate per concorso pubblico. La nomina a guardia avviene dopo un corso di formazione, di almeno 6 mesi di durata, che si svolge presso le scuole del Corpo forestale dello Stato. Durante tale corso è assunto il grado di allievo guardia. Al termine del corso si consegue il grado di guardia. Dopo nove anni di anzianità nel grado di guardia si consegue il grado di guardia scelta con 9 anni e dopo 11 anni il grado di guardia scelta con 11 anni. In affiancamento ai sottufficiali, le guardie sono assegnate ai Distaccamenti forestali presenti su tutto il territorio, nonché a Nuclei, Aliquote o Servizi speciali.

L'art. 76 della L.R. n. 16/1996, ha previsto un riordino delle carriere del personale del Corpo forestale regionale e del personale amministrativo ad esso collegato, da effettuarsi tramite una nuova legge, non ancora adottata, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della L. n. 421/92, della L.R. n. 16/1996 e delle altre norme riguardanti il C.F.S. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità pensionabile, la medesima Legge ha previsto l'equiparazione delle qualifiche del personale del Corpo forestale regionale a quelle del C.F.S. (art. 77).

Fanno altresì parte del Corpo, pur non indossando una divisa e privi delle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria: assistenti tecnici (categoria D, ruolo funzionari direttivi in base al Decreto presidenziale n. 9/2001) e agenti tecnici (categoria C, ruolo istruttori direttivi, in base al medesimo Decreto). Tale personale fa parte del ruolo tecnico delle foreste e svolge esclusivamente funzioni tecnico-scientifiche e amministrative.

Le mansioni del personale non sono codificate se non come mansioni generiche di personale regionale inquadrato in profili professionali equiparati; il Decreto presidenziale n. 9/2001 ha infatti individuato i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime, ossia i contenuti generali delle attribuzioni del personale inquadrato nelle varie categorie.

Per tutti i profili le progressioni di qualifica orizzontali consistono in scatti stipendiali attribuiti, in base ai contratti collettivi, a tutti i dipendenti regionali. L'ultimo contratto, che estende gli istituti di carattere economico contenuti anche al personale del Corpo forestale regionale, è stato adottato nel 2005¹³⁵.

¹³⁴ Il Decreto concerne la *Riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*. Il Decreto ha, tra l'altro, stabilito i criteri per l'individuazione dei profili professionali a regime, ossia i contenuti delle attribuzioni del personale inquadrato nelle categorie.

¹³⁵ Trattasi del *Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e*

In attuazione del riordino delle carriere di cui si è accennato in precedenza e nelle more della riforma del Corpo forestale regionale, con L.R. 27 febbraio 2007, n. 4, recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione», la Regione ha sostanzialmente adottato l'ordinamento professionale vigente per il Corpo forestale dello Stato (di cui al D.Lgs. n. 201/1995 e s.m. ed int. per il personale non direttivo e al D.Lgs. n. 155/2001 e s.m. ed int. per il personale direttivo)¹³⁶. La Legge rinvia ad un decreto del Presidente della Regione la determinazione delle competenze, dell'ordinamento professionale, dell'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e dell'organico del Corpo forestale regionale.

degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana n. 22 del 21 maggio 2005.

¹³⁶ L'art. 1, comma 8, della L.R. n. 4/2007, prevede che in prima applicazione il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana, tenuto conto del disposto dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 9 e al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo previsto dalla Legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile pensionabile. Per la eventuale progressione di carriera, è altresì previsto che al suddetto personale si applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato.



Il Corpo forestale della Regione Valle d'Aosta¹³⁷

Lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, prevede, all'art. 2, che la Regione, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ha potestà legislativa nelle materie: «a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», «c) polizia locale urbana e rurale», «d) agricoltura e foreste ... flora e fauna» e «l) caccia e pesca».

Come per la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, la materia «corpo forestale», intesa come l'insieme di disposizioni con cui la Valle d'Aosta, in considerazione delle sue competenze statutarie e delle sue attribuzioni in materia di polizia amministrativa, ha disciplinato l'organizzazione forestale, si può considerare a parere di scrive strettamente connessa al conferimento delle funzioni nelle materie di cui sopra ai sensi dello Statuto e, precedentemente, del D.Lgs. Lgt. 7 settembre 1945, n. 545 (*Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*)¹³⁸.

Cenni storici e fonti normative

In Valle d'Aosta l'importanza della tutela dei boschi viene recepita già a partire dal XIII secolo, con la nascita delle prime figure dei *Guardaboschi* o *Custodi dei boschi*, nominati sia dai signori locali ed in alcuni casi eccezionali anche dalla popolazione locale.

Nell'anno 1228, il vescovo Bonifacio di Valperga ed il signore Giacomo della Porta Sancti Ursi nominano un *Guardaboschi* con il compito di sorveglianza sui boschi posti fra Doues e Valpelline. Nel 1333, Giacomo di Quart con le *Franchigie e Regolamenti*, conferma la figura ed i compiti dei *Guardaboschi*.

Nel 1339, ad Issime vengono istituiti i *Custodi del bosco (Accusatores)*. Nel 1381, il Conte Amedeo VI riconosce alla popolazione di Etroubles la facoltà di nominare fino ad un massimo di 4 "Guardaboschi" e nel 1391, a Gignod, vengono sanciti i poteri dei *foresterii*. Nel 1434, i signori di Nus stabiliscono che gli abitanti di Nus e di Cly possono eleggere quattro *foresterii* ciascuno; il signore in seguito ha facoltà di sceglierne quattro (due per ogni signoria).

¹³⁷ Il capitolo è stato costruito sulla base della documentazione normativa di riferimento, della documentazione pubblicata su REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - CORPO FORESTALE, <http://www.regione.vda.it/risorse-naturali/corpoforestale>) e delle informazioni assunte direttamente presso il Corpo forestale citato, tramite il dott. Franco Carmassi, responsabile dell'Ufficio vigilanza ambientale del Corpo forestale della Regione Valle d'Aosta. Tutto il materiale raccolto e le informazioni reperite sono stati liberamente rielaborati e coordinati da chi scrive.

¹³⁸ Quanto affermato è sostenuto anche dal dott. Franco Carmassi.

Nel 1586, viene approvato il *Coutumier du Duché d'Aoste*, vera e propria raccolta delle consuetudini vigenti in Valle d'Aosta che acquistano con tale atto valore ufficiale. In questo documento viene dedicata una specifica sezione ai boschi ed al loro sfruttamento. Ai *forestiers o gardes* (i guardaboschi), vengono dati i poteri per la salvaguardia dei boschi, con facoltà di arrestare i contravventori e di sequestrare il legname irregolarmente abbattuto.

Durante tutto il Settecento, a causa di un sempre maggiore sfruttamento dei boschi, dovuti anche all'espansione dell'industria metallurgica, furono innumerevoli i provvedimenti legislativi emessi dal *Conseil des Commis* e dall'Amministrazione dello Stato Sabauda per la tutela dei boschi. Si ricorda ad esempio: l'editto 28 Aprile 1757, per la conservazione dei boschi e delle foreste e il Regolamento del 1783, in cui viene delineato il ruolo delle guardie forestali e l'ampliamento dell'organico. In quell'epoca fu molto difficile l'azione di controllo delle guardie forestali.

A partire dai primi anni dell'Ottocento, sotto il regno sabauda, si va verso un progressivo riordino legislativo in materia di boschi che, tra l'altro, meglio definisce i compiti ed i poteri assegnati alle guardie forestali. L'11 settembre 1821 viene promulgato il «Regolamento provvisorio per il servizio relativo alla conservazione dei boschi nel ducato di Aosta», con la nomina di quattro brigadieri posti a capo di quattro circoscrizioni, con alle loro dipendenze quattro guardie forestali ciascuno.

Con le Regie patenti del 1822 vengono dettate le principali norme per la conservazione del bosco e viene istituito un vero e proprio corpo di vigilanza su tutto il regno sabauda. Con le Regie patenti del 1833 vengono limitati i vincoli vigenti sui boschi di proprietà privata.

Il 20 giugno 1877 viene istituito con legge il «Vincolo del Castagno»¹³⁹ e la gestione del patrimonio forestale viene affidata al Corpo forestale, che viene strutturato a livello provinciale. In Valle d'Aosta vengono istituiti i distretti di Aosta e Verrès.

Come visto nella sezione storica dedicata al C.F.S., tra la fine dell'Ottocento ed i primi del Novecento vengono promulgate varie leggi per promuovere la pratica del rimboschimento, della selvicoltura e della difesa del suolo. Queste leggi interessano direttamente anche la Valle d'Aosta.

Così come le vicende successive nel periodo fascista, in cui c'è una evoluzione delle norme che regolano le problematiche legate ai boschi. In Valle d'Aosta nascono i primi vivai forestali, vengono rimboschite ampie zone ed iniziano i primi lavori di sistemazione idraulica dei torrenti (in attuazione del R.D. n. 3267/1923).

Nell'immediato dopoguerra viene costituita la Regione Autonoma Valle d'Aosta alla quale vengono demandati i compiti in materia forestale.

Il 20 febbraio 1947, nella seduta del Consiglio Regionale, viene deliberata l'istituzione dei Servizi forestali regionali, i cui uffici vengono al momento occupati da personale statale e nei documenti amministrativi inizia ad apparire usualmente la dicitura «Corpo Forestale Valdostano». Ricominciano i lavori di rimboschimento e di sistemazione idraulica dei principali torrenti laterali, rinascono i vivai forestali, si va verso una progressiva riorganizzazione della struttura.

Con la L.R. 11 marzo 1968, n. 6 (*Norme sull'ordinamento e sul funzionamento*

¹³⁹ In sostanza, tutti i terreni al limite superiore della zona del castagno vengono sottoposti a vincolo (v. sito internet cit.).

dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione), viene istituito il Corpo Forestale Valdostano, posto alle dipendenze dell'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste, vengono istituite le figure di maresciallo, brigadiere e guardia. Il comando centrale è affidato ad un Ispettore coadiuvato da un vice Ispettore e da un Ispettore addetto.

Al Corpo vengono attribuiti i compiti di tutela del patrimonio forestale, protezione della flora e di sorveglianza su caccia e pesca. A tutto il personale è attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

Con la L.R. 11 novembre 1977, n. 66 (*Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale*), vengono attribuiti nuovi compiti al Corpo Forestale Valdostano quali, tra l'altro: le attività di rilievo sul territorio, la Protezione civile in collaborazione con le amministrazioni locali e i compiti di polizia per la tutela dell'ambiente naturale.

Dapprima con L.R. 22 giugno 1981, n. 34 (*Modificazione della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato agricoltura e foreste*) e successivamente con L.R. 21 maggio 1985, n. 35 (*Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione - Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale*), vengono apportate varie modifiche alla precedente legislazione con una riorganizzazione della struttura.

A partire dalla metà degli anni '80, il Corpo Forestale Valdostano va verso la "specializzazione", anche grazie a specifici corsi di formazione in materia forestale, sulla gestione venatoria, sulle normative ambientali in generale e sull'attività di polizia giudiziaria.

L'8 Luglio 2002, viene approvata la L.R. n. 12¹⁴⁰ sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta: la denominazione Corpo Forestale Valdostano viene abrogata e sostituita da «Corpo forestale della Valle d'Aosta» e vengono ridefiniti i compiti, l'organico e la struttura del Corpo.

Natura giuridica

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2002, il Corpo forestale della Valle d'Aosta, sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale.

Il Corpo forestale della Valle d'Aosta è un corpo di polizia locale, dipendente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, specializzato in materia di ambiente e tutela del territorio rurale e montano. Esso opera come organo di vigilanza nelle materie afferenti la tutela ambientale attribuite alla Regione.

Inoltre, poiché in Valle d'Aosta le attribuzioni provinciali sono state trasferite alla Regione (artt. 1 e 20 del citato D.Lgs. Lgt. n. 545/1945), esso opera anche in cruciali

¹⁴⁰ La Legge stabilisce le *Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale.*

settori della vigilanza ambientale, affidati da leggi nazionali alla competenza della Provincia: ad es. in tema di rifiuti, scarichi ed emissioni in atmosfera.

Funzioni istituzionali

L'art. 1 della medesima L.R. n. 12/2002 prevede che il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale con compiti di polizia ambientale e forestale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela e alla gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere.

Spettano, in particolare, al Corpo forestale:

- a) la sorveglianza, la tutela e il concorso nella gestione del patrimonio forestale;
- b) la sorveglianza, la tutela e il concorso nella gestione del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico;
- c) la sorveglianza e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e del suolo;
- d) la polizia forestale e ambientale;
- e) il concorso nel monitoraggio delle aste fluviali e torrentizie;
- f) l'attività di polizia giudiziaria;
- g) la sorveglianza e l'applicazione del vincolo idrogeologico e forestale;
- h) la sorveglianza e il concorso nella gestione delle aree naturali protette;
- i) il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
- j) la prevenzione e la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- k) il concorso nelle attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*);
- l) il concorso nel monitoraggio della rete escursionistica;
- m) il concorso nel rilievo di dati climatici e nivologici;
- n) ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 (*Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale*).

Il Corpo può svolgere attività di supporto anche in favore degli enti locali.

Organizzazione

L'art. 4 della L.R. n. 12/2002 disciplina la struttura del Corpo forestale. La stessa é inquadrata all'interno dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali.

Il Corpo forestale si compone di una sede centrale, articolata in strutture tecniche e amministrative, e in stazioni forestali. Presso la sede centrale sono posti gli uffici di staff del Corpo. L'attuale articolazione consta di due Uffici principali: l'Ufficio affari generali e l'Ufficio vigilanza ambientale.

L'Ufficio affari generali è preposto al coordinamento delle attività del Corpo forestale

della Valle d'Aosta. L'Ufficio dispone ed organizza i servizi e le attività del Corpo forestale, controlla e aggiorna lo stato giuridico e amministrativo del personale e provvede a tutti gli adempimenti per il funzionamento del Corpo forestale.

L'Ufficio vigilanza ambientale è la struttura preposta alla direzione dell'attività di controllo ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta. Coordina infatti l'attività di polizia giudiziaria e il contenzioso amministrativi derivante dall'applicazione delle normative europee, statali e regionali, da parte del personale appartenente al Corpo forestale.

Nel Dipartimento Risorse naturali sono inserite le strutture tecniche di maggior contatto con l'operato dei forestali, ossia le strutture dirigenziali competenti in materia di foreste (Direzione Foreste), gestione faunistica (Direzione Flora, fauna, caccia e pesca) ed aree protette regionali (Servizio Aree protette).

Le 16 Stazioni forestali costituiscono le unità operative periferiche del Corpo e consentono la presenza capillare sul territorio del Corpo stesso. Il controllo del territorio avviene in due modi: come tutela, con l'applicazione delle norme legislative europee, statali e regionali di competenza e come pronto intervento, quando si verificano eventi calamitosi (incendi boschivi, frane, valanghe, alluvioni, inquinamenti e qualsiasi altra situazione di emergenza). Ogni Stazione ha competenza giurisdizionale su diversi territori comunali.

In totale il personale del Corpo forestale regionale è composto da circa 160 unità.

L'organizzazione precitata è stata recentemente rivista con la L.R. 24 maggio 2007, n. 9, recante *l'Istituzione delle figure di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e altre disposizioni in materia di personale forestale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45 e 8 luglio 2002, n. 12*. I punti salienti della riforma sono volti a:

- ridisegnare i ruoli direttivi del Corpo, affidandoli a due nuove figure dirigenziali, ovvero al Comandante (dirigente di II livello) e al Vicecomandante del Corpo (dirigente di III livello), reclutati su base fiduciaria;
- introdurre una linea di collegamento diretto con il Presidente della Regione (che, come visto, in Valle d'Aosta riveste anche funzione prefettizia¹⁴¹), attraverso la previsione di direttive presidenziali concernenti l'attività operativa e amministrativa del Corpo;
- armonizzare la classificazione del personale con funzioni di polizia con la classificazione dei ruoli vigente presso altre Forze di polizia; le denominazioni di guardia, brigadiere e maresciallo sono rispettivamente sostituite dai ruoli degli agenti, sovrintendenti e ispettori, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio attraverso distintivi di qualifica.

Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni

L'organico del Corpo forestale regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2002, è inquadrato nel ruolo unico regionale ed è composto da personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e da personale che svolge attività tecnico-operativa ed amministrativo-contabile; i profili di quest'ultimo personale sono quelli ordinari dell'organico regionale.

¹⁴¹ Cfr. con pag. 13.

Il personale con funzioni di polizia riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria (dirigenti, funzionari forestali, marescialli forestali, brigadieri forestali) o agente di polizia giudiziaria (le guardie forestali).

L'ordinamento del personale del Corpo, in fase di attuazione/riorganizzazione, è definito in via principale dalla L.R. n. 12/2002, integrata transitoriamente, fino all'approvazione di nuovi regolamenti attuativi (attualmente in preparazione¹⁴²), dagli artt. 8, 11, 12, e 13 del previgente ordinamento, ovvero della L.R. 11 novembre 1977, n. 66 (*Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale*), che regolano l'accesso ai profili del personale con funzioni di polizia. Infatti, l'intero testo di quest'ultima legge è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera a) della L.R. n. 12/2002, ad eccezione degli articoli citati che cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta legge.

Le modalità di reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di guardia forestale, brigadiere forestale, maresciallo forestale e funzionario forestale sono definite con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 12/2002, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, ancora da approvare.

Limitatamente alle modalità di accesso e alle progressioni delle guardie forestali, dei brigadieri forestali e dei marescialli forestali si fa quindi ancora riferimento alla L.R. n. 66/1977.

Ad ogni qualifica del Corpo forestale (funzionari forestali, marescialli forestali, brigadieri forestali, guardie forestali con meno o più di 5 anni di servizio) è corrisposta anche l'indennità pensionabile, attribuita, per corrispondenza di qualifiche, nelle misure dell'indennità pensionabile stabilite dal contratto nazionale.

Le mansioni del personale non sono state ancora espressamente codificate; nel sistema di classificazione del personale ex art. 13 all. a) del C.C.R.L. per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999 di data 12 giugno 2000, è disciplinato in via generale il contenuto delle attribuzioni di ogni categoria e l'elencazione dei profili è effettuata a titolo esemplificativo.

L'art. 8 della L.R. n. 66/1977 disciplina i requisiti generali di accesso ai posti di guardia forestale¹⁴³ (che sono il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l'aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento, la buona conoscenza della lingua francese, il godimento dei diritti civili e politici, il non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, l'essere immuni da condanne che comportino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego, il

¹⁴² Vedasi, tra quelli già presentati dalla Giunta Regionale all'esame del Consiglio Regionale, la proposta di regolamento n. 7/XII, recante la *Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12*, in http://www.consiglio.regione.vda.it/iter_leggi. L'iter del precitato regolamento è stato sospeso per il periodo di un anno, in attesa delle valutazioni delle nuove figure dirigenziali che saranno introdotte con la riforma - cfr. con pag. 90.

¹⁴³ La denominazione deve intendersi sostituita con quella di *agente forestale* ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 24 maggio 2007, n. 9 - cfr. con pag. 90.

non avere carichi pendenti, il possesso di una sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio, l'aver sempre tenuto buona condotta, l'aver una età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salve le eccezioni di legge, il non essere stati revocati, né dispensati, né licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato, il possesso del diploma della scuola media e l'aver una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,58 per le donne). Nei contratti collettivi (a partire dal citato accordo del 12 giugno 2000) tale profilo è inquadrato nella categoria B, posizione B2 - operatore specializzato; posizione B3 - capo operatore, per la guardia forestale con più di 5 anni.

L'accesso a tali posti è subordinato alla frequenza, con esito positivo ed a spese dell'Amministrazione regionale, di appositi corsi di formazione istituiti dalla Amministrazione regionale anche in collaborazione con altri Enti, che hanno una durata non inferiore a 6 mesi. Al reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi, l'Amministrazione regionale provvede a mezzo di concorsi pubblici per titoli ed esami.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una orale di cultura generale, precedute da una prova preliminare scritta ed orale di lingua francese. Per la determinazione del numero dei candidati da inviare ai corsi si tiene conto dei posti vacanti, e di quelli di cui si prevede la vacanza entro 12 mesi. È previsto che coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi per guardie forestali istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e foreste possono essere nominati a ruolo dopo aver superato i concorsi previsti dal presente articolo. Prima della prova di selezione, l'Amministrazione regionale sottopone i candidati ad una visita medica, allo scopo di accertarne la prestanza e l'attitudine fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del Corpo forestale valdostano.

L'art. 12 della L.R. n. 66/1977 disciplina l'avanzamento dal grado di guardia a quello di brigadiere¹⁴⁴ - categoria C, posizione C1 – aiuto collaboratore nei contratti collettivi - che avviene previa frequenza, con esito finale positivo, di un apposito corso di formazione di sottufficiali istituito dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri Enti. Al corso sono ammesse unicamente le guardie del Corpo forestale valdostano dotate di un'anzianità di servizio di almeno quattro anni effettivi lodevolmente prestati (in caso di mancanza di concorrenti dotati del requisito dell'anzianità di servizio, l'Amministrazione regionale può ridurre i termini di anzianità a soli due anni), che superino una preliminare prova di selezione vertente sull'esame dei titoli di merito comparativo e una prova scritta ed orale concernente le materie professionali.

L'avanzamento al grado di maresciallo¹⁴⁵ - nei contratti collettivi categoria C, posizione C2 – collaboratore - è disciplinato dall'art. 13 della citata legge regionale e avviene con gli stessi criteri e modalità indicati nell'articolo precedente, con l'esclusione della frequenza di un apposito corso di formazione. Ai marescialli forestali - o in mancanza ai brigadieri forestali - è affidato il comando delle Stazioni forestali (art. 18 L.R. n. 12/2002).

L'ordinamento del personale del Corpo è inoltre definito da norme particolari: ad

¹⁴⁴ La denominazione deve intendersi sostituita con quella di *sovrintendente forestale* ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 24 maggio 2007, n. 9 - cfr. con pag. 90.

¹⁴⁵ La denominazione deve intendersi sostituita con quella di *ispettore forestale* ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 24 maggio 2007, n. 9 - cfr. con pag. 90.

es. in materia di mobilità è ancora vigente la Delibera del Consiglio regionale 2 dicembre 1987, n. 3315/VIII (anch'essa in fase di revisione¹⁴⁶). In via residuale, è definito dalla normativa generale sul personale della Regione autonoma (L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 - *Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale*), che ha riformato l'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla L. n. 421/1992 e dalla contrattazione collettiva del cd. "comparto unico regionale" (ad es. le norme disciplinari sono quelle definite dalla contrattazione collettiva per tutto il personale degli enti pubblici valdostani) e decentrata di Ente, applicata ai soli dipendenti dell'Amministrazione della Regione autonoma Valle d'Aosta.

¹⁴⁶ Cfr. con nota n. 142 a pag. 91.



I Corpi forestali delle Province autonome di Trento e Bolzano. Cenni storici sulla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e fonti normative sui Corpi forestali¹⁴⁷

Fino al 1919 il Trentino-Alto Adige fu parte integrante della contea del Tirolo (cui era stato annesso nel 1363) e quindi dell'Impero Austro-Ungarico. La Regione aveva costituito storicamente un unicum amministrativo/geografico con la sua parte settentrionale (attualmente costituente il Land austriaco Tirolo).

Fu sempre vivace nella Regione il dibattito sulla corretta conservazione e sull'utilità economico-culturale della foresta e del territorio, accompagnato dall'esigenza di intervento dell'autorità pubblica. Lo stesso *salter dei boschi* (ossia il custode forestale) delle antiche comunità rivali prefigura la necessità di destinare delle persone unicamente alla gestione e sorveglianza delle foreste. Ma ben prima del sedicesimo secolo, comunque, nelle vallate ci sono dei rappresentanti dell'autorità forestale centrale con l'incarico di vigilare sullo sfruttamento dei boschi.

Alla radicata e secolare disciplina di autocontrollo delle comunità e ai regolamenti, generali e particolari, emanati dalle varie autorità (principesca, tirolese, imperiale e veneziana, nei territori occupati tra i secoli XV e XVI), seguirono, nel 1810, i proclami dei governi napoleonici. In particolare, in quell'anno il Consigliere di Stato Agucchi, Prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige compreso nel Regno italico, istituito da Napoleone I, emanò a Trento un Proclama in cui si dettavano disposizioni concernenti il buon governo dei boschi: l'importanza di tale provvedimento si riconosce nella mobilitazione statale per la vigilanza, poiché a supporto dei *Guardaboschi reali* e dei *Guardiani dei boschi*, venivano chiamati i Comuni, la *Guardia nazionale*, la *Reale gendarmeria* e la *Forza armata della Guardia di finanza*.

La Restaurazione riprese quelle norme e le perfezionò, tanto che il 24 dicembre 1839 fu pubblicata la Circolare concernente la prescrizione di regolamenti provvisori relativi alla Polizia forestale per Tirolo e Vorarlberg, a firma del Consigliere aulico Roberto, Barone di Benz e del Consigliere di Governo, Giuseppe Danler.

L'intera materia fu riordinata e ammodernata dalla Patente imperiale del 3 dicembre

¹⁴⁷ Il capitolo è stato costruito sulla base dei seguenti riferimenti: GORFER ALDO, *L'uomo e la foresta per una storia dei paesaggi forestali-agrari della regione tridentina*, Manfrini editori, Calliano (TN), 1988, pagg. 251-270, per la parte che fa riferimento alle foreste; documentazione normativa di riferimento; FERRARI LUIGI, *Struttura ed organizzazione forestale in provincia di Trento*, articolo pubblicato sulla Rivista *Monti e boschi*, n. 1-1985, Edagricole, Bologna, 1985 per la parte che fa riferimento all'organizzazione forestale; documentazione pubblicata su REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO-ADIGE, (<http://www.regione.taa.it>), per la parte storica generale, ed infine della conoscenza diretta di chi scrive delle realtà considerate. Tutto il materiale raccolto e le informazioni reperite sono stati liberamente rielaborati e coordinati da chi scrive. Si fa anche notare che la parte storica riguardante i corpi forestali delle Province autonome di Trento e Bolzano viene trattata comunemente dato che, come si vedrà di seguito, fino agli anni '70 (ovvero fino al secondo Statuto speciale) deve farsi riferimento ad una storia che riguarda la Regione nel suo complesso anziché le singole Province. Successivamente a tale periodo si metteranno peraltro in rilievo i passaggi storici salienti che hanno interessato ciascuna Provincia autonoma.

1852, con cui si giungeva alla razionale, severa ed efficace legge dell'Impero austriaco, detta "Legge forestale d'Impero". Tale legge rimase uno dei fondamenti europei del buon governo dei boschi e non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello sociale e di protezione. La Legge fu progressivamente aggiornata con norme esecutive, che nel complesso formavano una sorta di almanacco giuridico applicato a salvaguardia del territorio.

Dal punto di vista organizzativo, accanto alla ripartizione territoriale dell'Autorità amministrativa (la Luogotenenza che coordinava i vari Capitanati distrettuali), operavano gli organi tecnici addetti all'amministrazione e controllo delle foreste dello Stato e dei beni demaniali. Il personale tecnico era costituito da tecnici forestali distrettuali, addetti alla sorveglianza forestale e custodi forestali. Anche le sistemazioni dei torrenti vennero affidate ad un Ufficio per le sistemazioni idraulico-forestali, dapprima con sede a Bressanone e poi, dal 1905, con il nome di «Espositura per le sistemazioni dei torrenti», con sede a Trento. Tale organizzazione, pur con i cambiamenti intervenuti, sostanzialmente è stata confermata anche nei tempi più recenti.

In base alla Legge precitata, il personale forestale doveva prestare giuramento innanzi l'autorità politica, essere armato e provvisto di apposito distintivo, che per il Tirolo era uno scudo di ottone con l'aquila imperiale e tirolese in rilievo, sormontata da una corona e contornata di un fregio di foglie di quercia. Oltre alle *guardie forestali* erano previste le *guardie della coltura del suolo*. Novità molto importante fu l'istituzione delle *Sessioni forestali*¹⁴⁸.

In tale contesto di rinnovamento culturale e nell'intento di proteggere i boschi e rimboschire le superfici che erano state eccessivamente spogliate, si moltiplicarono le iniziative (tecniche, educative, divulgative, ecc.) per una conservazione ragionata della foresta. Nel 1871, ad esempio, il Conte Thun auspicava con fermezza l'«applicazione dell'arte forestale nella difesa dei suoli».

Conclusa la prima guerra mondiale, che causò gravi danni alla superficie forestale, le spinte risorgimentali-irredentiste che si svilupparono in Italia durante il corso del XIX secolo sfociarono nell'annessione della Regione al Regno d'Italia, con il Trattato di Saint Germain del 1919; l'annessione sancì lo smembramento dell'antica Contea tirolese e l'accorpamento di popolazioni di lingua tedesca all'Italia. Per quanto riguarda l'organizzazione forestale, non si ebbero sostanziali mutamenti con il passaggio all'Italia. Accanto alle tendenze dell'ordinamento italiano, prevalentemente rivolte al controllo dell'operato in campo forestale, furono mantenute quelle dell'ordinamento austriaco, prevalentemente rivolte, invece, alla gestione del bosco e del territorio.

Il subentrato governo fascista perseguì una politica di assimilazione della minoranza di lingua tedesca e ladina ed una progressiva italianizzazione dell'intera regione ex-tirolese. Il governo dei boschi e la cultura forestale furono regolati dalla legislazione fascista e si registrò un periodo di incertezze e di disorientamento, conseguente ad un improvviso e drastico cambiamento di stile e metodo di gestione e tutela del bosco. L'organizzazione fu

¹⁴⁸ Le *Sessioni forestali*, tuttora svolte, interessavano in particolar modo i proprietari di aree boschive per quanto riguarda il taglio di legname, l'utilizzo di prodotti forestali e l'esercizio del pascolo. L'Amministrazione austriaca fu l'unica amministrazione pubblica che si presentava annualmente davanti alla gente e agli amministratori comunali per rendere conto del suo operato. GORFER ALDO, op. cit., pag. 259.

affidata alla Milizia Nazionale Forestale, il cui compito principale era quello di applicare il R.D. n. 3267/23, cioè sorvegliare la pesca, i Regi tratturi, amministrare il patrimonio forestale dello Stato e far applicare il vincolo idrogeologico. Particolare attenzione nella Regione venne prestata alla sistemazione dei bacini montani, soggetta all'Amministrazione forestale ai sensi dell'art. 56 del R.D. n. 3267/1923, perfezionando e continuando l'opera iniziata sotto l'Amministrazione austriaca nel 1883, dopo l'alluvione dell'anno precedente.

Nel 1939, in ottemperanza all'accordo italo-tedesco sulle cd. opzioni¹⁴⁹, la maggioranza dei residenti altoatesini di lingua tedesca si dichiarò favorevole ad emigrare verso i territori del Terzo Reich; lo scoppio della seconda guerra mondiale intervenne però a rallentare le operazioni di esodo. A seguito dell'armistizio firmato dall'Italia con gli alleati, la Regione venne di fatto annessa al Terzo Reich. Dal 1943 al 1945 venne praticamente ristabilita l'integrità territoriale tirolese che era stata frantumata nel 1918. Il governo della Repubblica Sociale Italiana non aveva praticamente giurisdizione sui territori della Regione (che venne estesa a comprendere anche il Bellunese). L'area venne ufficialmente nominata Area di Operazioni Alpenvorland, con capoluogo Bolzano.

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale ed anche a seguito a manifestazioni popolari che reclamavano il distacco della regione dall'Italia, al Trentino-Alto Adige venne formalmente e costituzionalmente riconosciuta un'autonomia speciale. L'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige trova il suo fondamento nell'accordo firmato il 5 settembre 1946 a Parigi, dai Ministri degli Esteri di Italia e Austria, Alcide De Gasperi e Karl Gruber. L'accordo fu voluto dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, a tutela della minoranza di lingua tedesca, contestualmente alla decisione di non concedere la riunificazione del Sudtirolo all'Austria, come richiesto dai portavoce della popolazione sudtirolese. Le ragioni di un'autonomia così estesa vanno ricercate sia nella spiccata tradizione autonomistica del territorio alpino in cui si trova la Regione Trentino-Alto Adige, sia nell'intuizione dei due statisti di risolvere il problema della convivenza fra gruppi linguistici diversi attraverso il riconoscimento di particolari garanzie di tutela della lingua e della cultura, anziché, come avveniva contemporaneamente presso altri confini difficili, attraverso il trasferimento delle popolazioni.

Il primo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è emanato con L.Cost. del 26 febbraio 1948. Lo statuto prevede l'istituzione delle due Province di Trento e Bolzano, facenti capo alla Regione (schema cd. tripolare), a cui sono assegnate ampie competenze amministrative e legislative, tra cui quelle in materia di foreste, caccia, pesca, apicoltura, parchi, protezione della flora e della fauna (art. 4, commi 9-10). Le successive norme di attuazione (D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 - *Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*), comportarono il trasferimento, dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste alla Regione, degli Ispettorati ripartimentali forestali, dell'Ufficio tecnico-forestale per la sistemazione dei torrenti, degli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali, del

¹⁴⁹ Trattasi dell'accordo tra il regime nazista e quello fascista, interessati per motivi diversi ad allontanare il maggior numero possibile di tedeschi dalla zona, che portò alle cd. opzioni: buona parte degli altoatesini di lingua tedesca, a fronte sia delle pressioni fasciste sia della propaganda filonazista del *Völkischer Kampfring Südtirols* (Vks), scelsero di emigrare verso il Terzo Reich. Più di un terzo degli optanti ritornò in Italia dopo la guerra. L'accordo divenne un allegato al trattato di pace degli Alleati con l'Italia. Pubblicato in http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27Alto_Adige

Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca e dei Comitati caccia delle due province.

In Regione è istituito il «ruolo tecnico delle foreste», comprendente la «carriera direttiva» e il «ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali», che è prevalentemente composto da personale in comando dal Corpo forestale dello Stato. Per tale personale, con L.R. 26 aprile 1972, n. 10 (*Modifiche ed integrazioni alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale*), viene prevista la possibilità di transito, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale (artt. 40 e 41). Le dotazioni organiche previste al 1972 sono di 300 unità: 60 funzionari e 240 sottufficiali e guardie forestali.

L'attuazione dell'autonomia incontrò, tuttavia, notevoli difficoltà. A seguito di nuove trattative tra Italia e Austria, rese necessarie dall'insoddisfazione del gruppo tedesco (culminata nel terrorismo del BAS¹⁵⁰), fu siglato il cosiddetto «Pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine» e nel 1972 entrò in vigore il nuovo Statuto regionale, approvato dal Parlamento italiano il 10 novembre 1971¹⁵¹, che privilegia l'autonomia delle province. Esso assegna infatti alle due Province di Trento e di Bolzano un vasto numero di competenze legislative detenute fino ad allora dalla Regione, a cui se ne aggiunsero altre trasferite dallo Stato. Nel corso dei successivi vent'anni, ad opera delle commissioni paritetiche «stato-autonomie», istituite per predisporre le norme di attuazione dello Statuto, l'autonomia venne di fatto notevolmente ampliata assumendo, anche nello spirito regionalista che cominciava man mano a prendere piede in tutto il territorio nazionale, il respiro e la dimensione di autonomia territoriale.

Tra le materie di competenza delle 2 province, lo Statuto prevede la potestà di emanare norme legislative in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali), nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nelle seguenti materie: «1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», «15) caccia e pesca», «16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna», «21) agricoltura, foreste e corpo forestale» (art. 8 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*) e, nei limiti anzidetti e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, «1) polizia locale urbana e rurale» (art. 9 D.P.R. cit.).

Nel 1973, con L.P. 7 settembre 1973, n. 33 (*Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale ed istituzione del Corpo forestale provinciale*), la Provincia autonoma di Bolzano istituisce il Corpo forestale provinciale.

Con il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste*), è prevista la possibilità di attribuzione della qualifica di agente

¹⁵⁰ Il Befreiungsausschuss Südtirol (BAS), comitato per la liberazione del Tirolo meridionale, è un'organizzazione terroristica fondata nel 1957 dall'altoatesino Sepp Kerschbaumer. Scopo del movimento era la secessione dell'Alto Adige dall'Italia e la riunificazione con il Tirolo e l'Austria. Pubblicato in http://it.wikipedia.org/wiki/Befreiungsausschuss_S%C3%BCdtirol

¹⁵¹ Trattasi della L.Cost. 10 novembre 1971, n. 1, concernente *Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*. Con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato poi approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

di pubblica sicurezza al personale della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico delle foreste e al personale del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle due Province.

Nel 1977 (Provincia autonoma di Trento, art. 52 L.P. 5 novembre 1977, n. 31 - *Norme concernenti il personale della Regione Trentino-Alto Adige e della soppressa Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) trasferito alla Provincia autonoma di Trento e modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale*); Provincia autonoma di Bolzano, art. 10 L.P. 24 marzo 1977, n. 11 - *Norme concernenti il passaggio del personale della Regione Trentino-Alto Adige nei ruoli della Provincia autonoma di Bolzano e modifiche al vigente ordinamento del personale*), le due Province istituiscono i propri ruoli, tra cui quello tecnico delle foreste e quello speciale dei sottufficiali e guardie forestali: il personale regionale appartenente a quest'ultimo è trasferito nel corrispondente ruolo provinciale, con l'applicazione, per quanto non diversamente disposto, del trattamento del corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato. Prima di allora erano state attivate anche forme di comando dalla Regione alle Province.

Da quel momento e fino al 1996 per i forestali (sottufficiali e guardie) della Provincia autonoma di Bolzano e fino al 1997 per quelli di Trento, con legge provinciale viene sostanzialmente recepito il trattamento contrattuale statale. Finchè non viene recepita la riforma introdotta dalla L. n. 421/1992, che comporta il passaggio ad un rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi.

Con L.P. 10 agosto 1995, n. 16 (*Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia*), la Provincia autonoma di Bolzano prevede, infatti, che dal 1 gennaio 1996 abbia termine l'applicazione delle norme provinciali che estendono al personale forestale un trattamento giuridico ed economico diverso da quello previsto per la generalità del personale del comparto provinciale (art. 20).

Nel primo contratto collettivo successivo, il Contratto di comparto per il personale provinciale di data 8 maggio 1997, in attuazione di questo sganciamento dal riferimento al contratto nazionale, la Provincia autonoma di Bolzano rivede tutti i trattamenti giuridici ed economici del personale e codifica i profili professionali del Corpo forestale provinciale e i compiti istituzionali comuni di tali profili (art. 26 - Allegato 2), che sono poi i compiti del Corpo stesso.

Con la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 (*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*), la Provincia autonoma di Trento stabilisce che i contratti collettivi prevedono distinte disposizioni per il personale forestale che svolge le funzioni di polizia già spettanti al Corpo forestale dello Stato; in tal senso la Giunta provinciale formula specifiche direttive per armonizzare tali disposizioni a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale (art. 54, comma 3). Nel primo contratto collettivo successivo, il Contratto concernente distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento 1998-2001, sottoscritto in data 16 luglio 2002, la Provincia rivede i trattamenti del personale, mantenendo comunque molti agganci al contratto nazionale.

Con la stessa Legge n. 7/1997, la Provincia autonoma di Trento istituisce il Corpo forestale provinciale (art. 67), demandando alla Giunta provinciale il compito di definire, con regolamento di organizzazione, funzioni, composizione e modalità di accesso, nonché di ridefinire con regolamento l'articolazione e le competenze dei servizi foreste, faunistico,

parchi e foreste demaniali, azienda speciale di sistemazione montana e il dipartimento in cui detti servizi sono ricompresi. Con D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg., è stato adottato il *Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale provinciale ai sensi dell'art. 67 della L.P. n. 7/97*¹⁵².

¹⁵² Per completezza d'informazione, concludendo la trattazione della parte storica, si riporta che le riforme della Costituzione avviate nel 1999 (in particolare la L.Cost. n. 1/1999) hanno avuto dirette ricadute sulle regioni a statuto ordinario e nel 2001 (con L.Cost. n. 2/2001) sono state estese alle Regioni a statuto speciale. Lo Statuto del 1972 è stato così rivisto con l'introduzione della previsione che i due Consigli Provinciali e non più il Consiglio Regionale siano eletti dal popolo e della competenza delle due Province sui sistemi elettorali e di governo. MAR-CANTONI MAURO, *L'autonomia speciale: ricognizioni storica e assetto attuale*, Trento School of Management, Programma annuale di formazione 2006, Trento, settembre 2006, pag. 12.



Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento¹⁵³

Natura giuridica

Il Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (CFT) è un corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla tutela dell'ambiente naturale, alla salvaguardia del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e al supporto delle popolazioni nell'ambito delle funzioni attribuite: la natura giuridica, la disciplina delle funzioni, della composizione e delle modalità di accesso al Corpo, contenuta nel Regolamento organizzativo, D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s. m. ed int.¹⁵⁴, è stata di recente completamente rivista.

Gli obiettivi della significativa modifica regolamentare, approvata dalla Giunta provinciale nella seduta di data 11 luglio 2008¹⁵⁵, sono stati sostanzialmente quelli di riorganizzare il Corpo, individuando sue specifiche funzioni, distinte e trasversali a quelli delle strutture organizzative, definendo criteri di appartenenza coerenti con le funzioni stesse, nonché ruoli e responsabilità interne.

Il nuovo Regolamento è stato adottato mentre era iniziata una discussione sulla revisione della norma istitutiva del Corpo forestale (art. 67 della L.P. 7/1997¹⁵⁶): la nuova norma avrebbe demandato a successivi regolamenti la disciplina della composizione, delle funzioni, dell'organizzazione, dell'ordinamento del personale e dell'accesso al Corpo¹⁵⁷.

¹⁵³ Il capitolo è stato costruito con riferimento alla documentazione normativa di riferimento, alla documentazione pubblicata su PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIPARTIMENTO RISORSE FORESTALI E MONTANE - CORPO FORESTALE, (<http://www.dip-foreste.provincia.tn.it>) e della conoscenza diretta di chi scrive della realtà considerata. Tutto il materiale raccolto e le informazioni reperite sono stati liberamente rielaborati e coordinati da chi scrive.

¹⁵⁴ Il Regolamento è stato successivamente modificato ed integrato con il D.P.G.P. 6 giugno 2001, n. 17-68/Leg., con il D.P.P. 31 maggio 2005, n. 13-43/Leg. e con il D.P.P. 21 gennaio 2008, n. 2-109/Leg.

¹⁵⁵ La deliberazione della Giunta provinciale richiamata è la n. 1806 di data 11 luglio 2008, con cui è stato approvato lo schema di regolamento avente ad oggetto *Nuovo regolamento del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della L.P. 3 aprile 2007, n. 7)*. La deliberazione ha autorizzato il Presidente della Provincia ad emanare il regolamento con proprio decreto. A far data dall'entrata in vigore del nuovo regolamento sono abrogati il D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e i successivi decreti connessi (art. 14).

¹⁵⁶ Cfr. con pag. 98.

¹⁵⁷ La riforma è contenuta in un disegno di legge di iniziativa giuntale (n. 251/XIII – Sistema integrato provinciale della protezione civile e dei servizi antincendi), depositato in Consiglio provinciale in data 2 luglio 2007 e all'esame della Terza Commissione permanente (in http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/atti_politici). Il disegno di legge è iscritto all'ordine del giorno della sessione consigliare prevista per i giorni 22-24 luglio 2008 (in <http://www.consiglio.provincia.tn.it/convocazioni>).

Funzioni istituzionali

Il Corpo svolge contemporaneamente funzioni proprie e, attraverso il personale dello stesso, nell'ambito delle strutture organizzative, svolge ulteriori funzioni tecniche e amministrative riconducibili alle principali funzioni delle strutture stesse.

L'art. 2, comma 1, del nuovo Regolamento organizzativo prevede che il Corpo svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia delle risorse silvo - pastorali e montane, delle aree protette, della biodiversità e dei valori naturalistici e paesaggistici, della fauna, della flora e dei funghi, del suolo, del demanio idrico e dei corsi d'acqua, ivi compresa la polizia idraulica;
- b) gestione del contenzioso amministrativo nelle materie attribuite alla competenza delle strutture;
- c) concorso nell'attività di protezione civile e pubblico soccorso, come struttura operativa del sistema integrato della protezione civile e dei servizi antincendi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e con particolare riferimento ai territori forestali e montani e ai corsi d'acqua e alle attività di presidio degli stessi e di difesa delle popolazioni;
- d) concorso nell'attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico, su richiesta dell'autorità competente;
- e) azioni di rappresentanza, informazione, divulgazione e sensibilizzazione rispetto alle attività, alle funzioni e alle finalità perseguite dal Corpo, anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a cerimonie e manifestazioni e l'organizzazione del gruppo sportivo del Corpo;
- f) ogni altra attività non ricompresa nelle lettere precedenti di questo comma riconducibile alle funzioni del Corpo o comunque assegnata allo stesso dalla Provincia autonoma di Trento, ivi compresi i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge statale alla polizia provinciale, in relazione ai compiti d'istituto, i controlli e le certificazioni in conformità alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché gli eventuali controlli in materia di aiuti comunitari.

Il medesimo art. 2 stabilisce, al comma 2, che il personale del Corpo svolge, parimenti, nell'ambito delle strutture organizzative di assegnazione, le seguenti funzioni:

- a) sicurezza e manutenzione del territorio forestale e montano, prevenzione degli incendi boschivi, conservazione delle aree forestali e delle loro funzioni protettive, sociali ed economiche, anche attraverso lo strumento del vincolo idrogeologico e gli specifici interventi di sistemazione idraulica e forestale;
- b) tutela dei corsi d'acqua, anche attraverso gli specifici interventi di sistemazione idraulica e forestale, finalizzati alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque, nonché gestione del demanio idrico provinciale;
- c) tutela, valorizzazione e concorso alla gestione dei beni silvo-pastorali nonché consulenza, sostegno economico e assistenza tecnica ai proprietari e agli operatori

- economici del settore forestale;
- d) gestione tecnico-amministrativa ed economica delle foreste demaniali;
 - e) conservazione e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, con particolare riferimento alle aree protette e alla tutela e gestione della fauna selvatica ed ittica;
 - f) pianificazione forestale e montana, monitoraggio territoriale e ambientale, informazione, sensibilizzazione e divulgazione in materia di risorse forestali e montane.

Il nuovo Regolamento, all'art. 2, comma 3, prevede, inoltre, che il Corpo svolge nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento le funzioni e i compiti attribuiti in ambito statale al Corpo forestale dello Stato, previa verifica delle competenze eventualmente esercitate da altre strutture provinciali. Prevede, infine, che le funzioni di vigilanza e controllo demandate dalla vigente normativa provinciale agli organi di polizia forestale sono comunque e unicamente svolte dal Corpo.

Organizzazione

L'art. 3, comma 1, del nuovo Regolamento organizzativo stabilisce che il Corpo è costituito dal personale:

- a) assegnato alle strutture organizzative di primo e secondo livello competenti in materia di foreste e fauna, conservazione della natura e sistemazione dei bacini montani, che svolge o può essere chiamato a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni indicate nell'art. 2, comma 1, e che concorre, nell'ambito delle predette strutture, allo svolgimento di quelle previste dall'art. 2, comma 2;
- b) inquadrato nelle seguenti qualifiche e figure professionali: 1) qualifica di dirigente generale e di dirigente; 2) qualifica di direttore, se proveniente dalle figure professionali di funzionario abilitato forestale e di funzionario esperto forestale; 3) figura professionale di funzionario abilitato forestale e di funzionario esperto forestale; 4) qualifiche forestali come previste dalla contrattazione collettiva provinciale;
- c) in possesso dei requisiti per l'attribuzione delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria agente di pubblica sicurezza.

L'art. 3, comma 2, prevede che fa altresì parte del Corpo il personale inquadrato nelle figure professionali di funzionario abilitato ingegnere e di funzionario esperto ingegnere, nonché nella qualifica di direttore, se proveniente dalle citate figure professionali, nell'ambito delle strutture organizzative di terzo livello della struttura competente in materia di sistemazione dei bacini montani, qualora svolga, in tutto o in parte, le funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e c). A detto personale, prevede l'art. 12, comma 2, del nuovo Regolamento, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il medesimo art. 3, comma 5, del nuovo Regolamento prevede che resta ferma l'appartenenza al Corpo del personale inquadrato nei profili precitati comandato o messo a disposizione, anche funzionalmente, di altri enti in relazione allo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo, nonché del personale già inquadrato nel Corpo alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Il Corpo forestale provinciale ha messo alle dipendenze funzionali del Consorzio della parte trentina del Parco Nazionale dello Stelvio n. 8 dipendenti inquadrati nelle qualifiche forestali, in particolare per l'esercizio della

Il Dipartimento Risorse forestali e montane è la struttura di primo livello presso la quale è collocato il comando del Corpo. Il dirigente generale preposto a tale Dipartimento esercita le funzioni di Capo del Corpo e svolge una serie di funzioni dettagliatamente individuate dall'art. 4 del nuovo Regolamento. La norma prevede che il comando del Corpo può essere articolato in unità tecnico specialistiche di supporto per lo svolgimento delle funzioni del Corpo e che per lo svolgimento di attività che richiedono elevati livelli di specializzazione e di coordinamento territoriale, possono essere costituiti dal comando del Corpo, all'interno del Corpo medesimo, dei nuclei operativi specialistici, anche di reperibilità.

Dal Dipartimento dipendono tre strutture di secondo livello e precisamente il Servizio Foreste e fauna, con 17 Uffici dipendenti, il Servizio Bacini montani, con 6 Uffici dipendenti e il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, con 4 Uffici dipendenti e 1 incarico speciale. Dal Dipartimento dipende altresì 1 struttura di terzo livello (Ufficio di supporto dipartimentale) e 1 incarico speciale.

L'organizzazione periferica del Corpo (numero, organizzazione, denominazione e competenze delle stazioni forestali) è stata demandata dal nuovo Regolamento (art. 4, comma 3) ad una deliberazione della Giunta provinciale, che disciplina anche i criteri di preposizione dei comandanti delle stazioni medesime, nonché le loro funzioni (quella in vigore, in base alla precedente previsione regolamentare, è la n. 1959 del 11 agosto 2003, integrata dalla deliberazione n. 1821 di data 8 settembre 2006).

Le Stazioni forestali sono in totale 42, delle quali due demaniali. Sono incardinate negli Uffici decentrati (in totale 11) del Servizio Foreste e fauna (il numero di Stazioni per ogni Ufficio va da 2 a 6). Alle Stazioni forestali è assegnato il personale delle qualifiche forestali e l'incarico di comandante è di norma assegnato ad ispettori forestali (in mancanza a sovrintendenti forestali).

In totale, il Corpo forestale provinciale consta di un organico di 247 unità.

Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni

Da un esame comparato delle disposizioni dettate dal nuovo Regolamento del C.F.P. e dall'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, si può dedurre che il personale del Corpo forestale provinciale si colloca nelle seguenti figure professionali e qualifiche:

- a) personale direttivo (dirigente generale, dirigenti e direttori);
- b) funzionari forestali e ingegneri;
- c) personale delle qualifiche forestali (ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti);
- d) guardie ittico-venatorie (figura professionale ad esaurimento, ricompresa nel regolamento in base alla precedente previsione normativa - art. 3, comma 1, lett. e, del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s. m. ed int.).

Il nuovo Regolamento ha previsto, all'art. 3, comma 3, che ha fini organizzativi e funzionali e ferma restando la competenza della contrattazione collettiva provinciale nella determinazione delle qualifiche e figure professionali predette e delle relative attribuzioni, il

sorveglianza, secondo quanto previsto dalla L.P. 30 agosto 1993, n. 22 (*Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio*). È altresì stato distaccato n. 1 dipendente inquadrato nelle qualifiche forestali presso una Sezione di P.G. del Tribunale di Trento e 1 presso l'Agenzia provinciale per i Pagamenti (A.P.PAG).

personale del Corpo assume le denominazioni, stabilite nella tabella allegata, sostanzialmente corrispondenti a quelle del personale del Corpo forestale dello Stato. Mentre per il personale delle qualifiche forestali le denominazioni rimangono invariate, è stabilito che i funzionari abilitati ed esperti assumano rispettivamente la denominazione di commissari forestali e commissari forestali capo, i direttori quella di vice questori forestali aggiunti, i dirigenti quella di dirigenti forestali e il dirigente generale quella di capo del Corpo.

Al personale dirigente e direttivo, ai funzionari forestali, al personale delle qualifiche forestali degli ispettori e a quello appartenente alla qualifica di sovrintendente forestale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Al personale appartenente alle qualifiche forestali di agente forestale e assistente forestale sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Il personale dirigente e direttivo del Corpo forestale provinciale segue le disposizioni dell'analogo personale provinciale: la classificazione e le funzioni di tale personale sono previste dall'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento¹⁵⁹: per l'accesso alla carriera direttiva vengono banditi dei concorsi pubblici per titoli ed esami per l'accesso a strutture del gruppo omogeneo «forestale». Per la nomina a dirigente può essere previsto un concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o un concorso per titoli riservato.

In generale, per previsione del nuovo Regolamento organizzativo (art. 5), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento adottato ai sensi degli artt. 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è necessario il possesso del requisito della cittadinanza italiana - sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica - e del requisito dell'incondizionata idoneità psico-fisica adeguata ai compiti del Corpo, da accertarsi con le modalità predeterminate nell'apposito bando di concorso.

L'accesso al Corpo per il personale inquadrato nella figura professionale corrispondente al commissario forestale (ovvero funzionario abilitato forestale) e nella qualifica di agente forestale, avviene per corso-concorso pubblico per esami o per concorso pubblico per esami o per concorso pubblico per titoli ed esami ed è subordinata al superamento di un corso di formazione professionale, della durata minima di tre mesi. Il corso è svolto presso la Provincia autonoma di Trento o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi. I criteri e le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali sono definiti con apposita deliberazione della Giunta provinciale¹⁶⁰.

In base al nuovo ordinamento professionale della Provincia autonoma di Trento, adottato con il Contratto collettivo provinciale di lavoro di data 8 marzo 2000, i funzionari forestali del Corpo forestale provinciale sono inquadrati in due figure professionali: funzionario

¹⁵⁹ Ovvero dalla L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. ed int., dal contratto della dirigenza e dal contratto dei direttori.

¹⁶⁰ In base alle modifiche apportate al Regolamento con l'ultimo D.P.P. 21 gennaio 2008, n. 2-109/Leg. (vedasi l'art. 5 quater, commi 1 e 5), integralmente recepite nel testo del nuovo Regolamento (art. 8), è stata prevista la possibilità, nella modalità di accesso al Corpo tramite concorso pubblico, di ammettere al corso di formazione professionale un numero di candidati dal venti al cinquanta per cento superiore ai posti disponibili, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Con tale modalità la Provincia avrebbe a disposizione un contingente di candidati idonei, già formati, ai quali poter ricorrere per eventuali assunzioni che si rendessero necessarie nel periodo di validità della graduatoria stabilita in base alla valutazione finale riportata negli esami.

abilitato forestale e funzionario esperto forestale.

Per l'accesso alla figura professionale di funzionario abilitato forestale (categoria D, livello base, posizione retributiva 16 - ex VIII° livello). Le mansioni sono caratterizzate, in relazione ai compiti del Corpo e delle Strutture di assegnazione, da contenuti lavorativi che richiedono approfondite conoscenze teoriche e specialistiche e la capacità di integrare la propria attività nell'ambito di una gestione per programmi ed obiettivi. Per l'accesso è necessaria la laurea nelle discipline indicate nel bando di concorso (scienze forestali) e la relativa abilitazione professionale.

Il livello base della categoria D del comparto autonomie locali si articola in 3 posizioni retributive: la progressione orizzontale avviene dopo 5 anni con la sola valutazione, dalla prima alla seconda, e con procedura comparativa per l'ulteriore progressione.

La progressione alla figura professionale di funzionario esperto forestale (categoria D, livello evoluto - ex IX° livello), avviene con una anzianità di almeno sei anni nel livello base, attraverso una selezione interna tra gli aventi titolo, con accertamento delle capacità professionali con prove teoriche e/o pratiche, specificamente riferite ai contenuti professionali dei posti a concorso. Le mansioni sono caratterizzate, in relazione ai compiti del Corpo e delle Strutture di assegnazione, da contenuti lavorativi che richiedono l'innesto, su una forte preparazione teorica, di esperienze maturate nell'attività lavorativa; è richiesta una notevole capacità propositiva e un atteggiamento attivo per integrare la propria attività nell'ambito di una gestione per programmi e per obiettivi.

Il livello evoluto della categoria D del comparto autonomie locali si articola in 3 posizioni retributive: la progressione orizzontale avviene dopo 5 anni con la sola valutazione, dalla prima alla seconda, e con procedura comparativa per l'ulteriore progressione.

Il sistema di classificazione del personale delle qualifiche forestali del Corpo forestale provinciale è stato da ultimo definito con disposizioni speciali nel Contratto collettivo di data 22 aprile 2005, che integra il Contratto collettivo generale del comparto delle autonomie locali - area non dirigenziale di data 20 ottobre 2003 (artt. 18-21). Il personale è inquadrato nella categoria C del comparto autonomie locali, livelli base ed evoluto (corrispondente all'ex VI° e all'ex VII° livello). Tale categoria identifica insiemi di qualifiche che presuppongono il possesso di approfondite conoscenze e capacità tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di scuola media superiore.

Il livello base si articola nelle qualifiche di agente forestale, assistente forestale e sovrintendente forestale, il livello evoluto nelle qualifiche di ispettore forestale, ispettore forestale capo e ispettore forestale superiore.

L'accesso alle qualifiche forestali avviene nella qualifica di agente forestale. Gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali per l'accesso ai concorsi, devono essere in possesso di requisiti particolari, per quanto riguarda l'età (non inferiore agli anni 18 anni e non superiore, in ogni caso, agli anni 30), la statura (non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne) e il diploma necessario (diploma di istruzione secondaria di secondo grado inerente le mansioni di agente forestale, nelle tipologie previste dal bando di concorso).

Il passaggio dalla qualifica di agente forestale a quella di assistente forestale avviene con procedura comparativa, nel limite dei posti disponibili, con cadenza annuale, dopo un periodo di cinque anni di permanenza nella qualifica di provenienza. Per il passaggio dalla

qualifica di assistente forestale a quella di sovrintendente forestale è richiesta una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica inferiore e il superamento di una selezione interna per titoli ed esami.

Il personale delle qualifiche forestali appartenente al livello base svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali, attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con margini di iniziativa e di discrezionalità, provvede altresì alle attività accessorie necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. I sovrintendenti forestali svolgono mansioni di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative e sostituiscono il superiore gerarchico in caso di assenza o impedimento.

Il passaggio dalle qualifiche del livello di base alla qualifica di ispettore forestale del livello evoluto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami; per il passaggio è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni nel livello base, o di cinque anni qualora il dipendente sia in possesso del titolo di studio di scuola media secondaria superiore.

La progressione dalla qualifica di ispettore forestale a quella di ispettore forestale capo avviene con procedura comparativa, nel limite dei posti disponibili, con cadenza annuale, dopo un periodo di cinque anni di permanenza nella qualifica di provenienza.

Il passaggio dalla qualifica di ispettore forestale capo a quella di ispettore forestale superiore avviene, salvo particolari disposizioni transitorie per il personale già inquadrato nella qualifica, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili con procedura comparativa alla quale è ammesso il personale avente un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore forestale capo e, per il restante 50 per cento dei posti, mediante selezione interna per titoli ed esami riservata al personale inquadrato nella qualifica di ispettore forestale capo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale delle qualifiche forestali appartenente al livello evoluto può essere preposto nell'ambito dei compiti istituzionali ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e di discrezionalità (es. Stazioni forestali), coordina e promuove l'attività del personale delle qualifiche del livello base con l'emanazione di programmi e di istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza dei funzionari forestali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.

Il Contratto prevede che in relazione a significativi livelli di professionalità, al personale inquadrato nelle qualifiche forestali di agente e assistente forestale, ispettore e ispettore forestale capo che cessa dal servizio con diritto a pensione dal 1° gennaio 2005 sono attribuiti, a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui è prestato l'ultimo giorno di servizio, la qualifica e il connesso trattamento economico immediatamente superiori¹⁶¹.

¹⁶¹ Vedasi l'art. 5 bis delle *Disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali. Integrazione del Con-*

Sia per i funzionari forestali che per il personale delle qualifiche forestali ad ogni progressione corrisponde, oltre ad un aumento di stipendio tabellare in analogia ai dipendenti del comparto, anche un aumento dell'indennità forestale. Per il personale delle qualifiche forestali l'indennità forestale corrisponde all'indennità pensionabile attribuita al corrispondente personale statale; per i funzionari è invece costruita prendendo come riferimento l'indennità forestale corrisposta agli ispettori forestali superiori; l'indennità forestale è aggiornata contrattualmente, tenuto conto delle misure e delle decorrenze previste per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda la figura professionale di guardia ittico-venatoria, va rilevato che l'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, sottoscritto in data 29 settembre 2006, ha posto la stessa ad esaurimento a far data dall'inquadramento nelle qualifiche forestali di agente o assistente forestale, in base all'anzianità di servizio posseduta (art. 44)¹⁶². La riqualificazione è avvenuta a domanda, previo superamento di apposito corso-concorso, concluso con gli esami finali svolti in data 24 aprile 2007. Lo stesso accordo ha previsto tale possibilità anche per il personale inquadrato nella figura professionale di sorvegliante idraulico e coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza, già sorvegliante idraulico.

Infine, il personale tecnico assegnato alle strutture organizzative più volte citate può essere chiamato a svolgere, nell'ambito delle medesime strutture di assegnazione, funzioni di supporto tecnico al Corpo al fine di permettere il miglior conseguimento ed espletamento delle funzioni ed attività di spettanza di quest'ultimo (art. 3, comma 6, nuovo Regolamento organizzativo).

Nell'ambito della riforma di cui si dava conto all'inizio del capitolo¹⁶³, sarebbe prevista anche la modifica del rapporto di impiego del personale del Corpo, come previsto dalla L.P. n. 7/1997 (art. 54, comma 3)¹⁶⁴, che per le qualifiche e figure professionali proprie del Corpo sarebbe sostanzialmente riportato in regime di diritto pubblico (mentre ora, come visto, è disciplinato in regime di diritto privato), ad esclusione del personale dirigente e direttivo (che resterebbe disciplinato con i contratti dei dirigenti e dei direttori) e regolato da appositi accordi negoziali stipulati tra il Presidente della Provincia e le Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto delle autonomie locali, recepiti con deliberazione della Giunta provinciale; l'ordinamento professionale sarebbe invece sottratto alla contrattazione collettiva e demandato alla disciplina regolamentare e le nuove disposizioni sarebbero adottate previa informativa sindacale. La disciplina del rapporto di impiego si armonizzerebbe con quanto previsto dalla normativa statale in materia in quanto compatibile con la normativa provinciale.

tratto del personale del Comparto delle Autonomie locali di data 20 ottobre 2003, sottoscritto in data 22 aprile 2005, aggiunto dall'Accordo provinciale concernente le disposizioni di modifica del contratto integrativo per il personale delle qualifiche forestali sottoscritto in data 22 aprile 2005, sottoscritto in data 31 agosto 2007.

¹⁶² L'inquadramento è avvenuto in base all'anzianità di servizio nella figura professionale di provenienza alla data di conclusione delle operazioni di riqualificazione (24 aprile 2007) secondo il seguente criterio di equiparazione: il personale con anzianità nella figura professionale di provenienza pari o superiore a 15 anni è stato inquadrato nella qualifica di assistente forestale, il personale con anzianità nella figura professionale di provenienza inferiore a 15 anni è stato inquadrato nella qualifica di agente forestale.

¹⁶³ Cfr. con pag. 100.

¹⁶⁴ Cfr. con pag. 98.



Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano¹⁶⁵

Natura giuridica

Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano provinciale svolge funzioni di polizia e di vigilanza sull'osservanza e l'applicazione di leggi e di norme in materia forestale, ittico-venatoria, ambientale e paesaggistica e funzioni tecnico-gestionali, di informazione, di consulenza e di divulgazione.

Il personale del Corpo forestale provinciale svolge nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato¹⁶⁶.

Funzioni istituzionali

I compiti del Corpo forestale provinciale sono codificati come compiti istituzionali comuni ai profili professionali del Corpo stesso, la prima volta, nel Contratto di comparto per il personale provinciale di data 8 maggio 1997 (art. 2). Tali compiti sono, da ultimo, stati ripresi nel Contratto collettivo di comparto sull'individuazione ed iscrizione dei profili professionali del personale provinciale, sottoscritto in data 8 marzo 2006 (art. 2).

Il Corpo forestale provinciale provvede, in particolare a:

- a) all'applicazione del vincolo idrogeologico-forestale, e di eventuali altri, volti alla protezione della natura, del paesaggio e dell'assetto del territorio;
- b) alla tutela e sorveglianza su qualunque attività suscettibile di nuocere all'integrità dell'ambiente naturale e dei suoi equilibri ecologici;
- c) alla sorveglianza sull'applicazione della legislazione concernente la tutela della natura, del paesaggio e dell'ambiente ed interventi connessi;
- d) alla sorveglianza, tutela e gestione tecnica dei beni silvo-pastorali nonché interventi di miglioramento connessi;
- e) ai rimboschimenti, rinsaldamenti, opere costruttive connesse e di sistemazione idraulico-forestale ed agraria;
- f) alla sorveglianza e cura dei vivai forestali;
- g) agli incoraggiamenti, alla selvicoltura, all'alpicoltura ed all'acquacoltura con

¹⁶⁵ Il capitolo è stato costruito con riferimento alla documentazione normativa di riferimento, alla documentazione pubblicata su PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RIPARTIZIONE FORESTE - CORPO FORESTALE, (<http://www.provincia.bz.it/foreste>), delle informazioni assunte presso la Ripartizione foreste, tramite il Sovr. for. Bruno Flor e della conoscenza diretta di chi scrive della realtà considerata. Tutto il materiale raccolto e le informazioni reperite sono stati liberamente rielaborati e coordinati da chi scrive.

¹⁶⁶ Ciò è previsto nel Contratto collettivo di comparto sull'individuazione ed iscrizione dei profili professionali del personale provinciale, sottoscritto in data 8 marzo 2006 (art. 2).

- concessione di provvidenze a favore dei territori montani;
- h) alla tutela e sorveglianza sui corsi d'acqua, al fine di evitare erosioni, esondazioni e dissesti;
- i) alla sorveglianza sulla pesca e sulla caccia, nonché alla tutela e gestione del patrimonio ittico-faunistico;
- j) alla prevenzione ed al coordinamento dello spegnimento degli incendi boschivi;
- k) alla prevenzione e lotta alle patologie forestali di origine biotica ed abiotica, nonché alle malattie infettive e parassitarie nei selvatici;
- l) a quant'altro attribuito al Corpo forestale provinciale da altre leggi ed altri regolamenti;
- m) all'inventario, alla descrizione dei patrimoni silvo-pastorali ed alla stesura e gestione dei relativi archivi e rilievi connessi alla redazione dei relativi piani di gestione;
- n) a ricerche ed applicazioni sperimentali forestali e venatorie;
- o) alla statistica e al catasto forestale, alpicolo e delle acque da pesca;
- p) a rilievi di dati e parametri di monitoraggio ambientale;
- q) all'addestramento, alla formazione e dell'aggiornamento del personale;
- r) a compiti di protezione civile e pubblico soccorso e servizi complementari di ordine pubblico.

Organizzazione

A livello centrale opera il Dipartimento agli enti locali, protezione antincendi e civile, foreste, opere idrauliche e sperimentazione agraria e forestale, all'interno del quale è istituita la Ripartizione foreste, deputata alla cura di tutti gli affari inerenti il Corpo forestale.

La Ripartizione provinciale foreste (denominata anche «Servizio forestale provinciale») con le sue 63 sedi di servizio, è diffusa in modo capillare su tutta la provincia. Dalla Direzione di Ripartizione dipendono 4 Uffici centrali, con competenza sull'intero territorio provinciale: Ufficio amministrazione forestale, Ufficio economia montana, Ufficio pianificazione forestale, Ufficio caccia e pesca. Da quest'ultimo dipendono 7 posti di custodia ittico-venatoria.

Dalla Direzione di Ripartizione dipende anche l'Azienda provinciale foreste e demanio, che a sua volta ha alle dipendenze 4 Stazioni foreste demaniali. Fa inoltre capo alla Direzione di Ripartizione il personale messo a disposizione della parte bolzanina del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, operante su 4 Stazioni di controllo del Parco stesso.

Dalla Direzione di Ripartizione si diramano gli 8 Ispettorati forestali, a sua volta articolati in Stazioni forestali, il cui numero varia da 3 a 6 per ciascun Ispettorato. Le Stazioni forestali sono in totale 38 e hanno giurisdizione su più comuni amministrativi.

L'organico del Corpo forestale provinciale nella Ripartizione foreste è di 306 unità.

Modalità di accesso, sviluppo delle carriere e mansioni

Il rapporto di lavoro di ogni dipendente della provincia autonoma di Bolzano si basa sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione provinciale, disciplinato ai sensi della L.P. n. 16/1995. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo è stato ridisciplinato ai sensi dell'art. 20 della precitata Legge, con il primo contratto successivo,

ovvero con il richiamato Contratto di data 8 maggio 1997.

Con il Contratto collettivo di comparto sull'individuazione ed iscrizione dei profili professionali del personale provinciale, sottoscritto prima in data 8 maggio 1997 e aggiornato in data 8 marzo 2006, sono stati disciplinati anche i profili professionali del Corpo forestale provinciale, che sono i seguenti:

- a) profilo professionale dell'/della agente ed assistente forestale: V qualifica funzionale;
- b) profilo professionale del/la sovrintendente forestale: VI qualifica funzionale;
- c) profilo professionale dell'ispettore/ispettrice forestale: VII qualifica funzionale;
- d) profilo professionale dell'ufficiale forestale: IX qualifica funzionale.

Il personale direttivo preposto alle strutture forestali segue le disposizioni dell'analogo personale provinciale (non si hanno cioè profili specifici per il Corpo).

Il personale appartenente ai citati profili professionali è subordinato l'uno all'altro, salvo il personale con incarico di direzione o di coordinamento. All'interno delle singole qualifiche è preposto il personale con anzianità di servizio superiore nella qualifica oppure, in caso di pari anzianità di servizio, con età anagrafica superiore. L'accesso al Corpo forestale avviene sempre per concorso pubblico.

Il personale appartenente al profilo professionale dell'agente ed assistente forestale svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni. In relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, il personale può espletare compiti di addestramento. Tale personale esercita, ai sensi della rispettiva normativa statale, anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.

Il requisito di accesso è il diploma di scuola media inferiore oltre a specifici diplomi o esperienze professionali di durata almeno triennale e corsi di formazione specifici, nonché l'attestato di bilinguismo C. All'interno del profilo professionale il personale assume le seguenti qualifiche: a) agente forestale: qualifica iniziale; b) agente forestale scelto/a: dopo quattro anni di servizio effettivo quale agente forestale; c) assistente forestale: dopo quattro anni di servizio effettivo di agente forestale scelto/a; d) assistente forestale capo: dopo sei anni di servizio effettivo di assistente forestale. Dopo quattro anni di servizio nel profilo è possibile un avanzamento nel profilo professionale di sovrintendente forestale.

Il personale appartenente al profilo professionale del/della sovrintendente forestale svolge nell'ambito dei compiti istituzionali, anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori, attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminante con margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Detto personale in relazione alla professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento.

I sovrintendenti esercitano, ai sensi della rispettiva normativa statale, anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. Il requisito di accesso è

l'esame di stato (ex maturità) di agrotecnico o di perito agrario e l'assolvimento di apposito corso di formazione tecnico-professionale, nonché l'attestato di bilinguismo B.

Il personale appartenente al profilo citato assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche: a) vice sovrintendente forestale: qualifica iniziale; b) sovrintendente forestale: dopo sei anni di servizio effettivo di vice sovrintendente forestale; c) sovrintendente forestale capo: dopo otto anni di servizio effettivo di sovrintendente forestale. Dopo quattro anni di servizio c'è la possibilità di avanzamento nel profilo professionale di ispettore/ispettrice forestale.

Il personale appartenente al profilo professionale dell'ispettore forestale/ispettrice forestale può essere preposto, nell'ambito di compiti istituzionali, ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali, sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Detto personale svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione. Tale personale esercita anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi della rispettiva normativa statale.

Il requisito di accesso è il diploma di un corso di formazione almeno biennale in materia forestale conseguito presso un'università oppure presso un istituto superiore riconosciuto dallo Stato, nonché l'assolvimento di un apposito corso di qualificazione, nonché esperienza professionale nelle materie di competenza del Corpo forestale. È inoltre necessario l'attestato di bilinguismo B. Il personale appartenente al citato profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche: a) vice ispettore/ispettrice forestale: qualifica iniziale; b) ispettore/ispettrice forestale: dopo quattro anni di servizio effettivo di vice ispettore/ispettrice forestale; c) ispettore/ispettrice forestale capo: dopo quattro anni di servizio effettivo di ispettore/ispettrice forestale; d) ispettore/ispettrice forestale superiore: dopo quattro anni di servizio effettivo di ispettore/ispettrice forestale capo.

Il personale appartenente al profilo di ufficiale forestale assume la vigilanza sulla gestione dei boschi, delle acque pubbliche e dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, sia sotto il profilo tecnico che economico con compiti connessi di polizia forestale, idraulica, venatoria, ittica ed altri, attribuiti da leggi specifiche. Organizza servizi e predisporre strumenti organizzativi.

Ha compiti di carattere tecnico, così esplicitati: redige piani e progetti per la pianificazione territoriale nonché per la tutela ambientale e paesaggistica del territorio, per le infrastrutture, per l'assetto idrogeologico-forestale ed alpico, nonché per la conservazione, la gestione ed il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale; redige programmi e progetti di sistemazione idraulico-forestale; elabora misure per la prevenzione e la difesa degli ecosistemi forestali da danni derivanti da fattori biotici ed abiotici; definisce gli interventi

selvicolture; esamina le possibilità di utilizzazione forestale e ne fissa i criteri, elaborando il corrispondente piano dei tagli; dirige le martellate; persegue mediante prevenzione, ricerca, consulenza, assistenza, sorveglianza ed incentivazioni, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio ittico e venatorio della provincia; partecipa in questo contesto alla definizione dei «piani di abbattimento»; amministra e gestisce la proprietà forestale e demaniale della provincia; pianifica ed organizza la produzione di postime forestale e di piante ornamentali; redige progetti e programmi curandone la gestione, l'esecuzione, la direzione lavori, il collaudo e la contabilizzazione, ottemperando alle norme tecnico-amministrative in merito a lavori in economia diretta, opere pubbliche, di bonifica e di miglioramento fondiario, di regimazione idraulica, di difesa e conservazione del suolo, di difesa dalle valanghe, nonché opere inerenti ai rimboschimenti, ai diradamenti, alle cure colturali, alle utilizzazioni forestali, ai parchi e all'assestamento forestale; presta consulenze; redige pareri e stime comprese le valutazioni degli usi civici; esegue rilevamenti topografici, cartografici e catastali; rileva dati ed elabora parametri per la compilazione di piani di gestione, schede, censimenti nel settore agricolo-forestale, idrogeologico, ittico, venatorio e di gestione del demanio idrico; progetta esperimenti forestali secondo criteri scientifici, dirigendone l'esecuzione.

Ha compiti di vigilanza e di polizia forestale ed idraulica, così esplicitati: accerta reati e infrazioni nel settore forestale, venatorio, ittico, fito-sanitario, ambientale, idraulico e della protezione civile; adotta i necessari provvedimenti di polizia forestale in caso di violazione delle disposizioni vigenti; esamina ed attua i provvedimenti di polizia forestale, nonché tutti gli altri provvedimenti di carattere legale relativi al personale assegnato; svolge servizio di reperibilità e di presenza continuativo per la prevenzione e per adottare gli interventi d'emergenza nella lotta agli incendi boschivi o ad altre calamità naturali.

L'ufficiale forestale ha infine compiti amministrativi ed organizzativi, ovvero dirige gli interventi e lavori in caso di incendi boschivi, calamità naturali o altri casi di emergenza, presiede le sessioni forestali, presiede le vendite all'asta di legname, svolge il lavoro amministrativo, organizzativo e di pubbliche relazioni inerente al suo profilo professionale.

Per l'accesso al profilo è necessario l'assolvimento di studi universitari almeno quadriennali in discipline agrarie o forestali e l'esame di stato, nonché l'attestato di bilinguismo A. Il personale appartenente al profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche: a) vice commissario forestale: qualifica iniziale; b) commissario forestale: dopo 6 anni di effettivo servizio di vice commissario forestale; c) commissario capo forestale: dopo 6 anni di effettivo servizio di commissario forestale; d) questore forestale: dopo 6 anni di effettivo servizio di commissario capo. L'ufficiale forestale, come anche tutto il personale forestale degli altri profili professionali, non si può rifiutare di portare armi, ovvero non deve essere obiettore di coscienza; se ha prestato servizio civile, deve avere rinunciato allo status di obiettore di coscienza (art. 15, L. 8 luglio 1998, n. 230 - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza* - e s.m.).

Il trattamento economico del personale del Corpo è conforme a quello della corrispondente qualifica funzionale cui sono ascritti i profili professionali del Corpo stesso. Le progressioni orizzontali all'interno di ogni profilo sono quelle in essere per tutti i dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano; per gli appartenenti al Corpo forestale provinciale agli scatti stipendiali segue anche il conferimento di una nuova qualifica. L'indennità di servizio forestale non è più collegata all'indennità pensionabile corrisposta al

corrispondente personale statale, bensì è stabilita in una misura iniziale per ciascun livello e segue successivamente lo stesso meccanismo degli scatti stipendiali¹⁶⁷.

Con specifiche norme transitorie, il contratto del 1997 ha infine previsto il passaggio dei custodi forestali e delle guardie ittico-venatorie nel profilo professionale dell'agente ed assistente forestale, in base all'anzianità di servizio posseduta, previo superamento di apposito esame di idoneità (art. 7).

¹⁶⁷ Più precisamente, il Contratto di comparto per il personale provinciale di data 8 maggio 1997, ha previsto che l'indennità di servizio forestale è attribuita nella misura del 16 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. Per ogni biennio di effettivo servizio nel Corpo forestale, detta percentuale è aumentata di un punto, fino alla percentuale massima del 28 per cento (art. 10).



I Servizi forestali

Più volte in questo elaborato si sono menzionati i termini «servizi forestali» e «strutture forestali», con ciò indicando le strutture organizzative che nelle regioni (anche in quelle a statuto ordinario) e province autonome sono deputate all'esercizio delle varie funzioni tecnico-amministrative attribuite dagli statuti. Si è peraltro visto come nelle realtà autonome i corpi forestali siano formati da un insieme di profili professionali e/o figure professionali e/o qualifiche, che operano sostanzialmente all'interno di tali strutture.

Di norma, dall'esame delle varie realtà condotto ai fini del presente elaborato, si è potuto constatare che l'assetto organizzativo dei servizi forestali è articolato su più livelli (2 o 3).

Al primo sono collocate le strutture, variamente denominate «dipartimenti» o «direzioni generali» o «direzioni regionali» o «ripartizioni», poste alle dipendente degli assessori che compongono gli organi di governo dell'ente. In base alla riforma introdotta dalla L. n. 421/92, recepita nei vari ordinamenti degli enti, dette strutture fanno da raccordo tra gli organi titolati del potere di direzione politica e quindi di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e gli organi titolati del potere di direzione e di gestione amministrativa. Alle strutture di primo livello sono preposti dei dirigenti o direttori generali. Al secondo livello si trovano i «servizi», a cui sono preposti dei dirigenti e al terzo gli «uffici», a cui sono preposti dei direttori. Tali strutture costituiscono articolazioni rispettivamente delle strutture di primo e secondo livello; ad esse sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi attribuiti.

Quello che si è altresì potuto appurare è che si tratta di un assetto flessibile, che può essere adeguato ordinariamente con disposizioni regolamentari o delibere dell'organo titolato del potere esecutivo (le giunte regionali o delle province autonome).

Avendo già trattato delle strutture forestali operanti nelle realtà autonome, un esempio di articolazione dei servizi forestali in una regione a statuto ordinario potrebbe essere quello del Veneto.

Si è già visto che il D.P.R. n. 616/1977 ha determinato il trasferimento alle regioni delle funzioni svolte dallo Stato per quanto riguarda, tra l'altro, le foreste, i territori montani e la conservazione del suolo. Conseguentemente, sono state trasferite alle regioni la maggior parte delle competenze statali, comprese le foreste di proprietà statale (l'Azienda di Stato per le foreste demaniali è stata infatti soppressa dall'art. 68 del citato D.P.R. n. 616/1977) e gli uffici locali di settore appartenenti allo Stato, cioè gli Ispettorati regionali delle foreste e gli Uffici distrettuali delle foreste: solo il Corpo forestale è rimasto allo Stato, anche se, come visto, con delle convenzioni può essere impiegato dalle regioni per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Competono oggi alle regioni le funzioni amministrative relative ai boschi, alle foreste,

alle attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali, le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori forestali, le attività di ricerca e sperimentazione di interesse, la liquidazione degli usi civici, la bonifica montana, gli interventi di protezione della natura, comprendenti l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide, nonché tutte le attribuzioni dello Stato e di altri enti pubblici (eccezion fatta per Comuni e Comunità montane), relative ai territori montani, alle foreste, alla difesa dei boschi dagli incendi, alla sistemazione idrogeologica, agli interventi conseguenti a calamità naturali o a eccezionali avversità atmosferiche (es. schianti). Le attribuzioni delle regioni si estendono ad ogni altro intervento connesso a tali materie, anche in attuazione della normativa CEE.

Allo Stato sono rimasti i poteri generali di indirizzo e coordinamento delle attività regionali che richiedono un orientamento unitario, i poteri relativi ai rapporti internazionali e comunitari, alla ricerca scientifica, alla sperimentazione ed informazione relativa alla programmazione nazionale, all'organizzazione del commercio estero, alla ricerca e sperimentazione in materia di produzione e di valorizzazione dell'ambiente¹⁶⁸.

Da questa premessa è scaturita in Veneto la formulazione e l'emanazione della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 (*Legge forestale regionale*). Il Veneto, peraltro, è stato fra le prime regioni in Italia che ha avuto cura di darsi una legge quadro per il settore forestale.

Sulla base della citata legge si è sviluppato un complesso di norme attuative che regolano l'attività amministrativa ed operativa svolta dalla Direzione regionale per le foreste e l'economia montana e dai Servizi forestali regionali nella gestione e nella tutela del patrimonio forestale.

I Servizi forestali, strutture decentrate organicamente dipendenti dalla citata Direzione, sono stati istituiti con la L.R. 15 gennaio 1985, n. 8 (*Riorganizzazione delle funzioni forestali*), nelle province di Belluno, Vicenza, Verona, Treviso (competente anche per la provincia di Venezia) e Padova (competente anche per la provincia di Rovigo).

Essi svolgono attività di ricerca e sperimentazione per l'attuazione degli interventi nel settore delle foreste, dell'idrologia, della meteorologia alpina, della cartografia e dell'inventario forestale regionale. Per l'esercizio di tali funzioni può essere impiegato anche il Corpo forestale dello Stato, tramite una convenzione stipulata tra la Giunta regionale e il Ministero delle Politiche agricole e forestali, sentita la competente Commissione consiliare¹⁶⁹.

¹⁶⁸ SANDULLI ALDO M., op. cit. pagg. 1105-1107.

¹⁶⁹ Pubblicato in REGIONE VENETO, <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia+Montana/Servizi+Forestali+Regionali/>



Le modifiche costituzionali del 2001

A parte qualche trasferimento agli enti locali attuato con il D.P.R. n. 616/1977, i decreti del 1972 e del 1977¹⁷⁰ che sancivano il trasferimento e la delega di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, in attuazione del principio del parallelismo sancito dall'art. 118, comma 1, Cost., erano rimasti solo sulla carta, in quanto sostanzialmente tutte le funzioni amministrative erano esercitate dagli apparati centrali e periferici dello Stato. In ordine alle funzioni amministrative, le regioni a statuto speciale hanno invece viaggiato su un binario autonomo e separato da quello delle regioni ordinarie¹⁷¹.

Solo dai primi anni Novanta vengono approvate delle riforme che trasformano in modo radicale il sistema delle autonomie. Basti ricordare la Legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*), sull'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, la Legge delega n. 421/1992, che avvia il processo di ammodernamento degli apparati pubblici in termini di efficienza e di distinzione dei compiti tra politica e burocrazia, la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*), che introduce un nuovo sistema elettorale per le regioni ordinarie, nonché il corposo trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni e le modifiche organizzative previste dalle c.d. leggi Bassanini¹⁷²¹⁷³.

Nel 1999, con la L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*) si apporta una prima modifica della Costituzione, regolamentando l'autonomia statutaria delle regioni ordinarie e l'elezione diretta del presidente della regione. Le innovazioni introdotte sono successivamente recepite ed estese alle regioni a statuto speciale dalla L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*). A completamento di questo rinnovato quadro normativo va citata anche la L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*), con la quale si modifica radicalmente il Titolo V della Costituzione, nel segno di un ulteriore trasferimento di poteri

¹⁷⁰ In materia di foreste, si fa riferimento al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici*) e al più volte citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

¹⁷¹ MEZZETTI LUCA, op. cit., pagg. 102-105; 126-130.

¹⁷² MARCANTONI MAURO, int. cit., pag. 12.

¹⁷³ MEZZETTI LUCA, op. cit., pagg. 129-130, evidenzia che si deve escludere che le leggi Bassanini e i relativi decreti delegati riguardino le Regioni a statuto speciale, poiché gli statuti riconoscono ai decreti legislativi di attuazione una sfera di competenza «separata e riservata», come chiarito anche dalla Corte costituzionale - cfr., per tutte, Corte cost., sent. 25 luglio 1983, n. 237, in *Giur. Cost.*, 1983, I, pag. 1431 e ss.

dallo Stato alle regioni e alle autonomie locali. Si tratta di un nuovo disegno istituzionale che è fondato sul principio di sussidiarietà: si riconoscono cioè maggiori e più ampie competenze legislative alle regioni, indicando puntualmente, circoscrivendole, le materie e gli ambiti di esclusivo intervento del legislatore statale¹⁷⁴.

Con il nuovo Titolo V della Costituzione si introduce, in particolare, all'art. 117, il principio del federalismo¹⁷⁵, ovvero *devolution*, già contenuto nella Legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*): la L.Cost. n. 3/2001 introduce infatti un ribaltamento delle competenze tra Stato e regione, elencando un ambito di materie riservate esclusivamente alla potestà legislativa statale, un corposo ambito di materie concorrenti, riservate cioè alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni ed, infine, un ambito indeterminato di materie che viene lasciato alla esclusiva competenza regionale¹⁷⁶.

Si tratta di una serie di riforme di grande portata che, insieme, hanno perseguito tre obiettivi fondamentali: a) la riorganizzazione delle autonomie regionali e locali su principi di economicità, efficacia ed efficienza; b) la piena attuazione dei principi di sussidiarietà verticale (non deve essere affidato al livello istituzionale superiore ciò che può esser fatto da quello inferiore) e di sussidiarietà orizzontale (non devono fare le istituzioni ciò che può fare la società) e c) la razionalizzazione e la stabilizzazione delle forme di governo locali, anche agendo sul sistema elettorale¹⁷⁷.

Con queste riforme, che quantomeno per le regioni a statuto ordinario introducono in Italia il modello del regionalismo differenziato, di matrice spagnola¹⁷⁸, le differenze tra autonomie speciali e autonomie ordinarie possono essere legate sempre meno alla quantità e alla qualità delle competenze attribuite, fino ad arrivare a casi in cui alle regioni ordinarie vengono trasferite competenze più ampie e più forti di quelle delle regioni ad autonomia speciale, dato che lo stesso art. 3 della L.Cost. n. 3/2001 stabilisce che le nuove disposizioni costituzionali siano estese, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, anche alle regioni e province autonome «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». D'altra parte, è anche vero che il confronto tra gli statuti speciali e la legge costituzionale di riforma è certamente arduo e difficile¹⁷⁹.

¹⁷⁴ MARCANTONI MAURO, int. cit., pagg. 12-13.

¹⁷⁵ Il federalismo appare ad oggi ancora incompiuto conseguentemente al fatto che le riforme ancorché estese e complesse non hanno interessato il Titolo I, Parte II, della Costituzione, relativo alla struttura, organizzazione e funzioni del Parlamento e dei due organi che lo compongono, Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Vedasi MEZZETTI LUCA (a cura di), *La Costituzione delle autonomie. Le riforme del Titolo V, Parte II della Costituzione*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2004, pagg. 30-31.

¹⁷⁶ MEZZETTI LUCA, op. cit., pagg. 14-15.

¹⁷⁷ MARCANTONI MAURO, int. cit., pag. 13.

¹⁷⁸ Le Comunidades Autonomas spagnole rappresentano il caso più emblematico del modello del regionalismo differenziato. MEZZETTI LUCA, op. cit., pag. 150.

¹⁷⁹ MEZZETTI LUCA, op. cit., pagg. 148-151. Un caso citato come emblematico dall'autore è quello sul potere legislativo esclusivo in materia di ordinamento degli enti locali conferito alle Regioni a statuto speciale dalla L.Cost. n. 2/1993: il punto è se questo rimanga in piedi o se sia destinato ad essere travolto dalla potestà legislativa dello Stato in materia elettorale, di organi e funzioni fondamentali di comuni, Province e Città metropolitane. Nell'esaminare una legge della Regione Sardegna concernente l'istituzione di nuove Province, la Corte Costituzionale ha

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 116 Cost., le regioni a statuto ordinario possono chiedere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» non solo nelle materie assegnate alla competenza concorrente fra Stato e regione, ma anche in quelle dove lo Stato ha competenza esclusiva. Questa disposizione può quindi ulteriormente assottigliare, se non addirittura invertire di segno, la distanza tra autonomie ordinarie e speciali¹⁸⁰.

Nella relazione parlamentare alla L.Cost. n. 3/2001 si legge che il legislatore ha dato seguito «ad una serie di istanze provenienti da alcune Regioni che hanno sicuramente un'elevata capacità di governo, ma che sono assoggettate, ad oggi, al medesimo regime delle altre Regioni. Con questa riforma si avvia, in sostanza, un processo che può condurre al graduale superamento della distinzione degli Statuti regionali in speciali e ordinari, in un quadro di diversificazione delle autonomie secondo le istanze proprie della comunità».

Ci si trova comunque ancora in una fase in cui notevoli sforzi devono ancora essere compiuti per giungere ad un assetto istituzionale dell'ordinamento italiano chiaro e compiuto e non sono scontati dei pericoli di delineare dei modelli istituzionali ibridi e poco chiari, che renderebbero molto difficile il lavoro degli operatori giuridici e la tutela dei cittadini¹⁸¹.

Proprio all'inizio di questo complesso processo e ad opera di una di quelle regioni a cui indubbiamente, a giudizio di chi scrive, si riferisce la relazione parlamentare citata, si colloca l'istituzione del Corpo forestale regionale della Lombardia e le problematiche sollevate dal Governo davanti alla Corte costituzionale, trattate di seguito.

stabilito che l'art. 117, comma 2, lett. p), Cost. non si applica alle Regioni a Statuto speciale (Corte cost., sent. 13 febbraio 2003, n. 48, in *Giur. Cost.* 2003, fasc. 1, pag. 342 e ss.).

¹⁸⁰ MARCANTONI MAURO, *int. cit.*, pag. 13. MEZZETTI LUCA, *op. cit.*, pag. 424, con riguardo alle politiche ambientali - cfr. con nota n. 246 a pag. 141.

¹⁸¹ MEZZETTI LUCA, *op. cit.*, pagg. 150-152.



Il caso del Corpo forestale della Regione Lombardia: le questioni di illegittimità costituzionale

Premessa

Con L.R. 12 gennaio 2002, n. 2 (*Istituzione del Corpo forestale regionale*), successivamente modificata dalla L.R. 6 marzo 2002, n. 4 (*Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative*), la Regione Lombardia ha istituito il Corpo forestale regionale. Nella relazione sul progetto di legge¹⁸² la Giunta regionale partiva dal presupposto che, sin dagli anni settanta, nel settore agro-silvo-pastorale le competenze, comprese quelle di vigilanza sui boschi, erano state trasferite alla Regione. Tuttavia, a differenza di quanto era avvenuto per il settore agricolo, il personale utilizzato dallo Stato non era mai stato trasferito alle regioni. Per svolgere le complesse funzioni del settore forestale e montano, alcune regioni si erano già dotate di proprie strutture specializzate, anche di rilevante dimensione.

Nella relazione citata si legge, ancora, che per un breve periodo di tempo, per svolgere tali funzioni la Lombardia aveva impiegato il Corpo forestale dello Stato; successivamente aveva gradualmente trasferito dette funzioni agli Enti locali (comunità montane e province) ed aveva istituito l'Azienda regionale delle foreste. Ma la Regione dava atto che la sorveglianza sui boschi e le altre varie funzioni proprie regionali in materia non venivano più svolte, anche di conseguenza della notevole riduzione del numero del personale dello stesso Corpo forestale dello Stato dislocato sul territorio regionale.

Nel periodo in cui veniva approvato il progetto di legge, la Regione dava atto che era ancora in fase di discussione (da oltre due anni) lo schema di D.P.C.M. concernente il trasferimento alle regioni delle risorse non necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale¹⁸³. Tale schema prevedeva, in particolare, il trasferimento alle regioni del 70 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato. Considerata la situazione di stallo così creatasi, la Regione Lombardia ritenne allora necessario esercitare le sue competenze nel settore silvo-pastorale e colmare quindi quello che venne definito nella relazione citata come «un vuoto di presenza nelle aree forestali e montane».

In attuazione del resto della normativa sul decentramento e sulla base delle funzioni attribuite nel settore silvo-pastorale alle province, alle comunità montane ed agli enti gestori dei parchi regionali, la Giunta regionale propose l'istituzione di un Corpo forestale regionale,

¹⁸² Si tratta del progetto di legge n. 0054 d'iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 01307 di data 29 settembre 2000, presentato in data 2 ottobre 2000. (pubblicato in REGIONE LOMBARDIA, http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wai/leggi/leggionline/index_last.php?legge=67).

¹⁸³ Poi divenuto il D.P.C.M. 11 maggio 2001 (*Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strutturali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143*) - cfr. con pag. 33.

che, come evidenziato nel progetto di legge, costituisse «un valido presidio per il territorio delle aree forestali e montane ed una risorsa per le popolazioni e le attività economico sociali dei territori marginali della Regione».

Passando alla L.R. n. 2/2002, va anzitutto evidenziato che essa esplicita, all'art. 1, le motivazioni che stanno alla base dell'istituzione del Corpo forestale regionale (ovvero l'«espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio»), struttura organizzativa la cui organizzazione, direzione, articolazione, dotazione organica e strumentale sarebbe stata definita con uno specifico atto regolamentare della Giunta regionale.

Con le disposizioni dell'art. 2 sono state definite le funzioni del Corpo forestale regionale, quali il controllo e la vigilanza nelle materie di competenza regionale; in particolare la vigilanza sull'ambiente naturale, sulla flora e fauna, l'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore agro-silvo-pastorale, la polizia forestale e ambientale, nonché la prevenzione e lotta agli incendi boschivi e l'applicazione della normativa a tutela delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.). Al Corpo sono state inoltre affidate funzioni di supporto alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti pubblici in varie materie, per gli aspetti di competenza regionale.

L'art. 3 stabilisce che l'esercizio le funzioni affidate al Corpo sono raccordate con quelle attribuite dalla Legge ad altri enti pubblici, mediante lo strumento della convenzione; il Corpo si sostituisce agli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire.

L'art. 4 prevede l'assegnazione di personale al Corpo, che deve avvenire «in misura congrua alle esigenze concrete di gestione del territorio, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, compreso in via prioritaria il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito con il d.p.c.m. 11 maggio 2001». È previsto che tale personale sia inserito in un «ruolo speciale del personale regionale». Il comma 3 dell'art. 4, stabilisce che per «l'esercizio dei compiti d'istituto di vigilanza e controllo e nei limiti del servizio cui è destinato, al personale è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale». La norma aggiunge che al medesimo personale «può essere riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia».

La norma transitoria dell'art. 5, infine, chiarisce che le spese per il trasferimento del personale statale sono sostenute con le risorse trasferite dallo Stato con il citato D.P.C.M. 11 maggio 2001.

Con ricorso notificato il 15 marzo 2002, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della L.R. Lombardia n. 2/2002. La Corte Costituzionale ha deciso la controversia con sentenza 21-10-2003 n. 313¹⁸⁴. Nella sentenza, la Consulta ha esaminato congiuntamente, in ragione dell'identità

¹⁸⁴ In *Giur. cost.*, 2003, pag. 2952. Più dettagliatamente, la sentenza concerne i giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (*Istituzione del Corpo forestale regionale*), e degli artt. 1, comma 3, lettera b), e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (*Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative*), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 15 marzo e il 7 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 marzo e il 16 maggio successivi e iscritti ai nn. 29

di materia, sia la Legge della Regione Lombardia n. 2/2002, istitutiva del Corpo forestale regionale, che la Legge della medesima Regione n. 4/2002, nella parte in cui quest'ultima ha modificato la prima.

Prima di entrare nel dettaglio delle singole questioni esaminate dalla Corte Costituzionale, merita, a giudizio di chi scrive, di fare cenno al sindacato di legittimità costituzionale, che è l'operazione di verifica diretta ad accertare se una legge o un atto ad essa equiparato sia conforme alle norme della Costituzione. Tra le attribuzioni della Consulta, infatti, rientra quella di giudicare sulle controversie inerenti la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni¹⁸⁵.

A quest'ultimo riguardo, il Ministero dell'Interno formula alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nello specifico al Dipartimento Affari Regionali) il parere di legittimità in ordine a ciascuna delle iniziative legislative approvate dai consigli regionali. Qualora il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, come definita dai vari statuti, oppure contrasti con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento o con le grandi riforme economico-sociali del Paese, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Negli stessi termini, la questione di legittimità costituzionale può essere promossa anche dalla Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza¹⁸⁶. Si tratta, in entrambi i casi, di un ricorso in via principale (quindi di un sindacato in via principale), poiché proposto direttamente davanti alla Corte Costituzionale¹⁸⁷.

Se la sentenza è di accoglimento la legge è dichiarata costituzionalmente illegittima e perde automaticamente di efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.). La pronuncia della Corte ha quindi un effetto generale, ovvero non limitato al singolo giudizio in cui la questione è stata sollevata, e definitivo, perché la legge "scompare" dall'ordinamento; può esserne emanata un'altra in sostituzione (ovviamente non identica a quella già dichiarata incostituzionale). Più spesso¹⁸⁸, la dichiarazione di incostituzionalità colpisce solo alcune parti della disposizione legislativa impugnata, quelle cioè non compatibili con la Costituzione, lasciando sopravvivere il resto¹⁸⁹. In generale, la norma dichiarata illegittima non si applica più a nessun caso ancora «aperto», ovvero per il quale «la disciplina non sia già irrevocabilmente fissata»¹⁹⁰.

e 34 del registro ricorsi 2002.

¹⁸⁵ *Diritto Costituzionale*, ed. rivista nel testo con la coll. dei dott. Ilaria Sangiuliano e Antonio Verrilli, XXI edizione, Serie Manuali, Edizioni Simone, Napoli, 2006, pagg. 271-274. Il sindacato di costituzionalità, viene precisato, consiste proprio nel raffronto tra la norma costituzionale e la norma ordinaria: l'eventuale difformità tra la norma di raffronto e la norma raffrontata, comporta l'illegittimità della norma contrastante con la Costituzione.

¹⁸⁶ Pubblicato in pag. internet cit. del Ministero dell'Interno e *Diritto Costituzionale*, pag. 275.

¹⁸⁷ *Diritto Costituzionale*, pag. 272 e pag. 275. Dal ricorso in via principale, si distingue, si legge nell'op. cit., il ricorso proposto in via incidentale, ovvero originato da una controversia giudiziaria pendente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa, durante la quale viene eccepita l'incostituzionalità della legge da applicare.

¹⁸⁸ Come si avrà modo di considerare nel caso in oggetto riguardante la Regione Lombardia.

¹⁸⁹ Pubblicato in CORTE COSTITUZIONALE, http://wai.cortecostituzionale.it/ita/lacortecostituzionale/cosaelacorte/pag_16.asp e *Diritto Costituzionale*, pagg. 278-279.

¹⁹⁰ FALCON GIANDOMENICO, *Lineamenti di diritto pubblico*, V edizione, ed. CEDAM, Padova, 1996, pagg.

Si può ora passare all'esame delle singole questioni di legittimità costituzionale, con riferimento al testo della sentenza in parola e soffermandosi più ampiamente su quella che lo scrivente valuta più rilevante in questa trattazione.

Lesione dello statuto regionale vigente

La prima disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima è quella contenuta all'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. n. 2/2002, che affida alla Giunta regionale il potere di emanare con regolamento l'organizzazione del Corpo forestale e ciò contrariamente a quanto stabilisce lo Statuto della Regione Lombardia, che affida tale potere al Consiglio regionale: il rilievo d'incostituzionalità concerne l'incompatibilità tra la norma impugnata e l'art. 121 della Costituzione¹⁹¹.

Nel ricorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, censura che l'attribuzione del potere di emanare tale regolamento sia attribuita alla Giunta regionale, anziché al Consiglio. Per il ricorrente, lo spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta dovrebbe invece formare oggetto di una modifica statutaria, che definisca i presupposti di detto potere, le modalità per il suo esercizio e le eventuali garanzie per prevenire eventuali sconfinamenti; una legge regionale ordinaria, dunque, secondo il ricorrente non potrebbe operare questo spostamento senza la precostituzione e il supporto di una adeguata cornice statutaria.

Secondo la Regione, al contrario, l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, da ultimo modificato dalla L.Cost. n. 1/1999, tacendo della competenza regolamentare precedentemente assegnata al Consiglio, comporterebbe sottrazione di detta competenza a quest'ultimo e assegnazione della stessa alla Giunta. Le norme statutarie in contrasto dovrebbero conseguentemente essere "disapplicare" e le leggi regionali incompatibili con quelle, ma conformi al silenzio dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione, come quella in esame, non sarebbero costituzionalmente illegittime. La difesa della Regione sottolinea peraltro che la tesi della immediata titolarità della potestà regolamentare in capo alla Giunta sia stata «inizialmente accolta» dal Governo in diversi atti ufficiali.

La Corte Costituzionale sposa la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato e afferma che il vero senso della modifica del citato articolo è quello di stabilire che la competenza ad adottare regolamenti in ambito regionale non appartiene esclusivamente né alla Giunta né

473-474. l'autore fa notare che esclusivamente in questi limiti gli effetti delle sentenze di accoglimento retroagiscono.

¹⁹¹ BESSI DEMIS, *La titolarità del potere regolamentare regionale: la scelta spetta agli Statuti*, int. pubblicato in CONSULTA ONLINE, <http://www.giurcost.org/studi/bessiFerrara.html>, fa presente che il problema sulla possibilità per la Giunta di adottare atti sostanzialmente regolamentari era già stato sollevato antecedentemente alla riforma del 1999 e cita a tal proposito MALO M., *L'esercizio dei poteri regolamentari negli ordinamenti regionali: riflessioni sulla più recente Giur. cost.*, in *Le Regioni*, 1991, pp. 995 e ss.; RESCIGNO G.U., *Regolamenti regionali, atti normativi, atti non normativi, alla luce delle sentenze nn. 311 e 348 del 1990 della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1990, pp. 1990 e ss.; PUBUSA A., *Considerazioni sulla potestà regolamentare regionale*, in *Le Regioni*, 1986, pp. 717 e ss.; MURGIA C., *Qualche osservazione sulla potestà regolamentare sarda*, in *Le Regioni*, 1989, pp. 273 e ss. Questi ultimi 2 autori si riferiscono ad atti deliberati dalla Giunta della Sardegna, Regione in cui lo Statuto speciale assegna la potestà regolamentare al Consiglio, diversamente da quanto accade in altre Regioni speciali dove invece gli Statuti attribuiscono tale potere all'esecutivo regionale (Trentino Alto Adige, art. 44 e 54 St., Friuli Venezia Giulia, art. 46 St. e Sicilia, art.12 St.).

al Consiglio, né comunque esclusivamente ad essi, bensì allo Statuto regionale (e per esso al legislatore regionale), quale principale espressione normativa dell'autonomia regionale. Secondo il Giudice delle leggi, solo allo Statuto spetta quindi rimettere, di volta in volta, la competenza regolamentare a questo o a quell'organo, con una decisione che, per quanto libera, si riconnette comunque alla materia oggetto di regolamentazione.

Si può dedurre, in definitiva, che la scelta relativa all'attribuzione della potestà regolamentare, stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione, secondo la Corte non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente¹⁹². In altre parole, anche se la vecchia previsione sul potere regolamentare del Consiglio, contenuta nell'art. 121 Cost., è stata abrogata, restano in vigore i vecchi statuti che riproducevano¹⁹³.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, della L.R. 12 gennaio 2002, n. 2 della Regione Lombardia segna anche la sorte anche del comma 3 del citato art. 1, che prevede un provvedimento attuativo-organizzativo del regolamento del Corpo forestale, assunto dalla Giunta regionale.

Lesione del principio di autonomia degli enti locali

Proseguendo l'esame della sentenza, la seconda disposizione annullata è contenuta all'art. 2, comma 5, della L.R. n. 2/2002, nel testo sostituito dall'art. 1 comma 3, lett. b) della L.R. n. 4/2002, che attribuisce al Corpo forestale appena istituito il compito di intervenire in alcuni settori di competenza degli enti locali e, precisamente, prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi mettano di intervenire. In questi casi, il Corpo forestale interviene dopo aver notiziato l'ente competente e informa lo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei procedimenti adottati.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rileva come, anche per l'assenza di garanzie procedurali, tale intervento di un apparato regionale sia in contrasto con l'art. 120,

¹⁹² COCOZZA VINCENZO, *Osservazioni in tema di potestà regolamentare dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003*, int. pubblicato in UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO, www.uninettuno.it/statica/istitutuz_diritto_pubblico/biblio/IstitutuzDirPUBBLICO2006_BIBLIO_Lez19_20Cocozza.pdf. L'autore afferma che sul piano degli effetti concreti dalla sentenza in parola emergono due elementi. Il primo, in positivo, è un impulso ad una più sollecita azione delle regioni per approvare gli statuti; il secondo, in negativo, è che la sentenza interviene tardi, ovvero quando la produzione regolamentare della Giunta era divenuta consistente e diffusa, favorita proprio dal Governo nei suoi atti ufficiali, cioè da quell'organo istituzionale che ha fatto valere il vizio accolto dal Giudice delle leggi. Anche LUPO NICOLA, in *Giornale Dir. Amm.*, 2004, 2, pag. 151, fa notare che è piuttosto singolare che la questione sia pervenuta alla Corte in quanto sollevata dal Governo, dopo che l'Esecutivo aveva dato un sostanziale "via libera" ai regolamenti delle Giunte regionali sin dalla fase transitoria della riforma costituzionale. L'autore, peraltro, sottolinea l'esigenza di una maggiore coerenza nei comportamenti sia da parte del Governo che delle regioni «specie nel corso di questa lunga e assai incerta fase di attuazione-inattuazione del nuovo titolo V della Costituzione» limitatamente alla quale «risulta sacrificata ... la valenza innovativa della riforma costituzionale». Vedasi anche, con generale riferimento alla dichiarazione di incostituzionalità qui in rilievo, CAMERLENGO QUIRINO, *Nota sulla dimensione soggettiva del potere regolamentare regionale*, in *Giur. It.*, 2004, 2.

¹⁹³ SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO STUDI, *Il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni alla prova della Corte, La giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V, Parte I*, Le decisioni della Corte, 37, quaderni di documentazione, Roma, 2004, pag. 119.

secondo comma, della Costituzione (relativo all'attribuzione allo Stato del potere sostitutivo e al rinvio alla legge per la definizione delle procedure atte a garantire i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nell'esercizio di tale potere) e lesivo delle autonomie locali, per il ricorrente «ora più fortemente garantite» dall'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione.

Nell'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia si evidenzia che l'attribuzione al Corpo forestale regionale, da parte del comma 4 del medesimo articolo, anche di attività di supporto a favore delle province, dei comuni, delle comunità montane e di altri enti pubblici, negli ambiti materiali descritti dalla medesima norma non lederebbe le competenze locali, ma semplicemente andrebbe ad aggiungersi a esse, eventualmente integrandole, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalla successiva L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, in caso di inerzia. Il potere così configurato, oltre che in linea con la statuizione di un potere sostitutivo regionale in caso di inattività degli enti locali, secondo la Regione non sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione richiamato dall'art. 120 della Costituzione, poiché la legge regionale impugnata prevede che il Corpo forestale regionale intervenga, in via sostitutiva, «previa segnalazione all'ente competente» (concedendo quindi un'ulteriore possibilità per il medesimo di attivarsi) e, in ogni caso, a intervento eseguito, è previsto l'obbligo del Corpo forestale di dare notizia all'ente competente «degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati».

Secondo la Regione, tale procedura di «raccordo e concertazione» non andrebbe ad incidere sulle competenze amministrative degli enti locali, né sarebbe lesiva delle competenze legislative statali, nella misura in cui la legge regionale «si limita ... a prevedere la possibilità che il Corpo forestale si attivi a tutela dell'ambiente nei casi in cui gli enti locali competenti omettano di intervenire», senza sovrapporsi, in tal modo, alla potestà disciplinata dall'art. 120 della Costituzione, relativa ad «una forma di intervento statale sostitutivo ben più importante», attuata a garanzia del rispetto delle norme e dei trattati comunitari, oppure a tutela dei principi di unità giuridica e economica del paese, o, ancora, quando sopravvengano ragioni di sicurezza e incolumità pubblica. In relazione all'ulteriore profilo di censura, ritenuto privo di «qualsivoglia motivazione» della stessa disposizione, inerente la violazione dell'art. 114 della Costituzione, la resistente ribadisce che la previsione del potere sostitutivo è limitata all'ambito delle materie di competenza regionale o, comunque, «connesso a materie tradizionalmente di competenza regionale». Proprio l'esistenza di una «procedura concertativa» dimostrerebbe per la Regione il rispetto prestato dalla legge regionale alle funzioni conferite alle autonomie locali, delle quali, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 143 del 1997, la Regione deve assicurare «l'esercizio unitario».

La Corte dichiara l'illegittimità della disposizione in oggetto, in quanto il Corpo forestale regionale non può operare in sostituzione degli enti locali competenti, per di più tramite una procedura che contempla una semplice «previa segnalazione» all'ente competente, cui fa seguito non solo la notizia degli accertamenti eseguiti e dei rilievi effettuati, ma anche dei «provvedimenti adottati»: verrebbe così violato, afferma il Giudice delle leggi, il principio di autonomia degli enti locali, con la previsione che la funzione collaborativa tra i diversi enti

di governo, svolta dall'apparato tecnico forestale della Regione, si trasformi in una funzione sostitutiva che comporta lo spostamento delle competenze¹⁹⁴.

Lesione di competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza e di giurisdizione e norme processuali, riservate esclusivamente allo Stato

Certamente la decisione di maggiore rilievo ai fini del presente elaborato è la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 2/2002, che conferisce ad alcuni membri del Corpo forestale regionale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

Il Presidente del Consiglio denuncia nel ricorso il contrasto di questa disposizione con la riserva che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione stabilisce a favore della legislazione dello Stato, in materia di «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale» - lettera h) - e in materia di «giurisdizione e norme processuali» - lettera l) -. Nel ricorso, si sostiene che «l'inclusione di questo (o di altro apparato) tra le *forze di polizia* potrebbe eventualmente essere stabilita da legge dello Stato, e soltanto da essa»; fino a quando tale inclusione non si abbia, al personale in discorso non potrebbero mai riconoscersi le qualifiche anzidette: in quest'ottica, afferma il ricorrente, non potrebbe altresì escludersi che il legislatore statale operasse differenti scelte, con la modifica del comma 3 dell'art. 57 del codice di procedura penale, senza dovere incontrare alcun limite in una qualsivoglia competenza regionale, ragione che induce a ritenere la disposizione della legge impugnata «oltre che costituzionalmente illegittima, anche *inutiliter data*». Il ricorrente denuncia quindi che l'art. 4, comma 3, della legge regionale è «palesamente» contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettere h) e l).

Secondo la Regione, invece, tale problema meriterebbe una soluzione positiva poiché la L.R. precisa i confini di tale riconoscimento, in relazione ai compiti di vigilanza e controllo che essa, nell'esercizio dei suoi poteri legislativi, con l'art. 2 della legge stessa, ha attribuito al Corpo forestale e perchè ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima L.R. n. 2, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria compete agli agenti del Corpo forestale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo e nei limiti del servizio cui sono destinati. Questo, afferma la Regione, sarebbe perfettamente compatibile con la norma di chiusura

¹⁹⁴ Si fa notare che la Corte è ritornata sull'argomento con sentenza 29 aprile 2005 n. 167, in *Giur. cost.*, 2005, pag. 1374, inerente il giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (*Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione*). Nella sentenza si legge che «l'art. 120, comma 2, Cost. non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente». Tuttavia, precisa la Corte, la legge regionale deve rispettare «alcuni principi connessi essenzialmente all'esigenza di salvaguardare, pur nello svolgimento di procedure di sostituzione, il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali». La Consulta richiama al proposito i principi enucleati dalla stessa in più occasioni (sentenze 20 gennaio 2004 n. 43, 20 febbraio 2004 n. 69, 23 febbraio 2004 n. 73, 25 marzo 2004 n. 112 e 9 giugno 2004 n. 173, rispettivamente in *Giur. cost.*, 2004, pagg. 594, 893, 925, 1160, 1787) ed, in particolare, quello per cui l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato ad un organo di governo della Regione o almeno deve essere attuato in base ad una sua decisione (sentenze 112/2004 cit.; 313/2003 - cfr. con pag 120 - e 19 luglio 1994 n. 342, in *Giur. cost.*, 1994, pag. 2825).

dell'art. 57 del c.p.p., ovvero il comma 3, per la quale spetta la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a coloro che in base a leggi o regolamenti (che, per la resistente, ben potrebbero essere regionali) attendono all'esercizio delle funzioni proprie della polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) «nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni». Per la Regione, il riferimento contenuto nella citata disposizione del codice, a leggi e regolamenti attributivi della qualifica in questione non potrebbe essere interpretato, specie dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, come limitato a fonti normative statali, ben potendosi configurare una attribuzione della qualifica anche da parte delle regioni. Ancora, per la Lombardia alle medesime conclusioni indurrebbero, da un lato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e, dall'altro, l'implicita attribuzione, da parte del D.Lgs. n. 143/1997 e del D.P.C.M. 11 maggio 2001, della qualifica in discorso ai componenti del Corpo forestale statale. L'esclusione per la Regione del relativo potere condurrebbe «all'assurdo di assegnare la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria in ragione della provenienza dei singoli componenti del corpo forestale regionale (se di provenienza statale avrebbero tale qualifica, se di altra provenienza ne sarebbero privi)». Ancora, l'infondatezza della censura è sostenuta dalla resistente in relazione alla riserva di competenza delle regioni in materia di «polizia amministrativa locale», categoria nella quale rientrerebbe anche il Corpo forestale regionale, il quale è chiamato a operare in un ambito esclusivamente locale (appunto quello regionale) e a tutela di beni afferenti alla Regione.

Quanto al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, la difesa della Regione rileva che il comma 3 dell'art. 4 impugnato ne ammette la possibilità «secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia», con ciò dimostrando di voler recepire e non alterare la disciplina disposta dalla legislazione statale.

La Corte afferma che «tutto questo, però, è un girare attorno alla questione», che «consiste nello stabilire se esista una competenza legislativa della Regione in materia di corpi di polizia giudiziaria e di corpi di polizia di sicurezza». Per la Corte, infatti, il problema fondamentale che pone la norma impugnata è quello di accertare se esiste una competenza del legislatore regionale ad effettuare il riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

In relazione alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, il Giudice delle leggi afferma, dissentendo con le posizioni espresse dalla Regione, che solo allo Stato compete attribuire tale qualifica e sempre solo allo Stato compete adottare leggi di rilevanza penale ed invocarne l'applicazione: il nostro ordinamento costituzionale ha sempre espresso e confermato l'esclusività della competenza statale per ciò che attiene alla giurisdizione penale. Oggi, precisa ancora la Consulta, questa riserva di competenza è espressamente affermata dall'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

Per quanto concerne la polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare «le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni» (art. 159, comma 2, D.Lgs. n. 112/1998), la Corte afferma che la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo

V della Parte II della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale che, non essendo menzionata tra le materie di legislazione concorrente, è quindi di esclusiva competenza regionale. La Consulta afferma che la polizia amministrativa locale, fatta espressamente salva dalla lettera h), «... segue ... in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede», pur se formalmente ricondotta tra le funzioni di polizia¹⁹⁵.

In definitiva, secondo la Corte, non giova a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate il rilievo avanzato dalla difesa della Regione, circa l'esistenza di norme statali che riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e oggetto di provvedimenti che lo trasferiscono alle Regioni, perché per la Consulta il punto non è stabilire chi sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento. Neppure giova, quanto alla polizia di sicurezza, il rilievo avanzato dalla medesima difesa che la norma regionale ha inteso recepire ricognitivamente e non con innovazione della disciplina statale, perché per la Corte il problema non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato. Si può dedurre che per la Corte solo allo Stato compete di attribuire queste qualifiche, spettando esclusivamente ad esso l'adozione di leggi che attengono alla giurisdizione penale e al mantenimento dell'ordine pubblico¹⁹⁶. Nella parte finale dedicata all'attribuzione di ciascuna delle qualifiche più volte citate al personale dei corpi forestali delle realtà autonome, si avrà modo di svolgere alcune considerazioni riguardo questa conclusione¹⁹⁷.

Altre questioni di legittimità costituzionale

Per completezza d'informazione, si riporta che nella citata sentenza 21-10-2003 n. 313, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale¹⁹⁸ dell'art. 2, commi 1-4, della L.R. n. 2/2002, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della L.R. n. 4/2002

¹⁹⁵ La Corte Costituzionale, in argomento, nella già cit. sentenza 17 marzo 2006 n. 105, afferma che le attività di polizia amministrativa locale, in ragione delle loro caratteristiche e delle loro complessive finalità, non sono suscettibili di una teorica collocazione nell'ambito della nozione di *sicurezza pubblica*, quale è delineata dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze n. 313 del 2003 e n. 407 del 2002) - cfr. con nota n. 59 a pag. 25.

¹⁹⁶ Proprio questa sentenza viene citata come caso tipico della tecnica adottata dalla giurisprudenza costituzionale relativa al primo triennio di vigenza del nuovo Titolo V, da CAVALLERI PAOLO, *La definizione e la delimitazione delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione*, doc. pubblicato in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI - MATERIALI, http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/articolo_117/index.html. L'autore rileva che molto spesso la Corte, di fronte al problema della definizione delle materie, ritiene opportuno ancorare le proprie decisioni a parametri relativamente obiettivi e per ricostruire il contenuto fa richiamo alla legislazione ordinaria (nel caso di specie cioè all'art. 55 del c.p.p. e all'art. 159 del D.Lgs. n. 112/1998).


¹⁹⁷ Cfr. con pag. 129 e pag. 132.

¹⁹⁸ Con tali pronunce la Corte rigetta le censure che sono state mosse contro la legge, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale (FALCON GIANDOMENICO, op. cit. pag. 472 e pag. 474).

(determinazione delle funzioni del Corpo forestale regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere «q) profilassi internazionale» e «s) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il motivo è che il ricorrente ha omesso di indicare le prescrizioni espressamente contrastanti con i citati parametri costituzionali, rinviando alla Corte questa individuazione: quest'ultima afferma infatti che questo è un compito che non le compete, spettandole invece di giudicare sulle questioni così come sono sollevate e non di determinarne l'oggetto e i limiti.

La Corte ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. n. 2/2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114 e 120 della Costituzione. La norma infatti, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, che lamentava il carattere unilaterale nella predisposizione delle convenzioni quadro con gli enti locali, da parte della Regione, secondo la Corte predispone invece un procedimento bilaterale che ha luogo tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali interessati, nel quale interviene, tramite parere, la conferenza regionale delle autonomie. Si ha quindi un procedimento di partecipazione conforme all'esigenza che le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

È infine stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2 della L.R. n. 2/2002, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla L.R. n. 4/2002, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, alle norme anteriori, precisa la Corte, non è stata data alcuna esecuzione e non hanno quindi prodotto alcun effetto.



Le funzioni di polizia nelle Organizzazioni forestali: confronto tra il Corpo forestale dello Stato e i Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Le qualifiche di sostituto ufficiale e di agente di pubblica sicurezza

Si è già visto che agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che svolgono funzioni di polizia e appartenenti ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Con il D.Lgs. n. 155/2001 al personale del ruolo direttivo e del ruolo dirigente del C.F.S. è stata attribuita la nuova qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in sostituzione della previgente qualifica di agente di pubblica sicurezza¹⁹⁹.

È pacifico, a giudizio di chi scrive, che il possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica è condizione necessaria per l'accesso al Corpo e che la stessa è corrisposta con carattere collettivo, per tutti i dipendenti inquadrati nei ruoli che svolgono tali funzioni, e automaticamente, come conseguenza dell'appartenenza al Corpo, che è Forza di polizia dello Stato: non interviene, quindi, formalmente, alcun provvedimento di attribuzione.

Si è potuto appurare che è invece diversa la disciplina vigente per gli appartenenti ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per i quali l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza avviene, per ciascun dipendente, con decreto dell'Autorità di pubblica sicurezza (Prefetto, Commissario del Governo o Presidente della Regione) che di norma è connesso ad un visto sul tesserino di riconoscimento. Anche per i Corpi forestali delle Realtà autonome, comunque, di norma il possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica sembra essere condizione necessaria di accesso.

Per gli appartenenti al Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia la norma di riferimento per l'attribuzione della qualifica è l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 1116/1965²⁰⁰. La norma prevede che «agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza».

L'art. 56, comma 2, della L.R. n. 53/1981²⁰¹, prevede che «ai sensi dell'art. 73,

¹⁹⁹ La nuova qualifica è stata attribuita in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della L. 31 marzo 2000, n. 78 (*Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia*). La norma ha previsto che «dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza».

²⁰⁰ Cfr. con pag. 63.

²⁰¹ Cfr. con pag. 66.

terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale».

Per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda la norma di attribuzione della qualifica è l'art. unico del D.P.R. n. 297/1972²⁰², secondo la quale «agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale».

La norma di riferimento per il Corpo forestale della Regione Sicilia è l'art. 3 della L.R. n. 24/1972²⁰³. Il comma 2 della citata disposizione prevede che alle «persone di cui al comma precedente (leggasi testualmente dirigenti del ruolo tecnico delle foreste ed al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali) potrà essere conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza con provvedimento della competente autorità». Con D.P. Reg. 5 luglio 1972 (*Attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale della regione*) è stabilito che a tale personale è attribuita la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

Per gli appartenenti al Corpo forestale della Regione Valle d'Aosta è l'art. 14 del D.P.R. 16 maggio 1978, n. 196 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta*), la norma di riferimento per la qualifica di agente di pubblica sicurezza. La norma prevede infatti che «al personale appartenente alla carriera direttiva e ai sottufficiali e guardie del ruolo organico del Corpo forestale valdostano può essere riconosciuta, con apposito decreto del presidente della giunta regionale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. L'anzidetto personale che abbia conseguito la suindicata qualifica è autorizzato a portare le armi comuni del tipo che verrà stabilito, d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza».

Il richiamo alla citata norma è operato dall'art. 4 della L.R. n. 12/2002²⁰⁴, con la previsione che «per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 2 (leggasi i compiti d'istituto), il personale di cui ai commi 2 e 3 (leggasi dirigenti, funzionari forestali; marescialli forestali, brigadieri forestali e guardie forestali) riveste ... la qualifica di agente di pubblica sicurezza». È anche previsto che «nell'ambito degli istituti contrattuali, si tiene conto della qualifica ... anche ai fini del riconoscimento dei relativi trattamenti economici accessori».

Per gli appartenenti ai Corpi forestali delle Province autonome di Trento e Bolzano, la norma di comune attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza è l'art. 14 del D.P.R. n. 279/1974²⁰⁵.

²⁰² Cfr. con pag. 71.

²⁰³ Cfr. con pag. 80.

²⁰⁴ Cfr. con pag. 88.

²⁰⁵ Cfr. con pag. 97.

La norma stabilisce che «agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche ai fini dell'esercizio delle funzioni, che venissero loro attribuite dalle province stesse, inerenti alla polizia delle acque pubbliche e delle opere di bonifica. L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente».

Interessante anche la norma di raccordo prevista all'ultimo comma dell'articolo citato, ai sensi della quale «il personale dipendente dalla regione Trentino-Alto Adige messo a disposizione delle province, al quale sia stata già riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, mantiene la qualifica stessa, anche dopo l'inquadramento nei ruoli provinciali, per l'esercizio delle funzioni di polizia già ad esso spettanti o attribuite dalle province ai sensi del primo comma del presente articolo».

Per quanto riguarda, in particolare, gli appartenenti al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, l'art. 12, comma 1, del nuovo Regolamento organizzativo²⁰⁶ stabilisce che «per il personale del Corpo previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini dell'inquadramento nel Corpo medesimo, è richiesto al Commissario del Governo il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279».

Infine, per gli appartenenti al Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano, l'art. 57, comma 1, della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21 (*Ordinamento forestale*) prevede che «al personale provinciale in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, il cui profilo professionale corrisponde alle funzioni del personale del Corpo forestale dello Stato, sono attribuite le relative qualifiche di agente di pubblica sicurezza ... secondo la disciplina vigente in materia». La norma prevede, infine, che «il personale di cui al comma 1, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è autorizzato a portare l'arma in dotazione».

Raffrontando le norme attributive della qualifica di agente di pubblica sicurezza alla luce delle conclusioni cui giunge la Consulta nella sentenza 21-10-2003 n. 313, in base alle quali il riconoscimento di detta qualifica è unicamente di competenza statale, chi scrive osserva come la possibilità di attribuzione della più volte citata qualifica al personale dei corpi forestali delle realtà autonome sia esclusivamente attribuita da norme di attuazione degli statuti speciali, *alias* da leggi dello Stato. Fa eccezione la Sicilia, per la quale non si è riscontrata la menzionata previsione, ma per lo scrivente si deve tener conto da un lato della particolare disposizione statutaria in materia di pubblica sicurezza, che fa capo come visto al presidente della Regione²⁰⁷ e, dall'altro, della possibilità stabilita dall'art. 18 del R.D. n. 690/1907 di riconoscere da parte del Prefetto (leggasi in questo caso del presidente della Regione) la qualifica di agente di pubblica sicurezza a varie categorie di operatori²⁰⁸.

²⁰⁶ Cfr. con pag. 100.

²⁰⁷ Cfr. con pag. 13.

²⁰⁸ Cfr. con pag. 19.

Le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria

Si è visto in precedenza che i primi dirigenti, i commissari, gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre gli assistenti e gli agenti del C.F.S. sono agenti di polizia giudiziaria²⁰⁹. Si ritiene quindi che l'inquadramento del predetto personale nella previsione dei commi 1 e 2 dell'art. 57 del c.p.p. comporti il conferimento *ex lege*, automaticamente e cumulativamente, come per la qualifica di agente di pubblica sicurezza, delle qualifiche di polizia giudiziaria, con competenza generale.

Va inoltre precisato, con riferimento all'ambito di azione dei corpi forestali, che «i reati in materia ambientale²¹⁰ sono, come i reati di qualsiasi altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni» (v. Cass. Pen., III Sez., 27-9-1991 n. 1872). In tali casi, la legge attribuisce la competenza all'accertamento non a questa o a quella categoria di agenti vigilanza, bensì, genericamente, alla polizia giudiziaria. Gli agenti, si legge ancora nella sentenza «non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 c.p.). qualora un privato si rivolga loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato». Il fondamento di ciò, prosegue in sostanza la sentenza, sta nell'art. 55 del c.p.p., che non distingue le competenze selettive per genere di reati ma crea invece un connubio generale polizia giudiziaria (generica) - reati (generici)²¹¹.

Tuttavia, a giudizio di chi scrive, un'opportuna considerazione da fare è che in concreto, in misura chiaramente diversa, ogni Forza di polizia dello Stato, espressamente inquadrata nei commi 1 e 2 dell'art. 57 del c.p.p., «vive» la competenza generale in stretto collegamento alle sue specializzazioni.

Il Corpo forestale dello Stato, che come esaminato in presenza, ai sensi della L. n. 36/2004, «... è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane» (art. 1, comma 1) e «... svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi...» (art. 1, comma 2).

A parere di chi scrive, è chiaro già dall'elencazione dei compiti istituzionali svolti dal C.F.S. che la specializzazione, ulteriormente e dettagliatamente esplicitata all'art. 2 della Legge, incide e condiziona fortemente l'attività svolta, pur a fronte di una competenza

²⁰⁹ Cfr. rispettivamente con pagg. 41, 47 e 46.

²¹⁰ Ad esempio, si riportano: L. n. 47/85 in materia urbanistico-edilizia, R.D. n. 523/1904 in materia di polizia delle acque pubbliche, L. n. 157/92 in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, L. n. 110/75 in materia di controllo delle armi, artt. vari del codice penale, come art. 423. Incendio, art. 423-bis. Incendio boschivo, art. 544-bis. Uccisione di animali, art. 544-ter. Maltrattamento di animali.

²¹¹ LANDI SILVANO, SANTOLOCI MAURIZIO, *Tecnica di polizia giudiziaria ambientale*, IV edizione, Laurus Robuffo, Roma, 1993, pagg. 19-20.

generale in materia di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2 del c.p.p. E lo stesso dicasi per la Polizia Penitenziaria, per la Guardia di Finanza e, in misura minore poiché chiamati a compiti istituzionali più generali, per la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri.

Questa specializzazione istituzionale e di fatto comporta che tranne i casi di obiettiva necessità e inevitabile responsabilità, ogni appartenente delle Forze di polizia svolge questa competenza generale alla luce del servizio cui è concretamente assegnato, oltre che delle proprie inclinazioni personali. In altri termini, a giudizio di chi scrive, a fronte della possibilità (o meglio del dovere) di accertare qualunque illecito penale e amministrativo, si opera in realtà per quello in cui c'è la specializzazione.

Un dato su tutti per il C.F.S.: nel 2004 i controlli in materia di Codice della Strada²¹² (C.d.S.) per l'accertamento di reati sono stati 7.417 su un totale di 927.367 accertamenti complessivi nelle varie attività d'intervento e nel 2005 sono stati 8.729 su un totale di 874.943; in entrambi i casi, quindi, meno dell'1 per cento; per l'accertamento di illeciti amministrativi la situazione è diversa: nel 2004 su 37.951 accertamenti e nel 2005 su 36.570, rispettivamente 5.366 e 5.655 hanno riguardato il C.d.S., ovvero in media quasi il 15 per cento²¹³.

A parere di chi scrive, merita forse di essere aperta una parentesi a proposito di Codice della Strada, poiché con una modifica del 2003²¹⁴ è stata, tra l'altro, aggiunta una lettera al comma 1 dell'art. 12, che appunto elenca i soggetti competenti in via principale all'espletamento dei servizi di polizia stradale: trattasi della lett. f-bis), che richiama la competenza del Corpo forestale dello Stato (oltre che del Corpo di Polizia Penitenziaria) «in relazione ai compiti di istituto». La precisazione potrebbe ritenersi superflua, posto che già il comma 2 del citato art. 12 contiene una previsione che fa generale riferimento alla competenza degli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57, commi 1 e 2 del c.p.p., che certamente ricomprende il personale del ruolo di polizia del C.F.S., a meno che con questa espressa previsione il legislatore non abbia inteso restringere il campo di azione di queste Forze di polizia su questa materia, collegandola espressamente e unicamente ai compiti di istituto.

Tornando al concetto di competenza generale, si deve infine rilevare come questa non sia priva di conseguenze sul piano degli obblighi: il personale è sempre tenuto, come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, anche se libero dal servizio, ad accertare i reati o le infrazioni amministrative. Trattasi insomma di personale in servizio permanente, in qualsiasi parte dello Stato²¹⁵.

Passando ora all'esame delle fonti di attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria al personale appartenente ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, va premesso che, da quanto appurato, in tali realtà le

²¹² Trattasi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, concernente il *Nuovo codice della strada*.

²¹³ Fonte: CORPO FORESTALE DELLO STATO, *Dossier attività operativa 2005*, realizzato dall'Ufficio Stampa dell'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato.

²¹⁴ Ci si riferisce al D.L. 27 giugno 2003, n. 151, ad oggetto *Modifiche ed integrazioni al codice della strada*.

²¹⁵ Così anche la giurisprudenza della Cassazione, vedasi ad es. Cass. Civ., sent. 13-4-2001 n. 5538 e Cass. Pen. Sez. I, sent. 9-3-2005 n. 11709.

qualifiche sono di norma conferite dai Presidenti delle stesse, con un visto sul tesserino di riconoscimento a cui in alcuni casi è anche connesso un provvedimento formale ed individuale di attribuzione della qualifica²¹⁶. Ma in quale previsione dell'art. 57 del c.p.p. si può collocare l'attribuzione delle qualifiche di agente di ufficiale o agente di polizia giudiziaria?

Agli appartenenti al Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia le qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria sono attribuite ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 53/1981²¹⁷. La norma contiene riferimenti a qualifiche superate dalle revisioni dell'ordinamento, come evidenziato nella parte dedicata, e prevede testualmente, ai commi 5-8 che:

«5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

6. Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale.

7. Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:

a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;

b) consigliere forestale;

c) segretario-maresciallo del Corpo forestale regionale;

d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.

8. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è, altresì, attribuita al personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale che abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria, la cui durata e le cui modalità di effettuazione sono stabilite con apposito regolamento²¹⁸».

Per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda la fonte di attribuzione delle qualifiche in parola si ricava dall'art. 1, comma 3, della legge istitutiva, ovvero della L.R. n. 26/1985²¹⁹.

La norma non prevede un diretto riferimento alle qualifiche, bensì un rinvio alle funzioni di polizia svolte. Infatti, «al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione

²¹⁶ Ad esempio, per il personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento interviene un provvedimento nominativo di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai funzionari forestali, mentre non interviene alcun provvedimento per il personale delle qualifiche forestali.

²¹⁷ Cfr. con pag. 66.

²¹⁸ Si riporta che il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.P.G.R. 20 aprile 2000, n. 0133/Pres.

²¹⁹ Cfr. con pag. 72.

e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma²²⁰ e in particolare nelle seguenti materie: caccia; pesca nelle acque interne e marittime; incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane; polizia forestale; polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche; beni culturali».

Completa il quadro di riferimento l'art. 7, comma 1, della medesima L.R. n. 26/1985. La norma stabilisce che «il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297».

Per il Corpo forestale della Regione Sicilia la norma di riferimento è, ancora, l'art. 3 della legge istitutiva, L.R. n. 24/1972²²¹. Il comma 1 prevede che «ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste ed al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i dirigenti ed i sottufficiali e di agente di polizia giudiziaria per le guardie».

Per gli appartenenti al Corpo forestale della Regione Valle d'Aosta è l'art. 6 della legge istitutiva, L.R. 8 luglio 2002, n. 12²²². La norma prevede che:

«1. Per l'esercizio dei compiti di sorveglianza e di tutela di cui all'articolo 2, il personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti di cui all'articolo 4; b) i funzionari forestali; c) i marescialli forestali; d) i brigadieri forestali.

3. Sono agenti di polizia giudiziaria le guardie forestali».

Per gli appartenenti al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento le qualifiche in parola sono conferite dall'art. 12, comma 2, del nuovo Regolamento organizzativo²²³. La norma prevede che «per l'esercizio dei compiti d'istituto di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al personale del Corpo previsto dall'articolo 3, comma 1, nonché a quello previsto dal medesimo articolo 3, comma 2, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi della vigente normativa» (al riguardo l'art. 74 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12, ad oggetto *Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento*, disciplina, in generale, la «qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria» del personale provinciale).

Infine, per gli appartenenti al Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano, la norma di riferimento per le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria è sempre l'art. 57, comma 1, della L.P. n. 21/1996²²⁴. La norma prevede che «al personale provinciale in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, il cui profilo professionale

²²⁰ Il comma 2 del citato art. 1 della L.R. n. 26/85 concerne le funzioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda, già trattate nell'apposito capitolo dedicato a tale Istituzione.

²²¹ Cfr. con pag. 80.

²²² Cfr. con pag. 88.

²²³ Cfr. con pag. 100.

²²⁴ Cfr. con pag. 131.

corrisponde alle funzioni del personale del Corpo forestale dello Stato, sono attribuite le relative qualifiche di ...ufficiale od agente di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia».

Dal quadro in esame, a parere dello scrivente emerge un esplicito riferimento ad una competenza limitata o una mancanza di chiarezza sull'esatta individuazione dei contenuti delle attribuzioni di polizia giudiziaria, anche se nell'esperienza concreta si è appurato che spesso l'Autorità giudiziaria tende a considerare il personale dei corpi forestali delle realtà autonome come personale con competenza generale e non settoriale in materia²²⁵. Peraltro, si è già considerato che in campo ambientale tutta la polizia giudiziaria può intervenire e quindi, a maggior ragione, il personale dei corpi forestali può e deve intervenire (semmai esiste il problema relativo alla competenza limitata all'orario di lavoro, anche se non mancano soluzioni come quella adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano, che si vedrà di seguito).

Resta il fatto che la mancata equiparazione alle Forze di polizia dello Stato può rendere difficoltoso l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria da parte del personale dei corpi forestali delle realtà autonome, che alla pari del personale delle Forze di polizia si può trovare in situazioni di pericolo a causa dell'attività svolta: si pensi alla mancata possibilità di accedere all'archivio comune delle Forze di polizia, denominato Sistema di Indagine (S.D.I.)²²⁶. Attualmente, infatti, l'accesso avviene solo per il tramite delle Forze di polizia e l'attività si limita sostanzialmente a fornire i dati necessari ad implementare il sistema²²⁷.

Si ritiene comunque interessante fornire qualche ulteriore elemento di conoscenza, per quanto riguarda la realtà della Regione Sardegna e della Provincia autonoma di Bolzano.

Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. I, sent. 07-08-2000 n. 4491), poteva costituire un buon precedente per sancire almeno in via interpretativa il conferimento delle qualifiche di polizia giudiziaria ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 57 del c.p.p., alle guardie e ai sottufficiali del Corpo forestale della Regione Sardegna. Nella massima della sentenza si legge che «la previsione del comma primo, lett. b), del citato art. 57 c.p.p. annovera tra gli ufficiali di Polizia giudiziaria i sottufficiali ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità, e questo riconoscimento, per i sottufficiali appartenenti al Corpo forestale della Regione Sarda, trova la sua fonte normativa nell'art. 13 del D.Lgs. 12 marzo 1948 n. 804, norma operante anche successivamente

²²⁵ A questo riguardo, chi scrive osserva come nei numerosi elenchi esemplificativi riscontrati sulle varie fonti di riferimento, come MORGIGNI ALDO, op. cit., pagg. 92-96 e 100-102, AMATO GIUSEPPE, D'ANDRIA MARIO, op. cit., pagg. 26-37, non compaiano i corpi forestali delle realtà autonome né con riferimento ad una competenza generale né ad una limitata.

²²⁶ Trattasi di un nuovo ed innovativo sistema informativo, previsto dalla Legge n. 121/81 e dal D.P.R. n. 378/82, che, tra l'altro, disciplina la struttura tecnica ed organizzativa della banca dati delle Forze di polizia. Il sistema viene implementato con tutte le informazioni che riguardano la prevenzione e la repressione dei reati e l'attività amministrativa interesse, relative agli accertamenti penali rilevati da tutte le Forze di polizia.

²²⁷ Il problema è stato evidenziato anche nel progetto di legge d'iniziativa del Deputato Giovanni Marras ad oggetto *Disposizioni per la valorizzazione dei Corpi forestali e di vigilanza ambientale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, presentata il 21 marzo 2005 (XIV Legislatura, Camera dei Deputati, n. 5735). Pubblicato in CAMERA DEI DEPUTATI, http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=14PDL0081670

all'istituzione della Regione a Statuto speciale, in quanto non abrogata né espressamente, né implicitamente, da successive disposizioni di legge. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro di tre fucili da caccia disposto da personale del Corpo Forestale della Regione Sardegna, tra cui un maresciallo maggiore)». Ma, alla luce delle intervenute modificazioni normative, ad avviso di scrive la decisione non può non essere riletta tenendo conto che il D.Lgs. n. 804/48 è stato abrogato dalla L. 6 febbraio 2004, n. 36 (come visto, ad eccezione solo di un comma di un articolo, il 30, che riguarda le uniformi).

Si è anche a conoscenza di una proposta di legge di un deputato della Regione Sardegna²²⁸, per ottenere la modifica dell'art. 57 del c.p.p., consistente nell'aggiunta, ai commi 1 e 2 dell'art. 57 del c.p.p., della dicitura «e dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano». Analoga modifica veniva peraltro proposta al secondo comma dell'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, con l'aggiunta delle seguenti parole: «nonché i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Certo questo sancirebbe una competenza uguale a quella delle Forze di polizia ed equiparerebbe i corpi forestali delle realtà autonome al Corpo forestale dello Stato.

Per quanto concerne la Provincia di Bolzano, chi scrive ha potuto appurare che la stessa ha adottato in via interpretativa una soluzione che si potrebbe definire “di tipo misto”. Infatti, nel 1998, all'interno di una circolare del direttore della Ripartizione Foreste sull'orario di servizio e di lavoro del personale del C.F.P.²²⁹, è stato chiarito che da un lato la competenza di polizia giudiziaria è limitata, ancorché estesa a tutto il territorio provinciale (si fa esplicito riferimento al comma 3 dell'art. 57 del c.p.p.), poiché «il personale forestale ha l'obbligo di intervenire quale organo di polizia giudiziaria solamente quando è in servizio ovvero quando vi è comandato» e, all'altro lato, viene previsto che «in caso di trasgressione alle norme o in situazione di emergenza o pericolo nella propria sfera di competenza ... il personale interviene al di fuori dell'orario di lavoro e informa il rispettivo preposto...».

Concludendo, a parere di scrive merita anche per le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria un confronto basato sulle conclusioni cui giunge la Consulta nella sentenza 21-10-2003 n. 313. Come visto, anche per dette qualifiche la Corte afferma che il riconoscimento deve avvenire esclusivamente ad opera dello Stato. Ma dall'esame fin qui compiuto si è appurato che le norme di attuazione degli statuti speciali disciplinano unicamente la possibilità di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nulla disponendo sulle qualifiche di ufficiale e agente polizia giudiziaria, attribuite al personale dei corpi forestali delle realtà autonome unicamente da leggi degli enti di appartenenza: se ne deduce che detto riconoscimento sia, quantomeno, compatibile con il comma 3 dell'art. 57 del c.p.p.

²²⁸ Trattasi del progetto di legge cit.

²²⁹ Nota prot. 32.0 312 Pos. VIII.P/FB di data 24 aprile 1998, ad oggetto *Orario di servizio e orario di lavoro del corpo forestale provinciale presso la Ripartizione foreste (=personale forestale)*.



Conclusioni

Da quanto fin qui emerso si possono trarre alcune conclusioni sull'evoluzione dei corpi forestali nel tempo e sull'assetto attuale. In passato, il ruolo del forestale era quello di tutore della montagna e della gente che la abita, ma anche del tecnico, del rappresentante dell'*Autorità forestale*, secondo l'espressione tipica contenuta nelle varie Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Il D.Lgs. n. 804/48 prevedeva, come si è visto, molteplici compiti tecnici a fronte di minori compiti di polizia. Già con gli statuti speciali per le 5 regioni autonome e negli anni '70 per le regioni a statuto ordinario, si è visto che molte competenze del C.F.S. sono state trasferite a questi enti. Parimenti, si è visto che nel 1981 il Corpo forestale dello Stato è diventato una delle 5 Forze di polizia e dal 1986 ha specializzato le sue competenze nel settore dell'ambiente.

Quindi, mentre da un lato il Corpo forestale dello Stato ha perso molte delle sue competenze tecniche, sviluppando quelle di polizia e mantenendo la classica struttura e articolazione delle Forze di polizia, pur con forti elementi di specialità, dall'altro i corpi forestali delle realtà autonome si sono potuti organizzare ed evolvere tenendo salde sia le competenze tecniche che quelle di polizia.

Questo insieme di competenze, nelle realtà autonome, ha fatto sì che i corpi forestali siano stati costituiti all'interno dei servizi forestali come insiemi di risorse umane e strumentali, prevalentemente inseriti in tali strutture²³⁰, individuati negli ordinamenti degli enti di appartenenza. Più precisamente, sono stati costituiti come organizzazioni che a sua volta operano trasversalmente alle strutture cui afferiscono, all'interno delle quali presta servizio anche altro personale, appartenente ai profili ordinari degli enti²³¹. Si pensi al solo fatto che di norma i dirigenti preposti alla struttura di vertice competente in materia di foreste di ciascuna amministrazione sono anche i comandanti dei corpi forestali²³²; lo stesso dicasi scendendo nell'organigramma di ciascuna organizzazione forestale: i dirigenti e i direttori delle strutture di secondo e terzo livello sono funzionari anche dei corpi forestali. Complice invece la separazione dal territorio della penisola e la necessità di far fronte alla piaga degli incendi boschivi, a parere di chi scrive i corpi forestali della Sicilia e della Sardegna sono forse i più simili all'organizzazione statale.

Ma, in fondo, si può dire che tutti corpi forestali, seppure separati tra loro e con percorsi storici, organizzativi e di funzioni diversi tra di loro, hanno avuto una evoluzione non

²³⁰ Si è visto infatti che in alcune realtà (es. Provincia autonoma di Trento) il personale dei corpi forestali presta servizio anche al di fuori delle strutture forestali - cfr. con nota n 158 a pag. 102.

²³¹ In Sicilia sono presenti anche specifici profili tecnici del Corpi forestale regionale - cfr. con pag. 84.

²³² Per la Regione autonoma Valle d'Aosta vedasi però la riforma in atto - cfr. con pag. 90.

molto differente dal punto di vista del ruolo svolto. Oggi, infatti, il forestale è principalmente il tutore dell'ambiente nel suo complesso, con un ruolo più o meno accentuato nei vari corpi forestali di *poliziotto* o di *sentinella della natura*, rispetto a quello di *tecnico* o di *istruttore di pratiche*²³³, che a parere di chi scrive è ancora rilevante solo nelle realtà autonome.

Si ritiene che questo sia anzitutto stato determinato dalla grande attenzione che la tematica ambientale ha assunto a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso: dopo anni di sfruttamento e inquinamento delle risorse naturali e dopo averne constatato le gravi conseguenze²³⁴, l'opinione pubblica ha assunto la consapevolezza dell'importanza di salvaguardia e tutela della natura. Così anche la politica: i legislatori comunitario, nazionale e locale hanno infatti emanato una serie ricchissima, ma non sempre coordinata, di provvedimenti in materia di protezione dell'ambiente, a tutela del quale sono stati posti i forestali e non solo, come si dirà subito di seguito. Tale evoluzione ha portato in Italia, nel 1986, all'istituzione del Ministero dell'Ambiente (L. n. 349) e al progressivo riconoscimento di un ruolo di specialità del Corpo forestale dello Stato per la salvaguardia del bene *ambiente*, giuridicamente meritevole di tutela, culminato nella L. n. 36/2004.

La *Convenzione sulla diversità biologica*, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, è stata definita il più importante accordo internazionale mai registrato ed è stata ratificata, ad oggi, da 188 Paesi (in Italia con Legge 14 febbraio 1994, n. 124)²³⁵. Ha segnato, a parere di chi scrive, una tappa fondamentale nel processo di acquisizione di questa presa di coscienza sulle problematiche relative alla conservazione dell'ambiente e sulla tutela della diversità biologica. Durante la Conferenza, è stata adottata anche una *Dichiarazione sui principi forestali*, non vincolante giuridicamente ma certo importante poiché ha ispirato molte direttive nella direzione di un consenso mondiale sulla gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle foreste²³⁶.

Ma il nuovo ruolo del forestale è anche stato determinato dal forte spopolamento che la montagna ha vissuto a partire dal dopoguerra²³⁷, nonché, a parere di chi scrive, dal modo di percepire il bosco che è profondamente mutato: prima deputato fondamentalmente alla produzione di biomasse (legna da ardere, legname da opera), ha assunto nuove funzioni

²³³ GOTTARDO EMILIO, *I Corpi Forestali nelle Regioni Autonome: una realtà da valorizzare*, relazione presentata al Convegno su *La nuova Polizia locale - Il° Incontro nazionale di formazione per Polizia provinciale, Enti parco, Comunità montane e Corpi Forestali regionali*, Roma, 26-27 giugno 2002.

²³⁴ Tra tutte si può citare il tanto discusso fenomeno di riscaldamento del pianeta per effetto dell'azione dei cosiddetti gas serra, composti presenti nell'aria a concentrazioni relativamente basse, noto come "effetto serra". I gas serra permettono alle radiazioni solari di passare attraverso l'atmosfera mentre ostacolano il passaggio verso lo spazio di parte delle radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie della Terra e dalla bassa atmosfera (il calore riemesso); in pratica si comportano come i vetri di una serra e favoriscono la regolazione ed il mantenimento della temperatura terrestre ai valori odierni (pubblicato in http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_serra). Il Protocollo di Kyoto (1997) riconosce che attraverso attività agricole e forestali si può contrastare, in modo attivo, l'aumento della concentrazione dei gas serra nell'atmosfera terrestre (pubblicato in *FORESTE E PROTOCOLLO DI KYOTO*, dossier di *Alberi e territorio*, ed. Edagricole, Bologna, anno IV - gennaio/febbraio 2007).

²³⁵ Pubblicato in MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, http://www2.minambiente.it/Sito//settori_azione/scn/legislazione/convenzioni/docs/convenzione_diversita_biologica_05_06_92.pdf e in http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sulla_Diversit%C3%A0_Biologica

²³⁶ Pubblicato in *FORESTE E PROTOCOLLO DI KYOTO*, Doss. cit.

²³⁷ GOTTARDO EMILIO, int. cit.

“sociali” in parallelo allo sviluppo della tematica ambientale, come quella paesaggistica e turistico-ricreativa. Si è anche acquisita consapevolezza sulla funzione fondamentale del bosco a protezione della stabilità dei terreni declivi.

Si ritiene tuttavia che il forte legame del forestale con il territorio sia comunque rimasto invariato, grazie ad una presenza organizzata e capillare assicurata dalle Stazioni forestali, sia nello Stato che nelle realtà autonome.

In questo quadro così mutato permane tuttavia un forte elemento critico: quello della frammentazione di forze e attività, che nemmeno l'istituzione del Ministero dell'Ambiente è riuscita a rimediare. Paradossalmente, neppure a livello statale si è assistito alla creazione di un unico corpo di vigilanza sull'ambiente ma si sono creati vari nuclei specializzati di altre Forze di polizia diverse dal Corpo forestale dello Stato, come i reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ognuno dei quali opera autonomamente. Non meno complicata è la situazione a livello locale, dove si occupano di ambiente polizie provinciali e locali, agenzie regionali o provinciali di protezione dell'ambiente, associazioni protezionistiche, associazioni venatorie e così via, in un quadro spesso confuso agli occhi del cittadino di ruoli e competenze, a svantaggio dell'ambiente stesso²³⁸.

Si può osservare che oltre ai circa 13.000 forestali dello Stato e delle realtà autonome sono sul territorio tanti operatori con competenze simili o sovrapposte gli uni agli altri, spesso senza coordinamento; tante figure che indossano divise di colore grigio-verde e che agli occhi del cittadino appaiono spesso, semplicemente e solo come forestali. Questa dispersione di risorse umane e strumentali favorisce solo chi esercita attività criminose nei confronti dell'ambiente: la frammentazione dell'attività di vigilanza è peraltro speculare ad un eccesso di produzione normativa, di cui si accennava precedentemente²³⁹.

Proprio da quest'ultimo aspetto si potrebbe partire, a giudizio dello scrivente, per mettere in campo alcuni interventi in grado di porre rimedio ai molteplici aspetti critici esistenti.

Un approccio integrato ed unitario al sistema ambiente consentirebbe un notevole passo in avanti. Oggi, infatti, si è già notato come non si abbia un corpus normativo unico in materia, volto a determinare le linee di indirizzo di un nuovo bene giuridico, ovvero l'ambiente, ma tanti interventi settoriali²⁴⁰. Lo stesso problema riguarda il territorio, elemento base dell'ambiente, che parimenti è un concetto vasto, articolato in una serie di discipline giuridiche spesso totalmente eterogenee e scollegate tra di loro²⁴¹. La L.Cost. n. 3/2001 ha cercato di riordinare quel complesso sistema di fonti del diritto che disciplinano la *materia*²⁴² ambiente e dove agiscono, oltre i soggetti internazionali e la Comunità europea, sia lo

²³⁸ GOTTARDO EMILIO, int. cit.

²³⁹ GOTTARDO EMILIO, int. cit.

²⁴⁰ Ad esempio si citano le norme contro l'inquinamento, sullo smaltimento dei rifiuti, a tutela delle acque, del paesaggio, della fauna selvatica.

²⁴¹ SANTOLOCI MAURIZIO, SILLANI ANDREA, *La tutela del territorio, percorso trasversale tra le normative su edilizia, vincoli VAS, inquinamento e incendi boschivi*, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2003, pag. 15.

²⁴² MEZZETTI LUCA, op. cit., pag. 421. L'autore fa notare che si tratta di una *materia* ma anche di un *valore*, che per le sue dimensioni nazionale, comunitaria e internazionale evidenzia «forti esigenze unitarie» di tutela.

Stato che le regioni²⁴³. Se da un lato è evidente la netta attribuzione della competenza legislativa allo Stato nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dall'altro è indubbio che, secondo un criterio di residualità, alle regioni compete l'esclusiva disciplina di altre materie, strettamente connesse al *valore* ambiente, come ad es. le foreste, l'agricoltura, la caccia e la pesca²⁴⁴. Da qui l'avvertita esigenza ed urgenza di un riordino della normativa ambientale, di una lettura trasversale ed omogenea delle diverse leggi, capace di creare un sistema giuridico a tutela di questi beni, integrato ed unitario, che qualche amministrazione, come ad esempio la Provincia autonoma di Trento, ha recentemente attuato²⁴⁵. Certo, proprio in ossequio a quell'esigenza e urgenza di regolamentazione unitaria della materia, dovrebbe darsi concreta attuazione a quanto stabilito dall'art. 116 Cost. a favore delle regioni, con l'emanazione di una legge dello Stato atta a disciplinare forme e modalità di realizzazione di questo *federalismo differenziato*²⁴⁶. Anche la Corte Costituzionale, peraltro, ha affermato che l'ambiente costituisce un «interesse trasversale ed orizzontale», che è funzionalmente collegato alle materie sia di competenza dello Stato che delle regioni²⁴⁷.

Sul fronte dell'attività di polizia giudiziaria, il superamento della natura solo sanzionatoria degli illeciti ambientali permetterebbe di conferire maggior incisività all'attività di prevenzione e di allineare la legislazione del nostro Paese con le direttive del Consiglio dell'Unione Europea²⁴⁸. L'ideale sarebbe l'individuazione di *ecoreati* da inserire nel Codice penale sotto il titolo autonomo di «Delitti contro l'ambiente», superando così le attuali pene, consistenti in contravvenzioni che, in quanto tali, offrono una tutela ormai inadeguata

²⁴³ MEZZETTI LUCA, op. cit., pag. 413.

²⁴⁴ MEZZETTI LUCA, op. cit., pagg. 413-414.

²⁴⁵ Ci si riferisce alla riforma adottata con la L.P. 23 maggio 2007, n. 11, recante *Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*, approvata dal Consiglio provinciale in data 11 maggio 2007. Con tale legge la Provincia autonoma di Trento ha operato un riordino complessivo e coordinato di tutta la normativa in materia di gestione delle foreste, della fauna, delle aree protette e di sistemazione idraulica e forestale, precedentemente contenuta in circa 15 leggi, molte delle quali risalenti agli anni settanta, per un totale di circa 260 articoli.

²⁴⁶ MEZZETTI LUCA, op. cit., pag. 425. L'autore osserva al riguardo, a pag. 424, che questo servirebbe ad evitare "un'Italia a due velocità", poiché l'ambiente sarebbe gestito in modo differenziato dato che difficilmente tutte le regioni si avvarranno della possibilità di aumentare l'area delle proprie competenze.

²⁴⁷ MEZZETTI LUCA, op. cit., pag. 418. L'autore cita ad esempio Corte cost., sent. 26-7-2002 n. 407, in *Riv. Giur. Edilizia*, 2002, VI, pag. 1189 e in *Foro Italiano*, I, 2003, pag. 688, sent. 20-12-2002 n. 536, in *Riv. Giur. Edilizia*, 2003, I, pag. 22 e in *Foro Italiano*, I, 2003, pag. 688, sentenze 4-7-2003 nn. 226 e 227, in *Foro Italiano*, 2003, I, pagg. 2882-2883. In argomento, anche D'ATENA ANTONIO, *Giustizia costituzionale e autonomie regionali in tema di applicazione del nuovo Titolo V*, doc. pubblicato in ISSIRFA, <http://www.issirfa.cnr.it/3489,908.html?PHPSESSID=8319123740790b0e03b55379d4888a6b>, precisa che la Corte ammette che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ancorché materia di legislazione esclusiva dello Stato, non escluderebbe interventi regionali (l'autore cita ad es. Corte cost., sent. 407/2002 cit., sent. 28 marzo 2003 n. 96, in *Giur. cost.*, 2003, pag. 788 e sent. 22 luglio 2004 n. 259, in *Giur. cost.*, 2004, pag. 26759. In SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO STUDI, quaderno cit., pag. 9, si evidenzia che la categoria delle "materie trasversali", in cui è di certo compresa quella della tutela dell'ambiente, suggerisce la fissazione di una linea di confine tra materie statali e regionali "mobile" e non fissa, anche se questa mobilità fa costantemente emergere dubbi interpretativi che danno adito ad altrettante controversie rimesse alla Corte; tali dubbi potrebbero essere risolti, in via preventiva, secondo il cit. Ufficio Studi del Senato, con l'istituzione di una "stanza di compensazione politico-istituzionale".

²⁴⁸ Ci si riferisce, in particolare, alla Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell'Unione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 5 febbraio 2003, IT, L 29/55.

a seguito dello sviluppo della criminalità ambientale. Creare un'autonoma area di reati perseguibili, consentirebbe quindi di attribuire una maggiore importanza al bene ambiente, elevandolo dalla condizione di semplice aspetto del patrimonio. Una tutela penale articolata ma unitaria, nell'ottica anche dell'adeguamento complessivo della legislazione in materia di cui si diceva prima, potrebbe diventare un valore aggiunto per diffondere la cultura all'attenzione ambientale²⁴⁹. Nella precedente legislatura, chi scrive osserva che questo intento voleva essere raggiunto attraverso i lavori della *Commissione Nordio*²⁵⁰, dal nome del presidente, il magistrato Carlo Nordio, che dopo il fallimento dei tentativi di riforma del Codice penale ad opera delle precedenti commissioni Magliaro e Grosso aveva tentato l'ennesimo lavoro di modifica. Nel mese di luglio del 2006 il nuovo Governo del Paese ha però nominato una nuova commissione per la riforma del Codice penale, presieduta dal deputato Giuliano Pisapia²⁵¹.

Proseguendo negli interventi possibili, si è già visto nella parte dedicata alle funzioni del Corpo forestale dello Stato alla luce del riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia²⁵², che le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale sono divenute parte significativa della primaria funzione istituzionale del C.F.S., come codificata nella L. n. 36/2004. Ad una ulteriore valorizzazione del ruolo del Corpo forestale dello Stato nel comparto di specialità *Sicurezza in materia ambientale*, in base al Decreto del Ministro dell'Interno di data 28 aprile 2006, potrebbe quindi accompagnarsi, in parallelo, a giudizio di chi scrive, una valorizzazione dell'analogo ruolo svolto dai corpi forestali delle realtà autonome. Il Corpo forestale dello Stato, anche svolgendo importanti e diffuse operazioni mirate, accerta da solo oltre il 50 per cento dei reati in materia di ambiente²⁵³ sul territorio di competenza; parimenti e senza ombra di dubbio per lo scrivente, i corpi forestali delle realtà autonome svolgono un'importante azione di repressione della criminalità ambientale: in tal senso, grazie ai compiti istituzionali attribuiti, sembra che un importante riconoscimento di ruolo sia già quello svolto dai Corpi forestali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, avendo essi competenza generale in materia di polizia ambientale.

Ma accanto al riconoscimento istituzionale sarebbe importante un intervento di maggior coordinamento della vigilanza sull'ambiente. La dispersione di uomini e mezzi che operano nel settore non consente di coordinare le azioni a difesa dell'ambiente, con il risultato che vengono perseguiti singoli episodi di criminalità ambientale (certo comunque importanti), anziché effettuare un'azione mirata e di qualità. La stessa potrebbe partire localmente, con il coordinamento dei corpi forestali, ciascuno per il territorio di competenza, con uno studio dell'ambiente e del territorio, delle infrazioni rilevate almeno in un medio

²⁴⁹ Di questo tema e con il titolo *La difesa dell'ambiente tra vecchio e nuovo codice penale* si era discusso in un Convegno tenutosi a Asiago (VI) in data 11 settembre 2004, proprio con riferimento ai lavori della *Commissione Nordio*, cui ha partecipato chi scrive. Sul punto anche GOTTARDO EMILIO, int. cit.

²⁵⁰ La Commissione era stata istituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con D. I. del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di data 23 novembre 2001. Pubblicato in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, http://www.giustizia.it/commissioni_studio/commissioni/comm_nordio.htm.

²⁵¹ Pubblicato in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, http://www.giustizia.it/commissioni_studio/commissioni/xvleg/comm_pisapia.htm

²⁵² Cfr. con pag. 53.

²⁵³ Fonte: intervento di Cesare Patrone, Capo del C.F.S., in occasione del cit. Convegno di Asiago.

periodo, nonché con delle direttive per il personale di vigilanza, attraverso cui perseguire la programmazione e il coordinamento del servizio, coinvolgendo tutti gli operatori del settore²⁵⁴.

Con la stessa *ratio* e per tutti i corpi forestali, un'uniforme interpretazione e un supporto nell'applicazione delle norme vigenti consentirebbe di rafforzare l'aggregazione tra il personale, compreso quello non dipendente dei corpi forestali, favorendone l'integrazione: l'opportunità può essere offerta, per i corpi forestali delle realtà autonome, grazie alla soluzione organizzativa consistente nell'istituzione di un unico ufficio che si occupa di contenzioso in tutte le materie di competenza, soluzione che invece non si rinviene nell'organizzazione statale.

In parallelo, una riorganizzazione dell'attività attraverso nuclei di specializzazione e di supporto a tutte le strutture periferiche dei Corpi forestali, ovvero alle stazioni forestali, e trasversali alle stesse, come istituiti a livello statale e in seno al Corpo forestale della Regione Sicilia e della Regione Sarda, potrebbe consentire di migliorare il servizio da parte degli operatori e favorirebbe lo scambio delle conoscenze.

A questi passaggi si connette anche l'importanza della formazione, considerata come formazione permanente²⁵⁵, cioè con carattere pianificato e continuativo, diretta a tutti gli operatori ambientali sotto la regia dei corpi forestali. Questo, a parere di chi scrive, è un irrinunciabile passaggio ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie per interpretare, organizzare e realizzare l'attività in un contesto di elevata complessità come quello dell'ambiente.

A giudizio dello scrivente, per i corpi forestali delle realtà autonome potrebbero essere messi in campo altri specifici interventi. Come già visto nella parte dedicata alle qualifiche di polizia giudiziaria²⁵⁶, per tali organizzazioni sarebbe importante, dal punto di vista giuridico, conseguire l'attribuzione delle qualifiche con competenza generale, per consentire al personale di operare alla pari di quello del Corpo forestale dello Stato, che sostituisce nel territorio di competenza delle regioni e province autonome²⁵⁷. Questo si potrebbe fare esclusivamente intervenendo sulla fonte delle qualità di polizia giudiziaria, ovvero con una modifica dell'art. 57 del Codice di procedura penale. Ma già all'attualità, un esempio di ciò che pare utile sostenere almeno nell'accertamento di illeciti nelle materie di competenza, sembra quello adottato in via interpretativa dal Corpo forestale della Provincia

²⁵⁴ GOTTARDO EMILIO, int. cit. L'autore sostiene che il primo intervento di valorizzazione dei corpi forestali delle realtà autonome è quello di affermare con forza un principio di coordinamento, collegato ad uno strumento pianificatorio che presupponga sostanzialmente le azioni indicate. L'autore individua i seguenti ulteriori interventi, ripresi in questa parte: operare una riorganizzazione dei corpi forestali in genere dei corpi di vigilanza e polizia ambientale, per specializzazioni; superare la natura solo contravvenzionale degli illeciti ambientali ed, infine, la formazione (di base per tutto il personale di vigilanza e successivamente di specializzazione per singole materie).

²⁵⁵ V. anche int. pubblicato in MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, <http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Operatori/Formazione/FormazionePermanente/default.htm>

²⁵⁶ Cfr. con pag. 132.

²⁵⁷ Si fa notare come in GOTTARDO EMILIO, int. cit., l'autore sostenga invece la tesi contraria, affermando la sua assoluta contrarietà al fatto che i corpi forestali e, a maggior ragione, gli altri organismi territoriali di vigilanza, diventino altrettanti corpi di polizia. Per l'autore cit., all'attuale attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono già connessi tutti i poteri necessari e utili per effettuare ogni tipo di indagine e accertamento.

autonoma di Bolzano²⁵⁸.

Ancora, un'unificazione delle figure di vigilanza, partendo anzitutto da quelle dipendenti dalla stessa amministrazione, potrebbe rappresentare un'altra importante azione di miglioramento dell'assetto organizzativo dei corpi forestali. Ci ha pensato la Sardegna (per le guardie venatorie e le guardie giurate dell'Azienda foreste demaniali), la Sicilia (per le guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali), la Provincia autonoma di Bolzano (per i custodi forestali e le guardie ittico-venatorie) e la Provincia autonoma di Trento (per le guardie ittico-venatorie e i sorveglianti idraulici)²⁵⁹. Ma non manca la discussione in tal senso neppure in seno alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (per i guardiacaccia dipendenti dalle quattro Province)²⁶⁰.

Infine, un altro tassello per la valorizzazione del personale dei corpi forestali delle realtà autonome potrebbe essere quello della maggiore armonizzazione dei trattamenti contrattuali con quelli in essere per il personale del Corpo forestale dello Stato, a sua volta collegato a quello della Polizia di Stato. A parere dello scrivente, è pur vero che lo svolgimento di molti compiti tecnici accanto a quelli di polizia può rendere non completamente assimilabile il ruolo svolto da tali organizzazioni rispetto al C.F.S., ma è anche vero che, contemporaneamente, questo articolato assetto di funzioni tecniche e di polizia può e deve rappresentare un valore aggiunto, che deve consentire il riconoscimento di queste peculiarità. Il problema sta proprio nelle funzioni di polizia: infatti, il limite dell'inquadramento nel comparto unico dei dipendenti regionali o provinciali rende difficile, secondo opinione diffusa, il riconoscimento giuridico ed economico di un ruolo connesso a tipici servizi di vigilanza, come i *servizi esterni*²⁶¹.

Del resto, come si è potuto precedentemente approfondire, la tipica indennità delle Forze di polizia, ovvero l'indennità pensionabile, ha così assunto diverse connotazioni nelle varie realtà autonome. Per il personale del Corpo forestale della Regione Sicilia si è già visto che è in atto un aggancio, in legge, all'istituto dell'indennità pensionabile come disciplinato per le corrispondenti qualifiche nel contratto nazionale, così come è in atto, per previsione contrattuale, per il personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, della Regione Valle d'Aosta e, ancorché solo per area, per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda; per il personale del Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano l'indennità cd. di servizio forestale ha perso il diretto riferimento all'indennità pensionabile statale, mentre al personale del Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia non risulta ancora essere stato riconosciuto un analogo istituto

²⁵⁸ Cfr. con pag. 137.

²⁵⁹ Cfr., rispettivamente, con pagg. 72, 79, 119 e 107.

²⁶⁰ Pubblicato in <http://digilander.libero.it/cristal1/Agg30nov/CFR.html>

²⁶¹ Allo svolgimento di tali servizi corrisponde l'attribuzione di un compenso, previsto dall'art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ad oggetto *Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)*, per il personale delle Forze di polizia impiegato in servizi svolti fuori dai locali d'ufficio e organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato.

contrattuale²⁶².

Un altro intervento di armonizzazione potrebbe essere fatto per l'ordinamento professionale del personale nelle varie aree e livelli, che è attualmente molto diverso nei corpi forestali delle realtà autonome. Lasciando da parte il personale dirigente che è inquadrato nei comparti di contrattazione della dirigenza di ciascuna amministrazione e non tenendo conto dei livelli di inquadramento del personale, che in tali realtà è collocato nelle aree e livelli analoghi del personale degli enti di appartenenza, si pensi al solo aspetto delle denominazioni: in alcune realtà (Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Valle d'Aosta) le qualifiche del personale sono, in sostanza, ancora assimilabili a quelle vigenti per il Corpo forestale dello Stato prima della riforma attuata con il D.Lgs. n. 201/1995 (più propriamente si può parlare di gradi, vigenti per le Forze di polizia ad ordinamento militare)²⁶³.

Ogni amministrazione autonoma potrebbe creare le premesse per una maggiore armonizzazione dei trattamenti contrattuali a quelli statali, come ha fatto in legge la Provincia autonoma di Trento, prevedendo, prima della contrattazione, la formulazione di specifiche direttive da parte della Giunta provinciale per armonizzare il contratto del personale forestale provinciale «che svolge le funzioni di polizia già spettanti al Corpo forestale dello Stato» a quello nazionale²⁶⁴ (ovviamente, tutto dipenderebbe da come viene esplicitato questo intervento di armonizzazione).

Alla luce di queste considerazioni si ritiene, in definitiva, che un miglioramento contrattuale generale potrebbe realizzarsi, con ancor maggiore incisività, in connessione ad una rivisitazione della natura giuridica di attribuzione delle funzioni di polizia svolte dai corpi forestali nel loro territorio di competenza, in analogia alla misura in cui, nel restante territorio nazionale, sono svolte dal Corpo forestale dello Stato.

²⁶² Cfr., rispettivamente, con pagg. 84, 107, 91, 75, 112 e 66.

²⁶³ Cfr., rispettivamente, con pagg. 66, 85 e 91 (per la Regione Siciliana e la Regione autonoma Valle d'Aosta vedasi però le riforme in atto, di cui parimenti si dà conto rispettivamente a pag. 84 e a pag. 90).

²⁶⁴ Cfr. con pag. 98. Nella stessa ottica di armonizzazione potrebbe porsi l'intervento normativo di ripubblicizzazione del rapporto di impiego di cui si è dato conto nel capitolo dedicato al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento - Cfr. con pag. 107.



Bibliografia

AMATO GIULIANO, BARBERA AUGUSTO (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, IV edizione, Soc. ed. il Mulino, Bologna, 1994.

ALEMANNI GIANNI, *Futuro nuovo per le sentinelle della natura*, articolo pubblicato su *Il Forestale, periodico di cultura ambientale*, rivista ufficiale del Corpo forestale dello Stato, anno V, n. 20, gennaio/febbraio 2004.

AMATO GIUSEPPE, D'ANDRIA MARIO, *Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 1990.

AA.VV., *Il Corpo forestale dello Stato*, Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, Roma, 1989.

AA.VV., *Uomini e boschi in Valle d'Aosta*, Assessorato Agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, Aosta, 1997.

BALBONI ENZO, *Il ruolo degli Statuti: «l'autonomia è la regola; i limiti sono l'eccezione»*, pubblicato in Forum di Quaderni Costituzionali, http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=1

BARBERA CARLO, DE CARLO GIUSEPPE E LUCA (a cura di), *Testo unico di pubblica sicurezza, Regolamento di esecuzione e leggi complementari, Coordinato ed annotato con la giurisprudenza, Schede per l'applicazione delle sanzioni*, ed. IX, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2006.

BARONTI ANDREA, *La storia antica del Corpo Forestale*, articolo pubblicato sulla rivista *Ordine Pubblico*, dicembre 1983.

BARTOLINI FRANCESCO, *Il codice delle depenalizzazioni*, ed. VII, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2003.

BESSI DEMIS, *La titolarità del potere regolamentare regionale: la scelta spetta agli Statuti*, int. pubblicato in CONSULTA ONLINE, <http://www.giurcost.org/studi/bessiFerrara.html>.

BIANCHI GIULIANA (a cura di) *Corpo forestale della Regione Lombardia*, intervento pubblicato sul sito internet del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche «Vittorio Bachelet», Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione (http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/Rubriche/Autonomie_Locali/Giurisprudenza/Documento/Corpo_forestale_della_Regione_Lombardia.html).

BONI CARLO, *Il Corpo Forestale della Regione Sarda - Ruolo - Prospettive*, relazione presentata al Convegno su *La nuova Polizia locale - Il° Incontro nazionale di formazione per Polizia provinciale, Enti parco, Comunità montane e Corpi Forestali regionali*, Roma, 26-27 giugno 2002.

CALESINI GIOVANNI, *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, commentato articolo per articolo, norme complementari*, Laurus Robuffo, Roma, 2005.

CALESINI GIOVANNI, *Leggi di pubblica sicurezza, illeciti amministrativi, con prontuario dei controlli di polizia*, XVI edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2005.

CAMERA DEI DEPUTATI, <http://www.camera.it>

CARLETTI ERCOLE, *Rassegna delle politiche ed istituzioni forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento al C.F.R. - Corpo forestale regionale*, tesi di laurea in scienze forestali, Padova, a.a. 2000/2001.

CAVALLERI PAOLO, *La definizione e la delimitazione delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione*, doc. pubblicato in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI - MATERIALI, http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/articolo_117/index.html

CEROFOLINI ALESSANDRO, *Più coordinamento tra le Forze di polizia*, articolo pubblicato su *Il Forestale, periodico di cultura ambientale*, rivista ufficiale del Corpo forestale dello Stato, anno VII, n. 35, luglio/agosto 2006

COCOZZA VINCENZO, *Osservazioni in tema di potestà regolamentare dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003*, int. pubblicato in UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO, www.uninettuno.it/statica/istituz_diritto_publico/biblio/IstituzDirPUBBLICO2006_BIBLIO_Lez19_20Cocozza.pdf

CONSULTA ON LINE, <http://www.giurcost.org>

CORPO FORESTALE DELLO STATO, *Dossier attività operativa 2005*, Ufficio Stampa dell'Ispektorato Generale del Corpo forestale dello Stato, Roma, 2005.

CORPO FORESTALE DELLO STATO, *Sinossi forestale*, libro di testo per allievi della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Cittaducale (RI), 1949.

CORPO FORESTALE DELLO STATO, <http://www.corpoforestale.it>

D'ATENA ANTONIO, *Giustizia costituzionale e autonomie regionali in tema di applicazione del nuovo Titolo V*, doc. pubblicato in ISSIRFA, <http://www.issirfa.cnr.it/3489,908.html?PHPSESSID=8319123740790b0e03b55379d4888a6b>

DIRITTO ALL'AMBIENTE, <http://dirittoambiente.com>

Diritto Costituzionale, ed. rivista nel testo con la coll. dei dott. Ilaria Sangiuliano e Antonio Verrilli, XXI edizione, Serie Manuali, Edizioni Simone, Napoli, 2006.

DI RAIMONDO MARCO, *Testo Unico Leggi pubblica sicurezza Regolamento di esecuzione commentati Norme speciali con giurisprudenza*, II edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2000.

DI RAIMONDO MARCO, *Pubblica sicurezza Manuale per le forze di polizia*, III edizione, Maggioli Editore, Rimini, 1997.

Elementi di Legislazione e Ordinamento della Pubblica Sicurezza, ed. rivista nel testo dalla dott.ssa Mariarosa Rumore, Collana Timone, Edizioni Simone, Napoli, 2005.

ENCICLOPEDIA GARZANTI DEL DIRITTO, Garzanti Editore S.p.A., Milano, 1993.

FALCON GIANDOMENICO, *Lineamenti di diritto pubblico*, V edizione, ed. CEDAM, Padova, 1996.

FERRARI LUIGI, *Struttura ed organizzazione forestale in provincia di Trento*, articolo pubblicato sulla Rivista *Monti e boschi*, n. 1-1985, Edagricole, Bologna, 1985.

FORESTE E PROTOCOLLO DI KYOTO, dossier pubblicato in *Alberi e territorio*, ed. Edagricole, Bologna, anno IV - gennaio/febbraio 2007.

FRAGOLA SAVERIO PAOLO, ATZORI PIERFRANCESCO, *Lineamenti del diritto di polizia*, ed. Cedam, Padova, 1990.

GIORDANO NICOLÒ, SANCHIOLI CLAUDIO, *Il Corpo forestale dello Stato. Origini, evoluzione storica e uniformi*, ed. Ministero delle politiche agricole e Forestali, Roma, 2002.

GIORDANO NICOLÒ, SANCHIOLI CLAUDIO, *La Milizia Nazionale Forestale 1926-1945, Storia, uniformi e immagini*, Editori Associati per la Comunicazione s.r.l., Giuliano di Roma (FR), 2005.

GORFER ALDO, *L'uomo e la foresta per una storia dei paesaggi forestali-agrari della regione tridentina*, Manfrini editori, Calliano (TN), 1988.

GOTTARDO EMILIO, *I Corpi Forestali nelle Regioni Autonome: una realtà da valorizzare*, relazione presentata al Convegno su *La nuova Polizia locale - 1° Incontro nazionale di formazione per Polizia provinciale, Enti parco, Comunità montane e Corpi Forestali regionali*, Roma, 26-27 giugno 2002.

INGLETTI VITO, *Diritto di polizia giudiziaria, diritto penale, procedura penale, diritto di polizia*, VIII Edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2006.

LANDI BIANCA MARIA, LANDI SILVANO, *Legislazione forestale e ambientale*, sesta edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2005.

LANDI LANDO, LANDI SILVANO, *Legislazione forestale ed ambientale, con guida pratica agli atti del contenzioso penale ed amministrativo di maggior interesse per il personale del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Corpi di Polizia*, IV edizione, Laurus Robuffo, Roma, 1993.

LANDI SILVANO, SANTOLOCI MAURIZIO, *Tecnica di polizia giudiziaria ambientale*, IV edizione, Laurus Robuffo, Roma, 1993.

MAGLIA STEFANO, SANTOLOCI MAURIZIO, *Il Codice dell'Ambiente*, XIII edizione, ed. La Tribuna, Piacenza, 2002.

MARCANTONI MAURO, *L'autonomia speciale: ricognizioni storica e assetto attuale*, Trento School of Management, Programma annuale di formazione 2006, Trento, settembre 2006.

MARTINELLI FAUSTO, *Dal sentiero alla vetta*, articolo pubblicato su *Il Forestale, periodico di cultura ambientale*, rivista ufficiale del Corpo forestale dello Stato, anno V, n. 20, gennaio/febbraio 2004.

MEZZETTI LUCA (a cura di), *La Costituzione delle autonomie - Le riforme del Titolo V, Parte II della Costituzione*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2004.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, <http://www.welfare.gov.it>

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, <http://www.minambiente.it>

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, <http://www.giustizia.it>

MINISTERO DELL'INTERNO, <http://www.interno.it>

MONE LUIGI, *L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l'Ordinamento del Personale*, VIII edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2000.

MORGIGNI ALDO, *L'attività della polizia giudiziaria*, Giuffrè Editore S.p.A., Milano, 2002.

MOSCA CARLO, *Il coordinamento delle Forze di polizia teoria generale*, ed. Cedam, Padova, 2005.

NONSOLOARIA, www.nonsoloaria.com

PETRILLO PIER LUIGI, *La riforma della II parte della Costituzione*, schede di sintesi pubblicate in www.associazionedeicostituzionalisti.it/dossier/dossier_riforma.pdf

POLIZIA DI STATO, <http://www.poliziadistato.it>

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIPARTIMENTO RISORSE FORESTALI E MONTANE - CORPO FORESTALE, <http://www.dip-foreste.provincia.tn.it>

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, *Le risorse forestali e montane del Trentino, Linee di indirizzo, organizzazione, attività*, pubblicazione della Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Risorse forestali e montane, Trento, 2005.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RIPARTIZIONE FORESTE - CORPO FORESTALE, <http://www.provincia.bz.it/foreste>

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (C.F.V.A.), <http://www.regione.sardegna.it/corpoforestale>

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, CORPO FORESTALE, <http://regione.fvg.it/asp/corpoforestale>

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, *1° Rapporto sull'attività di vigilanza e di polizia forestale ed ambientale del corpo forestale regionale - anno 2001*, pubblicazione della Direzione generale delle Foreste - Corpo forestale regionale.

REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO-ADIGE, <http://regione.taa.it>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - CORPO FORESTALE, <http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/corpoforestale>

REGIONE LOMBARDIA, sito internet del Consiglio regionale, <http://www.consiglio.regione.lombardia.it>

REGIONE VENETO, <http://www.regione.veneto.it>

REGIONE SICILIANA, CORPO FORESTALE, <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/corpoforestale>

SANDULLI ALDO M., *Manuale di diritto amministrativo*, XV Edizione, 1 vol., Jovene Editore, Napoli, 1989.

SANTORO PASSARELLI GIUSEPPE, *Diritto dei lavori*, II edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004.

SANTOLOCI MAURIZIO, SILLANI ANDREA, *La tutela del territorio, percorso trasversale tra le normative su edilizia, vincoli VAS, inquinamento e incendi boschivi*, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2003.

SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO STUDI, *Il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni alla prova della Corte, La giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V, Parte I Le decisioni della Corte*, 37, quaderni di documentazione, Roma, 2004.

TINELLI GIUSEPPE, *Istituzioni di Diritto Tributario*, ed. CEDAM, Padova, 2004.

